

CCXII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 OTTOBRE 1954

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LEONE

INDI

DEL VICEPRESIDENTE TARGETTI

INDICE

	PAG.		PAG.
	PAG.	Sull'alluvione nella provincia di Salerno:	
Congedi	13632	BISORI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	13670
Disegni di legge (<i>Deferimento a Commissione</i>)	13632	Verifica di poteri	13632
Disegno di legge (<i>Discussione</i>):		Votazione segreta dei disegni di legge:	
Delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato. (1068)	13634	Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1953, n. 191; 9 aprile 1953, n. 334 e n. 335, e 22 aprile 1953, n. 336, emanati ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1952-1953. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (244);	
PRESIDENTE	13634, 13635, 13636	Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1952, n. 3600, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato per il prelevamento di lire 17.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1952-1953. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>); (245);	
DI VITTORIO, <i>Relatore di minoranza</i>	13635	Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 561, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per il prelevamento di lire 1.213.250.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1952-1953. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>); (543);	
TUPINI, <i>Ministro senza portafoglio</i>	13635, 13670		
LUZZATTO	13636		
ALMIRANTE, <i>Relatore di minoranza</i>	13653		
GULLO	13656		
LUCIFREDI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	13659, 13660		
AGRIMI	13662		
Bozzi, <i>Relatore per la maggioranza</i>	13667		
Proposte di legge (<i>Annunzio</i>)	13632		
Proposta di legge (<i>Svolgimento</i>):			
PRESIDENTE	13633		
FRANCESCHINI FRANCESCO	13633		
SCAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	13634		
Interrogazioni e interpellanza (<i>Annunzio</i>)	13681		
Interrogazioni (<i>Svolgimento</i>):			
PRESIDENTE	13671, 13676		
BISORI, <i>Sottosegretario di Stato per lo interno</i>	13672		
TONETTI	13674		
ROSINI	13675		
GIANQUINTO	13676		
TARGETTI	13678		
LUZZATTO	13680		

PAG.

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1953, n. 923, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per il prelevamento di lire 290.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1953-54. (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*). (770);

Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia tra l'Italia e la Giordania, concluso ad Amman il 24 aprile 1952. (503);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sullo statuto dell'Organizzazione del Trattato Nord Atlantico, dei rappresentanti nazionali e del personale internazionale firmata a Ottawa il 20 settembre 1951. (*Approvato dal Senato*). (870);

Modifica alle tasse sui contratti di Borsa. (*Approvato dal Senato*). (1081) 13634, 13651

La seduta comincia alle 16.

LONGONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati La Malfa, Pignatone, Turnaturi e Volpe.

(*I congedi sono concessi*).

Verifica di poteri.

PRESIDENTE. Comunico che la Giunta delle elezioni, nelle sedute del 1° aprile e 28 ottobre 1954, ha verificato non essere contestabili le elezioni dei seguenti deputati, e concorrendo negli eletti i requisiti previsti dalla legge, le ha dichiarate valide:

Circoscrizione XVII (Ancona-Pesaro-Macerata-Ascoli Piceno): Corona Achille, Schiavetti Fernando, Brodolini Giacomo, Tambroni-Armadori Fernando, De' Cocci Danilo, Sparapani Enrico, Boidi Giuseppe Mario, Tozzi Condivi Renato, De Biagi Enio, Delle Fave Umberto, Concetti Francesco, Massola Umberto Paolo, Capalozza Enzo, Maniera Aristodemo, Bei Ciufoli Adele.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e, salvo casi di incompatibilità preesistenti e non conosciuti sino a questo momento, dichiaro convalidate queste elezioni.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa parlamentare:

dal deputato Cottone:

« Erezione in Marsala del monumento celebrativo dello sbarco dei Mille » (1204);

dai deputati Miceli, Grifone, Sampietro Giovanni, Magnani, Audisio, Bettiol Francesco Giorgio, Bianco, Calasso, Compagnoni, Corbi, Fora, Fogliazza, Gomez D'Ayala, Marabini, Marilli, Ricca, Massola, Minasi, Pirastu, Sansone e Zannerini:

« Norme interpretative dell'articolo 3 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, sul contratto di affitto dei fondi e vendita delle erbe per i pascoli » (1205).

Saranno stampate e distribuite. Poiché la prima di esse importa onere finanziario, ne sarà fissata in seguito — a norma dell'articolo 133 del regolamento — la data di svolgimento; la seconda, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminata in sede referente o legislativa.

MICELI. Chiedo l'urgenza per la mia proposta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questa richiesta.

(*È approvata*).

Deferimento a Commissioni di disegni di legge.

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono deferiti alla IV Commissione permanente, in sede referente:

« Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1954, n. 859, riguardante la fissazione al 15 settembre 1955 del termine di scadenza del trattamento fiscale degli spiriti, stabilito dal decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazione, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3 » (*Approvato dal Senato*) (1201) (*Con parere della IX e della X Commissione*);

« Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1954, n. 860, riguardante l'abolizione del coefficiente di compensazione alla importazione del bestiame bovino da macello dalla Svizzera istituito con decreto-legge 24 novembre 1953, n. 849, convertito nella legge 27 dicembre 1953, n. 939 » (*Approvato dal Senato*) (1202) (*Con parere della IX Commissione*).

Svolgimento di una proposta di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge di iniziativa dei deputati Franceschini Francesco, Galati, Romanato, Perdonà, Dal Canton Maria Pia, Gotelli Angela, Helfer, Ebner, D'Ambrosio, D'Este Ida, Diecidue e Bima:

« Esonero dall'insegnamento per i presidi dei licei scientifici » (992).

L'onorevole Franceschini Francesco ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Si tratta in sostanza un provvedimento di perequazione nei confronti dei presidi dei licei scientifici, per i quali è richiesto comunque l'esonero dall'insegnamento; ma è anche un provvedimento di perequazione a favore della scuola.

L'articolo 14 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, stabiliva infatti che i presidi dei licei scientifici dovessero anche insegnare in tutte quelle scuole aventi popolazione inferiore ai 250 alunni. Per alcuni anni, poiché i licei scientifici erano sorti in virtù appunto della legge del 1923, effettivamente quasi tutti i presidi dei licei scientifici ebbero l'insegnamento; ma si verificò una disparità, incresciosa sia per la categoria che per la scuola; disparità nei confronti dei presidi di tutte gli altri tipi d'istituti: presidi dei licei-ginnasi, presidi degli istituti tecnici per geometri, presidi degli istituti tecnici per ragionieri, presidi degli istituti nautici, presidi delle magistrali. Tutte queste categorie di presidi infatti non hanno, per legge, l'insegnamento; cioè fanno soltanto i presidi; ed è molto, ed è bene, onorevoli colleghi.

Ma un'altra disparità si verificava, ancor più delicata, proprio fra gli stessi presidi di licei scientifici; in quanto coloro che avevano e hanno oltre 250 alunni sono dispensati dall'insegnamento e si dedicano interamente alla presidenza, mentre negli istituti con popolazione inferiore ai 250 alunni il preside di liceo scientifico deve insegnare.

Prima della legge 1° luglio 1940, n. 899, che è la legge istitutiva della cosiddetta scuola media, questo provvedimento poteva apparire in qualche modo giusto e perequato, in quanto gli istituti secondari superiori ed inferiori offrivano un complesso di cinque classi (corso inferiore e corso superiore) e soltanto i licei scientifici erano stati concepiti come aventi quattro classi. Ma con il nuovo ordinamento la posizione si è capovolta, e cioè tutti gli istituti secondari superiori, compresi i licei scientifici, hanno cinque classi, mentre

gli istituti magistrali ne hanno solo quattro. Si verifica così un'altra sperequazione, un'altra disparità nel trattamento: circa 40 o 45 presidi di licei scientifici, aventi cinque classi, devono esercitare materia di insegnamento, mentre i presidi delle magistrali aventi solo quattro classi non sono caricati di insegnamento.

Ancor più grave si delinea l'inconveniente, quando si pensi alle assegnazioni di sedi e ai trasferimenti; perché un preside di liceo scientifico, professore ad esempio di matematica, o di lettere, o di storia e filosofia, evidentemente non potrà essere trasferito se non là dove sussista una cattedra corrispondente alla materia da lui professata, oltre beninteso il posto di preside. Il che costituisce di anno in anno un disagio per il Ministero e un quasi insuperabile ostacolo per i presidi che chiedono trasferimento.

Ho detto che si tratta di un provvedimento di perequazione per i presidi; e ho aggiunto che si tratta di un provvedimento di perequazione anche per la scuola. In effetti il preside che cosa rappresenta in una scuola? Anzitutto egli è il responsabile di tutta l'organizzazione scolastica, è il responsabile della disciplina di tutte le classi e di quella stessa dei professori. Rappresenta poi il naturale ispettore di tutti gli insegnamenti e di tutti gli insegnanti: funzione che purtroppo oggi si esercita poco e male, ma che istituzionalmente è funzione essenziale e connaturata al grado e alla carica di preside. Il capo della scuola deve inoltre tenere i rapporti con le famiglie degli alunni, deve essere il primo consigliere delle famiglie degli alunni e di questi ultimi, deve tenere continui rapporti con le autorità scolastiche e civili del luogo dove ha sede la scuola.

Ora, che cosa accade? Che tutta questa somma di doveri incidenti nei confronti di presidi che hanno l'insegnamento di una determinata materia o di un determinato gruppo di materie per 18 ore, determina inesorabile irregolarità nel funzionamento della scuola stessa. Spesso il preside è chiamato al telefono; molto spesso deve supplire insegnanti assenti o momentaneamente assenti, o ritardatari; molto spesso deve intervenire in questioni di carattere disciplinare d'altre classi; deve ricevere, deve perorare per il proprio istituto nei confronti del comune o della provincia; e molto spesso il preside, purtroppo, deve fungere anche da segretario, perché nell'attuale ordinamento scolastico ben poche sono le scuole dotate di efficiente personale di segreteria: la mag-

gior parte delle scuole ne è priva o ne va scarsa, ed è costretta a servirsi di personale subalterno. Ed è perciò che il preside, professore dei licei scientifici, fa spesso tutto fuor che il professore!

Non avviliamo questa funzione elevatissima, onorevoli colleghi. Poiché si tratta, al massimo, di 40-50 persone — che tanti sono in Italia, i licei scientifici aventi meno di 250 alunni — credo che non vi sia difficoltà per l'approvazione di questa proposta di legge. L'onere finanziario non è elevato. Si tratta di assumere pochi insegnanti, a sostituire i presidi esonerati dall'insegnamento; e se ne avvantaggerà la scuola. Da assicurazioni ripetutamente fornite dal Ministero della pubblica istruzione a quello del tesoro, sappiamo che alla maggiore spesa (che si aggira sui 50-60 milioni) si può sopprimere con i normali mezzi di bilancio.

Pertanto io credo che approvando la presa in considerazione di questo provvedimento la Camera compirà un gesto di giustizia nei confronti dei presidi dei licei scientifici, e compirà insieme un atto di provvidenza nei confronti della scuola da essi presieduta.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Franceschini.

(È approvata).

La proposta di legge sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminata in sede referente o legislativa.

Votazione segreta di disegni di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1953, n. 191; 9 aprile 1953, n. 334 e n. 335, e 22 aprile 1953, n. 336, emanati ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1952-53. (244).

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1952, n. 3600, emanato ai sensi dell'articolo 42 del decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per il prelevamento di lire 17.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1952-53. (245).

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 561, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per il prelevamento di lire 1.213.250.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1952-53. (543).

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1953, n. 923, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per il prelevamento di lire 290.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1953-54. (770).

Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia tra l'Italia e la Giordania, concluso ad Amman il 24 aprile 1952. (503).

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sullo statuto dell'Organizzazione del Trattato Nord-Atlantico, dei rappresentanti nazionali e del personale internazionale, firmata a Ottawa il 20 settembre 1951. (870).

Modifica alle tasse sui contratti di Borsa (1081).

Se non vi sono obiezioni, la votazione di questi sette disegni di legge avverrà contemporaneamente.

(Così rimane stabilito).

Indico la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Discussione del disegno di legge: Delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato. (1068).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge già approvato dal Senato: Delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo

statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato.

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare per una sospensiva.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*. Dalla discussione in Commissione su questo disegno di legge è risultato che il Governo e la maggioranza sono orientati nel senso di respingere qualsiasi emendamento, non soltanto quelli dell'opposizione, ma anche gli emendamenti che altri colleghi e anche i gruppi della maggioranza avevano in animo di presentare, perché hanno fretta e vogliono evitare un ritorno del disegno di legge al Senato.

La fretta sarebbe giustificata dall'intenzione di andare incontro alle aspettative degli statali, specialmente in ordine ai miglioramenti economici ed agli arretrati loro spettanti.

A nome di tutta l'opposizione di sinistra sono autorizzato a dichiarare che anche noi abbiamo fretta, che anzi abbiamo più fretta del Governo e della maggioranza, in quanto la Confederazione generale italiana del lavoro, come del resto le altre organizzazioni sindacali, da due anni premono per cercare di risolvere specialmente il problema dei miglioramenti economici che da ben due anni spettano agli statali, e dei quali da oltre un anno lo stesso Parlamento ha riconosciuta la necessità e la legittimità, votando gli accenti corrisposti sotto forma di anticipo della tredicesima mensilità.

Conoscendo noi il valore, purtroppo molto relativo, degli ordini del giorno, anche quando hanno carattere impegnativo per il Governo, teniamo a che eventuali modifiche ai principi della legge che la Camera potrebbe riconoscere opportuno, siano inserite nel testo della legge anziché in ordini del giorno, che lascerebbero le cose immutate. Pertanto, per evitare una lunga discussione e guadagnare tempo, se è vero che tutti siamo d'accordo per addivenire il più rapidamente possibile alla soluzione di questo problema, avanzo la proposta di concordare emendamenti almeno su tre punti fondamentali per noi.

Primo punto: miglioramenti economici spettanti agli statali, ciò che comporta la regolamentazione degli scatti di anzianità, sia dal punto di vista della periodicità, sia dal punto di vista della loro entità, comprendendo anche la fissazione della pensione spettante agli statali quando vanno in quiescenza.

Secondo punto: garanzie giuridiche agli statali come premessa essenziale per assicurare l'imparzialità e l'onestà dell'amministrazione statale, come ad esempio la pubblicità totale delle note di qualifica dei singoli dipendenti.

Terzo punto: misure per liquidare l'ingiustizia, che si prolunga da troppo tempo, dell'avventiziato, sia dell'avventiziato in generale, sia di quello dei professori, dei maestri e delle altre categorie di impiegati fuori ruolo. Trascorso un dato periodo di anzianità, costoro dovrebbero passare in ruolo e lavorare alle stesse condizioni di trattamento economico, di garanzie giuridiche e di trattamento di quiescenza dei loro colleghi.

Se il Governo e la maggioranza possono accettare in linea di massima una soluzione concordata su questi tre punti fondamentali, propongo una breve sospensione della seduta, per mezz'ora o un'ora, per consentire ai gruppi di incontrarsi, onde raggiungere un accordo in questo senso.

Raggiunto l'accordo su questi tre punti fondamentali, noi rinunceremo alla discussione ed il disegno di legge potrebbe essere approvato dalla Camera in una sola seduta; impegneremo poi i nostri amici politici dell'altro ramo del Parlamento ad assumere un atteggiamento analogo, affinché anche al Senato il provvedimento sia approvato in una sola seduta. Pertanto, in due o tre giorni il disegno di legge potrebbe essere perfezionato dalla Camera e dal Senato ed entrare in vigore.

Chiedo al Governo, al relatore per la maggioranza ed ai gruppi della maggioranza: sono d'accordo essi nel cercare una linea d'intesa per risolvere i tre punti fondamentali da me accennati? In tal caso noi rinunceremo alla discussione, guadagnando tempo e realizzando quell'obiettivo che è comune, se è vero che anche il Governo e la maggioranza hanno fretta di far votare il disegno di legge per andare incontro alle aspettative degli statali. Chiedo al Governo di volersi pronunciare su questa proposta.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

TUPINI, *Ministro senza portafoglio*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Di Vittorio, la sua domanda non costituisce una vera e propria questione sospensiva, ma una richiesta di trattative politiche su cui il Governo in questo momento non ritiene opportuno esprimere il proprio parere. È chiaro, quindi, che la sua richiesta non può avere alcun seguito.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1954

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*. La maggioranza della Commissione non ha da esprimere alcun parere?

PRESIDENTE. Evidentemente anche la maggioranza della Commissione non intende pronunciarsi sulla sua proposta.

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*. Allora, signor Presidente, mi consenta di constatare questo fatto: se la discussione di un problema fondamentale non soltanto per gli statali ma per tutto il popolo, per l'avvenire stesso dello Stato italiano, occuperà molte sedute, la responsabilità non sarà nostra, ma del Governo e della maggioranza, che attraverso il rifiuto di prendere in considerazione questa nostra proposta dimostrano di non aver fretta o di aver fretta soltanto di ricevere dal Parlamento una cambiale in bianco, e non certo di andare incontro alle esigenze degli statali. (*Applausi a sinistra*).

LUZZATO Chiedo di parlare per una pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATO. Signor Presidente, l'ordine del giorno che ho l'onore di sottoporre all'esame della Camera, e nel quale è condensata la questione pregiudiziale, è estremamente semplice:

« La Camera, ritenendo che il disegno di legge recante delega al Governo per l'emana- zione di norme legislative sul nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato non sia compatibile con l'ordina- mento costituzionale della Repubblica, passa all'ordine del giorno ».

La stessa enunciazione mostra come la questione sia da noi posta nei suoi termini pieni, e cioè non tanto in riferimento a vio- lazioni di una singola norma costituzionale, quanto in riferimento all'insieme del nostro ordinamento costituzionale, particolarmente risultante da alcune norme che esporrò. E pertanto la potremmo distinguere in tre parti: innanzitutto la incompatibilità di una legge di questa natura con l'ordinamento costituzionale, e cioè con il sistema della nostra Co- stituzione ed i principi in essa contenuti; in secondo luogo la incompatibilità con l'ordi- namento costituzionale di una delega legisla- tiva in questo caso; in terzo luogo la incompatibilità con il nostro ordinamento costituzionale di questa delega in particolare, cioè di una delega che sia strutturata come è arti- colato il disegno di legge che noi abbiamo in esame.

Onorevoli colleghi, nel prendere la parola all'inizio di questo dibattito, non crediate

che io mi nasconda il disagio nel quale mi vengo a trovare per questa ormai curiosa- mente radicata nostra abitudine di conside- rare che si parla a vuoto, che tutto è già stabilito dalla maggioranza e non può essere modificato, come il risultato testé avuto dalla proposta Di Vittorio ha ancora una volta dimostrato, aggravando la posizione in cui si trova qualsiasi oratore di nostra parte. Né io intendo prendere la parola per farvi per- dere del tempo: non ho nessuna intenzione, illustrando una questione a mio avviso fonda- mentale, di far passare un'ora, che, tra l'altro, non cambia nulla in nessuna delle cose che siamo chiamati a regolare.

Stando così le cose, viene naturalmente il desiderio di non parlare, soprattutto per la vostra posizione chiusa ad ogni nostra indica- zione e fermamente decisa a non apportare nessun cambiamento, anche minimo, al testo pervenutoci dal Senato.

Perché, dunque, parliamo?

Nonostante tutto, credo di avere il do- vere di sottoporre alla Camera la questione pregiudiziale che ho esposto, e a farlo mi incoraggia ed ispira un precedente molto il- lustre, che mi permetto di citare, perché noi dobbiamo far tesoro degli insegnamenti di coloro che ci hanno qui preceduto, senza per- altro che in tale citazione sia alcunché che possa suonare orgoglio.

Si discuteva 50 anni fa in questa Camera dei deputati una legge che aveva lo stesso oggetto dello stato giuridico degli impiegati dello Stato. Per essere esatti, quando si iniziò il dibattito, si trattava, più che dello stato giuridico, del trattamento economico del personale statale, e anche allora (nulla mai di nuovo sotto il sole, soprattutto sotto il sole della Camera italiana) il patrio Governo aveva amato congiungere le due cose, il trattamento economico e lo stato giuridico dei dipendenti dello Stato, con due disegni di legge paralleli, l'uno dei quali fu presen- tato alla Camera, mentre l'altro era presentato al Senato; anzi allora le avevano congiunte di fatto, mentre questa volta la congiunzione rap- presenta soltanto una parvenza. Si era dunque al 28 maggio 1908 e Filippo Turati esordì in quel dibattito, osservando alla dichiarazione del Governo di non accettare nessun emenda- mento, per l'urgenza estrema: « Se doves- simo ammettere questa abdicazione della Camera (parole di 50 anni fa, ma ancora oggi attuali, perché oggi più che mai voi ci chiedete una abdicazione, quando ci sotto- ponete all'approvazione la delega su questa materia!) tanto farebbe che ci separassimo,

e, più schiettamente, concedessimo al Governo i pieni poteri. D'altronde — continuava Turati — le discussioni non si fanno soltanto per introdurre nei progetti di legge qualche emendamento. Tanto più quando si tratta di un problema che, come questo dello stato giuridico dei dipendenti dallo Stato, ci preoccupa e ci tormenta da circa mezzo secolo (e possiamo aggiungere un altro mezzo secolo da allora ad oggi) e le cui soluzioni sono in continuo divenire (e lo sono ancora oggi), le discussioni servono a segnare un indirizzo, a preparare addentellati a riforme future, anche se non riescono a far trionfare immediatamente emendamenti concreti ».

Permettetemi, onorevoli colleghi, di svolgere davanti a voi, come ritengo mio dovere, con questo stesso animo, le ragioni della pregiudiziale di cui vi ho dato or ora lettura, perché si tratta di una questione di fondo, che investe la vita dello Stato nei suoi più delicati aspetti, e che non interessa soltanto il numero, pur rilevante, dei pubblici dipendenti, ma la generalità dei cittadini, e la generalità e la totalità della vita pubblica; perché nella legalità della pubblica amministrazione risiede il fondamento di un ordinato convivere civile, e pertanto, la questione di cui si tratta nella pregiudiziale che io ho ora l'onore di illustrare è la questione fondamentale per uno stato democratico; che dico?, per uno stato di diritto, per uno stato moderno.

È evidente quindi che dobbiamo spendere qualche parola su questo argomento. Sia poi da voi accolta la pregiudiziale come credete di accoglierla, questo non importa; ma la questione dobbiamo porla, perché è questione fondamentale è una delle questioni alle quali voi non potete sfuggire, anche se oggi vi serve un determinato voto e voi lo possiate ottenere.

Le parole che vi citavo poc'anzi di Filippo Turati sono del 1908 e da allora è passato quasi mezzo secolo e siamo in una posizione costituzionale diversa. Non dimentichiamo infatti che l'ordinamento costituzionale del 1848 non è l'ordinamento costituzionale del 1948, e che pertanto quando noi oggi parliamo di costituzionalità e dell'ordinamento costituzionale della Repubblica ci riferiamo all'ordinamento costituzionale vigente, che è quello fondato sulla Carta costituzionale entrata in vigore con il 1948.

Quali sono le caratteristiche di insieme, le grandi linee della nuova situazione costituzionale per questa materia? Ce lo dice l'onorevole relatore di maggioranza: perché non prendere le sue stesse parole? Non vorrei

che nell'esame che dobbiamo portare al profondo di questa discussione noi ci lasciamo fermare, pregiudizialmente alla pregiudiziale, al muro che ci può dividere. Preferisco riferirmi alle parole stesse e a taluni argomenti di parte vostra per portare la discussione e l'analisi su un terreno concreto.

Mi sembra che il relatore di maggioranza, l'onorevole Bozzi, al principio della sua relazione abbia esattamente enunciato i termini costituzionali in cui il problema si pone, e che sono termini nuovi, là dove, nell'esordio della sua relazione, premette qualche schematica annotazione in riferimento al problema dal punto di vista costituzionale. Egli appunto osserva:

« a) La pubblica amministrazione fa parte del Governo (titolo III, sezione II), ma non si identifica con questo: ha una sua posizione istituzionale. Il Governo deve imprimere l'indirizzo politico generale all'azione amministrativa, ma questa deve essere imparziale, nei confini della legge uguale per tutti (articolo 97). La pubblica amministrazione deve assicurare la continuità dello Stato nel variare degli indirizzi politici, per cui i pubblici dipendenti devono essere al servizio esclusivo della nazione (articolo 98).

« b) I pubblici uffici debbono essere organizzati per legge: si sottrae, perciò, all'Esecutivo il potere di autoorganizzazione che gli era stato affidato dalla legge 31 gennaio 1926, n. 100 (articolo 97) ».

Se così è — e credo dubbio non vi sia — la pubblica amministrazione nel nostro ordinamento costituzionale attuale ha acquistato una sua posizione istituzionale, e mi pare si possa aggiungere che, in quanto racchiusa nella Carta costituzionale, comporta una rilevanza costituzionale alle norme che hanno portato a questa modificazione della precedente situazione di diritto.

Su quanto poi, onorevole Bozzi, ella premette circa i pubblici uffici organizzati per legge, vi è un requisito fondamentale di legalità che l'onorevole Bozzi medesimo afferma, senza aver forse riflettuto a tutte le conseguenze che tale sua affermazione comporta: comporta che all'esecutivo viene sottratto un potere per attribuirlo al legislativo.

Questa è, esattamente definita dall'onorevole Bozzi, l'attuale situazione di diritto: legalità della pubblica amministrazione, che deve essere regolata per legge; e regolata per legge vuol dire attribuzione al legislativo di competenze, funzioni e poteri che potettero essere per avventura, in altri tempi, nei quali vigeva diversa configurazione delle rispettive

competenze, attribuite all'esecutivo, ma che oggi all'esecutivo costituzionalmente più non competono.

A fondamento di ciò sta l'articolo 97, giustamente citato dall'onorevole Bozzi, primo articolo che egli ricorda, come prima citazione della sua relazione.

Se poi l'onorevole Bozzi passa oltre, con diversa argomentazione che fra poco vedremo, consentite a noi di fermarci qui, di radicarci qui, perché queste impostazioni noi consideriamo fondamentali e tali da avere conseguenze di stretto diritto; le consideriamo, in ogni caso, di un ordine costituzionale sistematico che non può essere pretermesso.

E se voleste anche (benché io abbia l'impressione che al relatore di maggioranza sia qui sfuggito un *lapsus*, per la sua forte preparazione di giurista), se voleste accettare anche quello che a me è parso un *lapsus* per un giurista, e cioè il concetto affermato dall'onorevole Bozzi che la Costituzione sarebbe più un documento politico che non una stretta normazione giuridica (concetto che io non condivido), ebbene, anche in questo caso voi sareste tenuti ad attenervi a ciò che questo documento politico ha sancito e, qualora ad esso voltaste le spalle, compireste un atto che ben a ragione dovremmo definire incompatibile con l'ordinamento costituzionale della Repubblica.

La legalità della pubblica amministrazione — sotto questo aspetto è essenziale e inderogabile il principio che per legge abbiano ad essere regolati i rapporti fra la pubblica amministrazione e gli impiegati dell'amministrazione medesima — è una questione fondamentale, dicevo.

Onorevoli signori del Governo, ricordatevi possibilmente un po' più spesso di quanto finora non facciate che questa regola non è valicabile e che, se talvolta voi riteniate più comodo sorpassare il limite della legalità dell'organizzazione e dell'azione amministrativa, e se accada oggi che a ciò parte dell'opinione pubblica sia meno sensibile di quanto ad essa medesima non converrebbe, il fatto rimane un fatto fondamentale e, varcata quella linea, ci si mette per una via che volta le spalle alla Costituzione e ai principi democratici e che rischia di condurre a mali passi.

Sotto molti aspetti, in molti atti, abbiamo visto nell'ultimo periodo messo in dubbio dall'azione governativa il principio della legalità negli atti della pubblica amministrazione. Ora questo disegno di legge completa il quadro in termini macroscopici, in termini

di molto maggior rilievo. Perciò vanno denunciati!

Essi hanno un aspetto tecnico. Pare che soltanto i giuristi possano occuparsi di queste cose. Queste cose, peraltro, riguardano il fondamento della convivenza ordinata di un paese (ho detto già) prima ancora che democratico, di un paese civile, di un paese moderno. Esse vanno poste perciò nei loro esatti termini giuridici, ma oltre la definizione tecnica che si vorrebbe per diminuirle o per svelarle.

Ho detto « molti atti ». Voi sapete a quanti potremmo alludere; ne basti citare qualche esempio concreto, come qui preferisco fare perché abbia pertinenza immediata ciò che sto per dire, che non è astratta elucubrazione di costituzionalista per forza che voglia cercare il pelo nell'uovo per dare una giustificazione alle sue tesi, ma è seria e meditata denuncia di un problema fondamentale che voi avreste grave torto di fingere di misconoscere o di tacere e che potrebbe essere colpa grave per voi calpestare: è — bisogna pur dirlo fin dall'inizio — il problema della legge in questi rapporti. Quando noi assistiamo a discriminazioni nelle concessioni amministrative, quando noi assistiamo a determinati usi di facoltà discrezionali che è vera e propria deviazione, che è straripamento di poteri, perché ad altro uso di quello per cui la legge li destina sono usati i poteri discrezionali dell'amministrazione, voi già varcate il limite della legalità nell'azione amministrativa. Quando voi, addirittura, presumete di elevarvi al disopra della legge e di poterle come pubblica amministrazione far valere da voi stessi il vostro diritto presunto con un sistema di ragioni fattasi che ogni ordinamento giuridico abolisce e preclude, voi vi ponete sullo stesso terreno di valicare il limite della legge. Un caso recente e clamoroso di questo ordine è quello di taluni cosiddetti sfratti amministrativi *in* beni patrimoniali: non parlo di un caso recente, di cui sia stato partecipe o testimone, ma del caso generale dei beni patrimoniali dello Stato, non demaniali, per i quali i vostri giuristi non possono non sapere che lo Stato non ha nessun diritto di procedere *iure imperii* e di scavalcare la procedura giudiziaria che voi avete in taluni casi scavalcato, che voi vi proponete tuttora di scavalcare. In tali casi si tratta del principio della legalità nella pubblica amministrazione, del principio della legge a fondamento dell'azione amministrativa in cui è la garanzia del diritto.

E ora si tratta della legalità nell'ordinamento della pubblica amministrazione, nell'ordinamento dei pubblici uffici e dei pubblici

dipendenti. La questione, onorevoli colleghi, non interessa soltanto i pubblici dipendenti, ma la generalità dei cittadini, perchè se secondo legge, se secondo diritto è ordinato il pubblico ufficio, ciascuno che vi debba accedere sa che cosa si trova davanti, quali obiezioni, quali pratiche, quali ostacoli, quali procedure; sa di avere un fondamento nella legge. Ma se i pubblici uffici sono regolati anche qui *ex imperio*, per la supremazia dell'organizzazione dello Stato, allora non vi è cittadino che sappia di trovare l'imparziale esecutore delle norme di legge, non v'è cittadino che abbia alcuna garanzia quando abbia la disgrazia di dovere accedere ad un pubblico ufficio nel quale sappia di doversi trovare di fronte a chi sia considerato tuttora, secondo vecchie e cancellate concezioni di altri tempi, sottoposto a sudditanza speciale in condizioni di dipendenza particolare che menomi la sua qualità di cittadino e l'esercizio dei suoi diritti di cittadino.

Per questo la questione che illustro è questione fondamentale. Riflettetevi anche voi, anche se non accettate che nulla sia messo in discussione, anche se fra poco voterete, perchè avete un interesse politico a votare. Votate pure, ma riflettete tuttavia sull'importanza profonda della questione che ora viene posta davanti al Parlamento e davanti al paese, che è la garanzia della legge nella pubblica amministrazione e nel suo ordinamento. Interessa a tutti i cittadini, interessa ai pubblici dipendenti, che non sono pochi, visto che le tabelle, visto che i riferimenti che ci date parlano di oltre un milione (e con le famiglie non si tratta di poca parte della cittadinanza del nostro paese). E non crediate di mostrare sollecitudine per questa vasta categoria con l'usare di un parallelismo, se non di un collegamento fra stato giuridico e trattamento economico, che sempre hanno usato i governi, che hanno voluto imporre la loro supremazia nell'organizzazione dello stato giuridico dei pubblici dipendenti, che non è da giudicarsi troppo benevolmente. Nel 1908, di questi parallelismi e di questi collegamenti, Filippo Turati diceva: « quel parallelismo (tra trattamento economico e stato giuridico) confesso che ha per me qualcosa di ripugnante (questa fu la sua parola). Mi ha l'aria di domandare, contro pagamento, il diritto di primogenitura degli impiegati, la loro squalifica di cittadini ». E la legge allora in discussione poteva rappresentare, rispetto alla situazione di diritto anteriore, un ben maggiore passo avanti, seppure insufficiente e reazionario in molte

parti, come denunciava con queste medesime parole Filippo Turati in quel dibattito, che non questa vostra proposta, che oggi discutiamo, rispetto all'ordinamento costituzionale vigente.

L'ordinamento costituzionale richiede che la materia sia regolata per legge. Al di là dell'ordinamento costituzionale espresso e scritto, i principi democratici richiedono che la materia sia regolata per legge.

A questo punto (già lo immagino) voi potreste dire: sta bene, perchè fare tanto chiasso, la legge è salva, è una legge che noi facciamo, è una legge che delega; ma nella sovranità del Parlamento; nessun dubbio che la competenza sia del legislativo, per la delega.

Fermiamoci un momento su questo punto. Non stiamo alla legge in senso formale, ma guardiamo la questione in senso sostanziale. Abbia pure il decreto delegato gli stessi effetti che la legge votata dal Parlamento, ma tutto l'andamento storico, tutto il processo politico e sociale, per cui dal potere pieno del *ius imperii* della supremazia della pubblica amministrazione si passa al concetto di stato giuridico che già modifica l'antecedente criterio, ci impongono la legge, ci impongono la norma che questi rapporti siano regolati per legge.

Vi è un passaggio dal quale voi ora volete camminare a ritroso. Se la norma dell'articolo 97 ebbe un valore polemico rispetto ai sistemi fascisti e per essi, in particolare, alla legge 31 gennaio 1926, n. 100 — sta bene, ammettete che abbia sapore polemico, — nei riguardi dell'articolo 97 dell'Costituzione, questa vostra legge che vuole restituire per la via della finestra, se non più per quella della porta, la medesima competenza al Governo a cui fu tolta, va, quindi, contro la Costituzione, che ha voluto togliere all'esecutivo questa competenza per attribuirgli al legislativo.

Prima ancora della Costituzione, al tempo dei lavori preparatori, in tempo non sospetto per impostazioni di parte, non pareva dubbio il cammino da seguirsi in questa materia. Mi permetto di ricordare a me stesso un documento che è rimasto nella storia dei nostri studi costituzionali come la prova di una ricerca obiettiva alla quale concorsero uomini di parti politiche diverse o di nessuna parte politica militante, ma studiosi di diritto, alti funzionari dello Stato, alti magistrati: intendo alludere a quella commissione di studio per la riorganizzazione dello Stato che svolse i suoi lavori presso il Ministero della Costituente prima che l'Assemblea Costituente iniziasse i suoi lavori e a cui diedero

il loro contributo onorevoli colleghi che in parti diverse della Camera siedono ora sui banchi di quest'aula. Vuole il caso che a questo proposito mi sia dato citare nomi dei quali nessuno è di nostra parte, ma il presidente della prima sottocommissione onorevole Boeri, repubblicano, di parte governativa, il presidente della seconda sottocommissione, Piga, altissimo e degnissimo magistrato, l'avvocato dello Stato Giuseppe Matteucci, che stendeva un'altra relazione su questo argomento. Nella relazione generale della seconda sottocommissione il presidente Piga osservava che studiando l'andamento anteriore, si nota un'alternanza fra l'esecutivo e il legislativo nell'esercizio della competenza dei poteri regolatori dello stato giuridico dei pubblici dipendenti e dell'ordinamento dei pubblici uffici. Questa alternanza coincide con l'alternarsi di regimi parlamentari o di regimi assolutistici. Con i primi è il legislativo ad esercitare queste funzioni, coi secondi è l'esecutivo. Da ciò nessun dubbio. In quella commissione, della quale facevano parte uomini di parte politica diversa, e alcuni che erano soltanto studiosi, soltanto giuristi, magistrati, funzionari dello Stato, nessun dubbio che nel nuovo ordinamento costituzionale al legislativo in via esclusiva dovessero essere affidati questi poteri e questa competenza. E così fu fatto, come vedremo fra poco.

Ma siccome vero era, e profondo il rilievo del presidente Piga sull'alternarsi dell'una e dell'altra fase, voi ora volete alternare, e lasciare la fase costituzionale, la fase del legislativo, per tornare all'esecutivo. Come è venuto l'esecutivo a riavere questi poteri? Signori del Governo, con una delega, per cominciare, e giungere all'infausto decreto 30 dicembre 1923, e poi con la nuova regolamentazione della legge 31 gennaio 1926.

Preferiremmo che vi fermaste prima del 30 dicembre 1923, prima dell'esercizio dei poteri delegati; ma non vi potete sottrarre, checché risponciate alla nostra pregiudiziale, non vi potete sottrarre al manifesto giudizio che voi seguite questa alternanza, che voi volete ritornare all'esecutivo dal legislativo, come fu giustamente giudicato e come è storicamente avvenuto in diversi regimi costituzionali.

Ho citato l'onorevole Boeri, che era il presidente della prima sottocommissione, ma la relazione la stendeva insieme all'avvocato Rizzo, (che l'onorevole Bozzi conosce e che gli è prossimo parente in quanto ad appartenenza a partito politico) i quali insieme di-

cevano testualmente: « La delega legislativa al Governo può essere ammissibile solo per singoli casi e materie determinate ed in ogni caso escludendone le materie rinviate dalla Costituzione alla legge ».

Ci rivedremo fra poco per questa formula, che è del suo amico e degno studioso di diritto Giovan Battista Rizzo, insieme al suo amico onorevole Giovan Battista Boeri, anch'esso degno studioso di diritto. Ci rivedremo fra poco, perché su una questione dovremo chiarire il nostro pensiero, e cioè che cosa vuol dire « materie rinviate dalla Costituzione alla legge ». E il Presidente Piga e la sottocommissione sono stati unanimi « nel senso che occorre reagire »: non soltanto con una norma dalla quale poi si possa derogare, tornando all'antico attraverso una delega compiacente; no: « occorre reagire alla tendenza accentratrice della potestà di organizzazione dell'amministrazione dello Stato nel potere esecutivo. Bisogna esigere l'intervento del Parlamento con la riserva costituzionale della legge »; nel senso cioè esplicito e preciso che la riserva costituzionale significhi che qui ha da provvedere il legislativo e non l'esecutivo. E aggiungeva poi quel giudizio su quell'alternanza di cui poco prima ho parlato: alternarsi delle competenze nel legislativo o nell'esecutivo a seconda dell'alternarsi dei regimi parlamentari o dei regimi (diceva il presidente Piga) assolutistici. E continuava: « Rimettere all'apprezzamento insindacabile del potere esecutivo la disciplina dello stato giuridico degli impiegati, sarebbe in contrasto con le esigenze di una vera democrazia ».

In sostanza « la sottocommissione ha espresso concordemente l'avviso che lo stato giuridico del personale dipendente dalle amministrazioni statali non possa essere disciplinato che dalla legge ». « Solo così, circoscrivendo rigidamente i confini della potestà discrezionale dell'amministrazione, è possibile garantire all'impiegato il rispetto dei suoi fondamentali diritti ».

Non sono dunque cose nuove e nemmeno eresie quelle che da parte nostra si dicono a proposito di questo vostro disegno di legge. « La disciplina normativa dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione dello Stato deve essere compito del potere legislativo », affermava l'avvocato dello Stato Giuseppe Matteucci nella sua relazione, facendo riferimento alla situazione del vecchio statuto albertino che, con l'articolo 6, nella sua indeterminatezza, pur consentiva di ritenere una pienezza di poteri e di funzioni dell'esecutivo in questo campo, per poi

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1954

osservare che nel 1908 per la prima volta si fosse giunti alla regolamentazione della materia per legge, per tornare poi addietro col decreto delegato 30 dicembre 1923, n. 2060, e poi codificare tale sistema con la legge n. 100 del 1926. E concludeva che tale sistema è incompatibile con l'ordinamento democratico che allora si andava instaurando: anzi, che un tale sistema, « in regime di vera democrazia, non potrebbe essere tollerato ».

Non mi dilungherò in altre citazioni per non far perdere tempo alla Camera, ma quelle che ho fatto mi sembrano sufficienti per indicare come non si possa dire: non ce lo proibisce nessuno; il potere rimane al Parlamento che lo delega all'esecutivo.

Non potete dire questo per salvarvi dalla denuncia di incostituzionalità, perché voi vi mettete per il cammino opposto a quello segnato dalla Costituzione, perché con la Costituzione si volle togliere all'esecutivo ciò che all'esecutivo voi volete ridare, e fu chiaramente individuato il perché si deve togliere all'esecutivo ciò che comunque voi all'esecutivo volete dare, e non lo potreste secondo il nostro ordinamento costituzionale. Voi vorreste ritornare indietro, ma la Costituzione ve lo impedisce.

Quando in Commissione si discusse la questione, da parte di qualche collega, illustre docente di diritto (forse abituato ad insegnare quel diritto che insegnava prima nel 1948) si oppose che in fondo si trattava di una delegazione su una materia che, in passato, fu esclusivamente pascolo del potere esecutivo. Quel collega si dimenticava proprio quello che era successo nel tempo.

Filippo Turati, nel 1908, parlava di 50 anni per i quali si era tentato di risolvere la questione dello stato giuridico degli impiegati dello Stato senza riuscire a risolverla, e del progetto allora in discussione parlava come del ventisettesimo o ventottesimo su questa materia, che non era mai divenuto legge, fino a quel progetto approvato, che sarebbe diventato la legge 25 giugno 1908, n. 290. Giovanni Giolitti più prudente o più preciso, non so, parlava poi non di 50, ma di 38 anni, non di 27, ma di 11 progetti. Mi pare che siano sufficienti. Accetterei, comunque, questa cifra minore, ricordando per forza l'onorevole Giolitti, perché egli più volte intervenne nel dibattito su quel disegno di legge. E, senza fare minimamente torto alla competenza dell'onorevole Tupini e dell'onorevole Lucifredi in questa materia, non si può non rilevare, riandando a quei tempi, come allora il Presidente del Consiglio e ministro dell'in-

terno, ³Giolitti, discutendosi lo statuto giuridico dei pubblici funzionari, era presente nel Parlamento e prendeva la parola continuamente per replicare alle proposte ed alle osservazioni e perfino alle interruzioni che venivano fatte. Ora, questa è diventata una materia tecnica e l'onorevole Presidente del Consiglio, che è anche ministro dell'interno, non se ne occupa. È un segno della differenza dei tempi.

TUPINI, *Ministro senza portafoglio*. Ora vi è un ministro apposta.

LUZZATTO. Ho detto senza ingiuria alla sua competenza. Una volta si riteneva che questa materia impegnasse la politica del Governo e che quindi richiedesse la presenza in Parlamento del Presidente del Consiglio. Anche perché la vita del Parlamento, allora, per i governi, era un'altra cosa, diversa da quella di oggi, e l'opposizione era valutata assai diversamente di quanto non si faccia oggi, per cui si vuole iniziare un dibattito col presupposto di non accettare nulla.

TUPINI, *Ministro senza portafoglio*. In quella discussione alla quale ella si riferisce parlarono otto parlamentari, tutti della opposizione e nessuno della maggioranza; dopo di che la legge passò.

LUZZATTO. Parlò il Presidente del Consiglio a più riprese.

TUPINI, *Ministro senza portafoglio*. Ripeto: qui v'è un ministro apposta.

LUZZATTO. Nel prendere la parola in quel dibattito, Giovanni Giolitti precisava il fatto nuovo della autolimitazione che il Governo si poneva col proporre un disegno di legge; la limitazione che la regolamentazione per legge della materia avrebbe portato all'attività amministrativa dei successivi governi. E quando dall'opposizione gli si contestava il carattere limitativo dei diritti degli impiegati, di talune disposizioni, egli replicava, nella seduta del 17 giugno 1908: « Lo scopo di questa legge è quello di dare unicamente delle garanzie, perché oggi, se questa legge non fosse approvata, il Governo continuerebbe ad avere poteri illimitati in virtù dei suoi regolamenti, e sarebbe libero di fare tutto quello che crede. Tutto ciò che è stabilito in questa legge è in tutto e per tutto una diminuzione dei poteri del Governo. E più oltre diceva: « In questo disegno di legge non vi è assolutamente niente di nuovo, nulla che già non esista. Non contiene che delle limitazioni al potere; che attualmente è illimitato nel Governo, di disciplinare i pubblici uffici ». E il 19 giugno diceva: « Questa legge stabilisce un

limite assoluto all'arbitrio del Governo». Questo avveniva nel 1908, e poteva anche rappresentare un passo avanti, perché sino allora con una lata interpretazione dello statuto albertino, del suo articolo 6, nessuna limitazione aveva l'amministrazione; essa stessa provvedeva a regolare lo stato giuridico dei dipendenti statali, e gli organici dei pubblici impieghi. Il Parlamento approvò il disegno di legge che divenne legge 25 giugno 1908. Il fatto stesso che fosse promulgata una legge pose un limite ai poteri dell'amministrazione; e il Governo fu costretto a rimanere nei limiti della legge. Tuttavia questi limiti dispiacquero a chi voleva invece accrescere i poteri dell'esecutivo. Il decreto legislativo 30 dicembre 1923 stabilì un nuovo statuto degli impiegati civili delle amministrazioni dello Stato, composto di 127 articoli... (*Interruzione del Ministro Tupini*). Lo spero. Spero che sia un'altra cosa, ma per me è già abbastanza, per non poterlo consentire, che sia qualcosa che cammina su un medesimo sentiero, su un medesimo principio che ha la radice ugualmente nella delega. Allora c'erano i pieni poteri. Adesso, la delega è secondo voi consentita dall'articolo 76 della Costituzione, se lo è (ne riparleremo fra poco), ma è la stessa radice, lo stesso cammino, il medesimo indirizzo, lo stesso moto di alternanza: da un lato la legge nel 1908, dall'altro il decreto nel 1923; poi di nuovo per la legge nel 1948. Ed ora, nel 1954, dovremmo tornare con moto pendolare dall'altra parte? Non siamo d'accordo, e vi consigliamo di rifletterci prima di farlo.

Dopo la legge del 1923 abbiamo la legge 31 gennaio 1926, n. 100, che regola fondamentalmente la competenza dell'esecutivo in un sistema accentratore che all'esecutivo dava questo ed altro.

Si giunse al 1948, cioè alla Costituzione. L'onorevole sottosegretario in Commissione ha detto: la Costituzione nulla fa se non tornare alla situazione precedente, cioè a quella del 1908. Mi consenta, onorevole sottosegretario, di restare dell'avviso che nella Costituzione vi è qualcosa di più, come dimostrano le parole del relatore per la maggioranza, onorevole Bozzi, che ho premesso allo svolgimento di questa pregiudiziale di incostituzionalità.

Se nella nostra Costituzione è entrata la pubblica amministrazione mentre non era nello statuto albertino, se vi è una sezione della Carta costituzionale che di essa si occupa e la regola, se vi sono due articoli della Costituzione che contengono un rinvio alla legge, vi

è qualcosa di più che non la situazione di diritto del 1908. Con il precetto costituzionale sancito nell'articolo 97 l'intera area, e non solo quella che era stata nel 1908 regolata con legge, è riservata alla legge; e il fatto che tutto ciò entri nella Costituzione ha pure un suo rilievo: stabilisce un indirizzo, se volete interpretarlo come tale, stabilisce — a nostro avviso — un limite, per l'efficacia normativa del precetto costituzionale, segna posizioni di rilevanza costituzionale che prima non esistevano. L'ordinamento costituzionale del 1948 è diverso dall'ordinamento precedente: innova non soltanto rispetto alla situazione di diritto successiva al 1923 ed al 1926, ma anche rispetto alla situazione anteriore, in questo campo. Quello che il relatore per la maggioranza ha indicato nella sua relazione come carattere istituzionale è nel contempo, perché incluso nella Costituzione, rilievo costituzionale.

A questo punto voi potreste anche dirmi che io parlo di Costituzione in generale, di principi, di sistema o di ordinamento costituzionale italiano. Ho preferito fare questo, senza citare che talune norme a titolo di riferimento, perché credo che l'insieme dell'ordinamento costituzionale abbia un peso e ad esso non si possano impunemente voltare le spalle. Se volete che io citi gli articoli, lo farò: infatti non è giusto limitarsi a parlare di ordinamento costituzionale nel suo insieme senza fare un riferimento alle norme precise. Per altro giova tener presente l'insieme del sistema e poi far riferimento alle norme precise ed intenderle nel loro significato concreto.

Ecco le norme: articoli 95, 97, 98, e 28 che, circa la responsabilità, richiede determinazione di funzioni cui la responsabilità consegua. L'addentellato è pacifico. Degli articoli 97 e 98 ho già fatto cenno e di essi mi occuperò poi in particolare; ma vi è anche l'articolo 95, che è connesso con il 97: infatti, se non ci fossimo preoccupati di non far nulla che potesse ritardare od esserci addebitato come ritardo, in via logica avremmo dovuto avanzare una richiesta di sospensiva, perché non si può provvedere in nessun modo — prescindiamo per ora dalla delega — al disposto generale di cui tratta l'articolo 97 della Costituzione, bellamente ignorando che vi è un precetto di normazione nell'articolo 95, che di necessità precede. Voi sapete a che cosa alludo: l'articolo 95 è quello che stabilisce l'ordinamento del Governo e dei ministeri, e che al suo ultimo comma prescrive: « La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'orga-

nizzazione dei ministeri ». « La legge »: richiamata in questo e nell'articolo 97 nello stesso identico modo.

E per questo a che punto siamo? Perché se si deve riordinare e stabilire l'amministrazione, si dovrebbe cominciare dal grande quadro e sapere come sono regolati i ministeri. Su questo presentaste alla precedente legislatura un disegno di legge regolatore, non chiedeste la delega. Parve evidentemente anche a voi che sarebbe stato addirittura umoristico che ove la Costituzione dice che la legge regola i ministeri, il Consiglio dei Ministri chiedesse la delega a regolare da se medesimo.

Però, guardate che soltanto umoristico non è. Se lo potete fare oggi per lo stato giuridico dei dipendenti, lo potreste fare domani chiedendoci di delegarvi ad organizzare da voi Consiglio dei ministri e ministeri. Non pensaste per altro a chiederci la delega; ci portaste il disegno di legge nella precedente legislatura. Era un disegno di legge parziale. Evidentemente, arrivare a stabilire il numero dei ministeri vi avrebbe messo in soverchio imbarazzo: il numero dei ministri, il numero dei sottosegretari sono cose da lasciare elastiche, per risolvere i problemi che si pongono quando si deve formare un nuovo governo. Il disegno di legge non giunse alla fine del suo itinerario legislativo per il termine sopravvenuto di attività dei due rami del Parlamento.

Passato un anno e mezzo dalle elezioni del 7 giugno 1953, di questo disegno di legge non si è più parlato. Ora vi interessa avere la delega per lo stato giuridico dei dipendenti dello Stato. Ma di quest'altro disegno di legge non ci parlate. Anche se in questo caso il mio argomentare diventa una riduzione all'assurdo, dà tuttavia vigore a ciò che vi dico. Anche per la riorganizzazione della Presidenza del Consiglio e dei ministeri volete chiederci una delega domani? Legalmente è la medesima cosa.

TUPINI, *Ministro senza portafoglio*. Secondo l'ampiezza.

LUZZATTO. Naturalmente: si comincia con una foglia, e, foglia dopo foglia, il legislativo può andare a dormire, e l'esecutivo si fa le leggi che gli fanno comodo. E l'ultima delle materie in cui l'esecutivo dovrebbe arrogarsi questo potere è quella dove esso è direttamente in causa, dove si tratta della sua supremazia, della sua potestà discrezionale, del suo imperio, perché in uno stato di diritto, non secondo imperio ma secondo legge sono regolati questi rapporti.

Ora le norme che io ho citato, e particolarmente gli articoli 97 e 98 hanno un riferimento diretto e concreto nella stessa Costituzione con il limite alla facoltà di delega. Prima di tutto, perché? Perché la delega è una eccezione. All'onorevole Lucifredi la delega piace ed egli contesta che sia una eccezione: nella nostra Costituzione essa è prevista, egli dice, e quindi posso farne l'uso che più mi fa comodo. Il fatto è che nella nostra Costituzione la delega è prevista come eccezione. Ne fu fatta dichiarazione esplicita, ed ella, onorevole Lucifredi...

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Non c'ero.

LUZZATTO. Questo non cambia il valore di ciò che fu deliberato. Ella contesta oggi il chiaro significato anche letterale della norma dell'articolo 76. Io non so perché adesso parlando della Costituzione sia invalsa questa abitudine di dire che non bisogna guardar troppo per il sottile e che una parola può valere l'altra.

Mi avevano insegnato un tempo che le norme giuridiche s'hanno da interpretare secondo il loro significato quale si desume dal sistema e dai principi ed anche secondo il loro tenore letterale, perché dove il legislatore, in questo caso costituente, disse ad un modo, deve ritenersi che abbia detto così perché voleva dire così e non diversamente.

Su questo punto della eccezionalità della delega legislativa, poi, vi fu alla Costituente un intervento specifico e preciso, tanto preciso che non mi pare possa aversi dubbio in proposito.

L'articolo 76 della Costituzione dice che « l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo, se non... ». L'onorevole Lucifredi interpreta tale dizione in senso positivo affermando che la delega è prevista e pertanto è giusto valersene. Ma perché, dunque, è aggiunto quel « se non »? A comprendere esattamente la *mens legis* ci soccorrono i resoconti dei lavori preparatori. Nella seduta del 20 dicembre 1946, in seduti seconda sottocommissione, un deputato alla Costituente chiese la ragione di una tale forma involuta e negativa dell'articolo 76. Il presidente della sottocommissione rispose che gli pareva essere « più opportuno stabilire prima che non è ammessa la delega e quindi parlare delle eccezioni ». Onorevoli colleghi, ho citato testualmente. Aggiungo che alla risposta del presidente non seguì nessuna obiezione. Accettata la formula, si passò ad esaminare il modo come le eccezioni potevano essere indicate.

Vi è qualcuno cui dispiace che si parli di eccezione, ma è chiaro che di eccezione si tratta. E se eccezione è, eccezionalmente essa deve essere giustificata, altrimenti improprio ne è l'uso. Non può, dunque, il Governo, assumere che la Costituzione prevede la possibilità di valersi della delega e pretendere pertanto di valersene senz'altro: se ne può valere solo eccezionalmente, e, laddove l'eccezionalità non ricorra e non sussista, l'uso delle delega rappresenta una violazione del sistema costituzionale vigente.

Penso insomma, che anche nell'uso delle facoltà discrezionali costituzionali valga — se è permessa la trasposizione di termini che appartengono ad altro settore del diritto — il concetto dello sviamento di poteri che è vizio dell'atto. Se quello che è eccezionale non si usa in caso eccezionale, l'uso stesso non è legittimo, in questo caso non è costituzionalmente legittimo.

Esaurito il primo punto che riguarda l'ordinamento generale del sistema costituzionale, passo al secondo punto della mia dimostrazione (impossibilità ed incompatibilità della delega nella materia in esame), cui seguirà la terza ed ultima parte (incompatibilità della delega specifica del disegno di legge sottoposto).

La delega non può aversi in questa materia in quanto gli articoli 95 e 97 della Costituzione, facendo riferimento ad una legge (e non importa se ciò è in polemica o in contraddizione con determinati ordinamenti precedenti), fa esplicitamente riferimento al legislativo, sottraendo conseguentemente la materia all'esecutivo. Se dunque il Governo vuole ora, tramite una legge comune, ciò che la legge costituzionale non gli ha voluto dare; è evidente che esso va contro il precetto della Costituzione medesima.

Ma in proposito vi è anche una norma specifica.

È stato osservato da parte della maggioranza che l'articolo 76 è quello che regola l'istituto della delega legislativa e che, d'altronde, in esso non vi è nessuna indicazione di materia per le quali la delega non sia ammessa.

In verità, della cosa si era parlato proprio in sede di discussione su questo articolo, ed intervenne perfino una votazione, anche se, in sede di coordinamento, la traccia di tale discussione e votazione si disperse. Purtroppo, inconvenienti siffatti accaddero in più articoli attraverso il successivo coordinamento. Comunque è vero che nell'articolo 76 non è compreso, nell'ultima stesura della Costituzione alcuna indicazione di materia. Ma da

ciò a dire che nessuna limitazione di materia vi sia ci corre: vi sono alcune materie per cui la delega non è costituzionalmente ammissibile. Certamente le leggi costituzionali dell'articolo 138, per cui l'articolo 138 medesimo stabilisce un determinato itinerario legislativo di formazione della legge in Parlamento, che preclude la possibilità della delega.

Quando, quindi, voi dite che alla delega non v'è eccezione, sbagliate, perché una eccezione alla delega nell'articolo 138 v'è, anche se non è contenuta nell'articolo 76.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Onorevole Luzzatto, spero non si riferisca a me, perché io ho detto: eccettuati i casi di riserva costituzionale.

BOZZI, *Relatore per la maggioranza*. Noi lo abbiamo affermato per le leggi ordinarie, onorevole Luzzatto: non per quelle costituzionali.

LUZZATTO. Ma anche questo non è esatto, onorevole relatore, perché nell'articolo 80 vi sono alcuni casi di norme positive di diritto e sono i casi di trattati che modificano leggi dello Stato. E non è forse una attività normativa quella di trasferire in legge dello Stato un trattato, venendo con ciò di conseguenza a modificare leggi anteriori che, se non per legge, non possono essere modificate?

Perciò, onorevole Lucifredi, vi è l'articolo 138: ella lo ha detto, ma nella relazione non è menzionato; l'articolo 80 nella relazione è menzionato, ma impropriamente, e va aggiunto all'articolo 138. In altri articoli dunque vi sono di queste esclusioni, vi sono di queste limitazioni. E, a proposito del procedimento dei lavori parlamentari, vi è una norma, ed è quella dell'articolo 72, ultimo comma. Onorevole Bozzi, ella nella sua relazione se ne è spacciato in breve, dicendo che non metteva neppure conto di andare a considerare se fosse o no compreso questo disegno di legge in quelli per cui la procedura non possa essere consentita in quanto l'articolo 72, ultima parte, si riferisce esclusivamente al procedimento abbreviato in Commissione.

BOZZI, *Relatore per la maggioranza*. Tanto bastava.

LUZZATTO. Se mi permette le rispondo, perché non sono convinto di ciò che ella troppo affrettatamente ha enunciato.

Nei lavori preparatori della Costituzione, anche qui ci si trova in una curiosa situazione, giacché l'articolo che è uscito non è poi stato quello che era stato elaborato, perché l'ultimo comma, nel testo che era stato discusso,

non parlava di procedura normale, ma si riferiva al procedimento previsto dal primo comma dell'articolo stesso. Di conseguenza non si discusse il caso già in esame perché si faceva espresso riferimento alla procedura del primo comma. Era scritto: « Il procedimento preveduto dal primo comma non può essere derogato »; divenne invece poi: « la procedura normale deve essere sempre seguita ».

Di conseguenza, anche qui, se si cambiò, si cambiò per qualche cosa; e tutto rende legittima la ricerca della differenza tra il primo e il secondo termine usato. Ma oltre a ciò e a parte ciò, ammettiamo pure che in quest'articolo si voglia parlare soltanto di questo; ma, da che mondo è mondo, nel più sta il meno, e se si ritiene non sia possibile che il Parlamento possa demandare alle sue Commissioni l'approvazione di un determinato progetto e si richiede l'approvazione di esso in Assemblea plenaria, a noi pare che *a fortiori* non sia ammesso in quei casi di demandarne l'approvazione e la stessa formulazione ad altro organo, nel caso il Governo.

Non ditemi che è troppo implicita una interpretazione di questo genere.

Nei lavori di quelle commissioni di studio cui mi sono riferito si disse sempre con estrema chiarezza che, sia ove fosse detto, sia ove non fosse detto espressamente, sempre avrebbe dovuto ritenersi che, per taluni determinati campi, alla delega non vi era possibilità di pensare.

Se, in più, noi troviamo nella lettera della Costituzione una norma restrittiva delle variazioni di procedura parlamentare di formazione del testo di legge, io credo che a maggior ragione possiamo essere certi che altre forme di deroga ben più rilevante dal procedimento normale in quel caso non siano ammesse. E nell'articolo 72 sono elencati i casi nei quali si deve far luogo alla procedura normale e, fra gli altri, si parla della materia costituzionale.

A questo proposito, già l'Assemblea Costituente si cominciò a domandare, e l'onorevole Gullo in particolare pose la questione: vogliamo intenderci? Che cosa si intende per materia costituzionale?

Si ebbero un paio di risposte divergenti, dal Presidente dell'Assemblea Costituente e dal presidente della Commissione, l'onorevole Ruini; dopo di che si concluse che non era quella la sede per definire che cosa si dovesse intendere con quella indicazione.

Certo è che da quella breve discussione emerse che non si intendeva riferirsi alle leggi di revisione costituzionale: quelle sono regolate dall'articolo 138 e non vi era bisogno di farne menzione all'articolo 72.

L'onorevole Ruini parlò di leggi che richiedono l'approvazione con maggioranza qualificata, ma poi egli stesso disse che non si poteva fare tale riferimento, e non se ne trova traccia nel testo definitivo della Costituzione.

I commentatori non vi hanno sprecato molto fiato. Cito fra tutti il testo che abbiamo più sovente sotto mano perché compilato da nostri tanto solerti e preparati collaboratori nel lavoro parlamentare: il commento di Falzone, Palermo e Cosentino. Nessun dubbio: quando questi commentatori arrivano all'articolo 72, dicono: materia costituzionale, che non è la legge costituzionale di cui all'articolo 138, ma che ha riferimento alle leggi cui la Costituzione fa rinvio.

E il Presidente dell'Assemblea Costituente, a quella domanda dell'onorevole Gullo, aveva in questo senso fatto un accenno.

Materia costituzionale non è la legge di revisione costituzionale, né di modificazione, né di integrazione della Costituzione, che va soggetta a quelle particolari forme di approvazione. Quella è detta nella Costituzione « legge costituzionale ».

E vi sono numerosi articoli della Costituzione nei quali si parla di legge costituzionale. Perché vi è dunque questa differenza, se essa non ha un significato? Oltre che all'articolo 138, si parla di legge costituzionale all'articolo 132 (prima parte), all'articolo 137, alla disposizione transitoria XI, alla disposizione transitoria XVI. Invece, all'articolo 72 non si parla di legge costituzionale, ma di leggi in materia costituzionale.

Fu chiesto, a questo proposito, quale ampiezza debba darsi ad un riferimento di questa natura; e fu fatto riferimento anche ad altre deleghe legislative che però furono deliberate dal Parlamento. Il caso attuale è profondamente diverso. Innanzi tutto, le altre deleghe, date qui, che concernono singoli ministeri, sono tutte deleghe di coordinamento, deleghe al testo unico: per le poste, per i telefoni, per il Ministero del lavoro. Questa è la struttura di quelle deleghe.

Inoltre, in questo caso, vi è quel dato sul quale mi sono (io credo) abbastanza soffermato nella prima parte di questo mio svolgimento, perché io lo debba richiamare: e cioè la portata di quel riferimento alla

legge che nell'articolo 97, del tutto parallelamente all'articolo 95, è contenuto.

In altri casi si tratta bensì di attuazione costituzionale, di corrispondenza a precetti costituzionali, ma in quanta parte della nostra legislazione il medesimo carattere si riscontra? Nel caso dell'articolo 97, invece, v'è il rinvio significativo, espresso alla legge per determinati fini, che sono quei fini cui dianzi accennavo, di sottrarre cioè all'esecutivo ciò che nelle mani dell'esecutivo potrebbe rappresentare un esercizio eccessivo di poteri, un potere dominante la posizione del dipendente che allo Stato presta la sua opera: per limitare quel carattere di supremazia che ha — e non può non avere — il rapporto con la pubblica amministrazione, è stabilito il limite della legge. Ciò è stabilito dall'articolo 97 in collegamento con l'articolo 98, e dalla norma fondamentale che in esso è contenuta, che il pubblico dipendente cioè non presta la sua opera a un determinato governo, o, peggio, a gruppi politici determinati, ma è al servizio esclusivo della nazione. E nazione è cosa diversa dal governo che temporaneamente eserciti in essa il potere esecutivo.

Quanto al terzo punto — e vi vengo senz'altro perché cerco di abbreviare per quanto più possa le ragioni che ho il compito di esporvi — questo disegno di legge è incompatibile con la Costituzione (articolo 76) perché non corrisponde ai requisiti che in quell'articolo sono indicati per le delegazioni di funzioni legislative al Governo.

Voi sapete come l'articolo 76 richieda che la legge di delega stabilisca tempo determinato, oggetto determinato, principi e criteri direttivi, cui l'esecutivo, nell'esercizio dei poteri delegati, debba attenersi.

Vi sono queste condizioni in questo caso? Consentiteci di ritenere che esse radicalmente manchino.

Vi è il tempo di un anno e voi, signori del Governo, nelle deleghe che negli ultimi periodi si sono infittite, ci avete abituati a questo periodo di un anno, che non corrisponde mai a ciò che in effetti poi ha luogo. Un anno è ormai il tempo divenuto abituale per le deleghe legislative, un anno è il tempo che regolarmente non vi basta neppure ad emanare singoli provvedimenti circoscritti, nonché provvedimenti di questa ampiezza.

Comunque, costituzionalmente, formalisticamente, se a questo voi volete ridurre le cose, il tempo c'è. Vi è l'oggetto? Non all'articolo 1, forse all'articolo 2. All'articolo 1 vi è tale ampiezza, tale serie di oggetti...

BUBBIO. Vi sono 17 commi.

LUZZATTO. All'articolo 2. All'articolo 1 — dicevo — l'oggetto è di tale ampiezza che oggetto non è, è un vasto settore dei rapporti che possono essere così regolati, è quella che fu detta materia. Ed anche qui la Costituzione disse oggetto in luogo di materia, sapendo la modifica che apportava per vieppiù limitare il concetto. Ma — dice il relatore e l'onorevole Bubbio in questo senso interrompe: — gli oggetti vi sono, vi sono 17 numeri all'articolo 2. Già: curioso questo testo di legge che voi ci portate, e fra l'altro ce lo portate perché noi non sappiamo fare le leggi: il Parlamento non è idoneo a fare le leggi, quando è materia così specifica che richiede approfondimento, ci vogliono gli uffici legislativi dei ministeri, i quali uffici legislativi dei ministeri ci sfornano questi progetti nei quali la dizione è così precisa da non sapere perché un termine si usa in luogo di un altro.

All'articolo 2, a stare agli intendimenti dei proponenti, non avrebbero dovuto esserci gli oggetti, ma i criteri. L'articolo 1 dice: « Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti, aventi valore di legge ordinaria, disciplinanti il nuovo statuto degli impiegati civili dello Stato, con l'osservanza dei principi della Costituzione e dei criteri direttivi stabiliti nell'articolo seguente ». Quindi, l'oggetto, secondo il proponente, è nell'articolo 1 (e non c'è) e nell'articolo 2 dovrebbero esservi i criteri direttivi che l'articolo 76 della Costituzione richiede, e non ci sono.

Voi ci venite incontro, cercate di rispondere alle nostre obiezioni dicendo: no, i 17 punti dell'articolo 2 sono la determinazione dell'oggetto. Ne posso convenire; sono oggetto, al massimo i limiti dell'oggetto per taluni casi: criteri non sono.

Se avete sostenuto che nella Costituzione si usano le endiadi, si dicono due parole per sprecare carta ed esprimere un unico concetto, voi non potete, spero, sostenere che vi sia il fenomeno opposto, cioè un'unica parola che ha due caratteri distinti e che si adoppia a seconda che vi faccia comodo, cioè che sia « oggetto » e sia « criteri ».

Onorevoli colleghi, decidiamoci, se è « oggetto » prendiamo per buono che questo oggetto vi è; ma il « criterio » dov'è? Perché non può essere al tempo stesso bianco e nero, non può fare la parte del cavallo e del cavaliere: se fa la parte dell'oggetto, ci lasciate alla ricerca dei criteri.

E poi, l'articolo 76, con quella che l'onorevole Bozzi chiama endiade, parla di « principi

e di criteri»; e per spiegare perché l'endiade vi sia, l'onorevole relatore ricorre a una terza parola, e quella che dovrebbe essere sempre la medesima cosa, non più principî né criteri, ma la chiama « norma direttiva ».

Mi permetto di ritenere che i « principî » siano diversi dai « criteri », che la Costituzione indichi due termini per intendere due concetti, e che soprattutto « norme direttive » sia un terzo concetto.

Onorevole Bozzi, lasciamo le « norme » e stiamo ai « principî » e ai « criteri ». Adesso avete trovato la teoria dell'endiade. I vostri uffici legislativi del Ministero, per fare una legge in questa materia, ritenevano per altro che fossero due cose diverse, perché separatamente parlano di « principî » e di « criteri »: i principî all'articolo 1, i criteri all'articolo 2 dove, invece, secondo il relatore, sta « l'oggetto »: perché nell'articolo 1 è detto « con l'osservanza dei principî della Costituzione e dei criteri direttivi stabiliti nell'articolo seguente ».

Se i « principî della Costituzione », per voi, corrispondono al precetto costituzionale che siano indicati nella legge di delega i principî cui debba attenersi il legislatore delegato, signori del Governo, io devo sommestamente osservare che noi non possiamo essere di questo medesimo avviso.

Principî costituzionali: ci ha detto l'onorevole Lucifredi in Commissione: se non l'avessimo messo avreste strillato. Non so se avremmo strillato, certo non abbiamo niente in contrario a che lo abbiamo messo. È ovvio, non avreste potuto non intenderlo, sia affermandolo esplicitamente, sia intendendolo ovviamente implicito. È chiaro che nell'attività legislativa delegata il Governo deve rispettare i principî della Costituzione. Noi ameremmo supporre che il Governo dovrebbe rispettare i principî della Costituzione non soltanto nell'attività legislativa delegata ma in ogni sua attività, anche di ordine non legislativo. Ma, se c'è bisogno di prescrivere quest'osservanza cui sempre è tenuto, sarà utile, sarà forse anche necessario dirlo.

Certo è che dicendo « principî costituzionali », non si legifera nulla. E se la Costituzione richiede che il Parlamento delegando determini i principî cui il delegato debba attenersi, questi principî non sono determinati, perché i principî della Costituzione sono prescritti dalla Costituzione, sono cogenti per il Governo e per il Parlamento e non dovrebbero essere indicati solo perché viene in mente al legislatore di delegare le sue funzioni, in quanto la violazione dei principî della Costituzione in

ogni forma di attività legislativa è inammissibile, e per guardarci da tali violazioni vi sono nel nostro ordinamento costituzionale apposite garanzie.

In conseguenza, se i principî devono essere determinati, vi deve essere qualcosa di più che rinviare ai principî costituzionali. Vi devono essere i principî della legge; oltre ad essi, poi, vi devono essere i criteri direttivi.

Mi pare che l'onorevole Lucifredi e l'onorevole Bozzi abbiano usato le stesse parole, l'onorevole Lucifredi, in un suo peccato professionale di qualche tempo fa, e l'onorevole Bozzi nella sua relazione di maggioranza ora comunicataci. Parlano cioè entrambi di un precetto costituzionale inderogabile, che nella legge di delega siano contenuti i criteri che guidino il legislatore delegato nella formazione della legge. Secondo loro, i criteri direttivi potranno essere più ampi o meno ampi — questione di tecnica legislativa e di sensibilità politica — però non potranno mai ridursi a tale genericità da apparire quasi « formule di stile ».

Queste parole le troviamo qui e le troviamo là, sono usate da tutti e due...

BOZZI, *Relatore per la maggioranza*. Non le ho certo inventate io.

LUZZATTO. Naturalmente. Ma quando mi accade di leggere nel disegno di legge delle frasi di questa peregrina novità, come quella « della tutela delle esigenze di ordine individuale, familiare e sociale, nel quadro della più ampia considerazione, ecc. ecc. », — e — coordinando tali criteri con la migliore realizzazione dell'interesse dell'amministrazione e del buon andamento dei servizi », trovo una formula di antico uso, una di quelle che io abitualmente chiamerei proprio formule di stile, quelle cioè che si mettono tanto per metterle e si ripetono di occasione in occasione, ed erano molto usate nella legislazione di un tempo passato che non ci porta buoni ricordi, e non hanno alcuna portata concreta.

Quando poi trovo all'articolo 10 delle formule così nuove come quelle degli « adeguati poteri », e dello « ammodernamento dei servizi », io vorrei sapere che cosa esse vogliono dire, perché quando mai si fa un nuovo ordinamento che non sia più moderno di quello antecedente? E quando mai si attribuiscono a determinati organi poteri che non siano adeguati?

Ho paura che queste siano « formule di stile », come si usa dire, e formule di brutto stile, anche; ma dire che siano criteri direttivi queste formule dei poteri adeguati e dell'ammodernamento dei servizi, mi pare che sia difficile. Siamo proprio in quei casi in cui la

vaghezza e la genericità confinano con le formule di stile; e, in quei casi, criteri più non ci sono. Quando si esaminano i 17 numeri dell'articolo 2 (« oggetti », secondo l'onorevole Bubbio, nell'interruzione sua di poco fa) i criteri bisogna che li andiamo a cercare con il lanternino.

Al numero due, funzioni per ogni grado, senza dire nulla e senza dire come; al numero tre di criteri non ve n'è nessuno; al numero quattro di criteri non ve n'è nessuno, oltre alla ripetizione del principio costituzionale del concorso; e così dicasi del numero cinque, del numero sei, del numero sette. Al numero otto e al numero nove stanno nel vago; nel numero undici e nel numero dodici qualche indicazione c'è, ma non ce n'è nessuna nel 13; qualche vaga, vaghissima indicazione nel quattordici con quella vaghezza che ho citato poc'anzi; così nel numero sedici; e nel numero diciassette di nuovo nessun criterio oltre quello di conservazione.

Bisogna che ci soffermiamo su questo, perché è uno strano criterio per una riforma: si delega il Governo a riformare l'ordinamento vigente, ma gli si dice: si può però lasciare le cose come stanno. Lo si dice al numero 14 e al numero 17. Criteri non ve ne sono: li cerchereste invano. Limiti ci sono: e mi spiego.

Si dice che per certe parti deve essere conservata qualche cosa. E qui ci riferiamo anche ad un'altra interpretazione perché, dove i criteri non vi sono, nel corso della discussione sono state dette due cose che vale la pena di esaminare. La prima è che i criteri sono fissati in generale; la seconda è che, ove i criteri non vi sono, vuol dire che il legislatore delegato sarà ancora più vincolato, perché dovrà attenersi alla situazione precedente.

Quanto alla prima osservazione, essa non sta proprio in piedi. Si parla di criteri generali che si desumono dall'insieme della legge. Poco fa l'onorevole Bozzi mi chiedeva la differenza tra principi e criteri. Tutti sappiamo cosa sono i principi generali del diritto, e ci hanno anche insegnato che cosa sono i principi generali della legge.

In una legge vi possono essere dei principi, e sono quelli che si desumono dal complesso della legge, ma i criteri fissati per il n. 11 non valgono per il n. 7: qui non troviamo il principio. E quando si dice che ove un criterio non vi è lo si possa desumere da altre parti, si dice una cosa del tutto inesatta. Infatti, nell'elencazione dell'articolo 2 — che è un'elencazione di oggetti —

vi è una serie di numeri che sono del tutto privi di indicazione di criteri. In quei casi la delega è manifestamente incostituzionale, è nulla per l'articolo 76 della Costituzione, perché non può un altro numero dell'elencazione completare quella lacuna.

Per esempio, sui numeri 5, 6, 7 e 13 dell'articolo 2, il legislatore delegato non può legiferare, perché non ha criteri direttivi, non ha nulla che lo guidi. Quando nel n. 13 si parla della formazione di una tabella di classificazione delle retribuzioni, potete dire che questo sia un criterio? Come il legislatore delegato può fare questa tabella unica, dato che, per norma costituzionale, la sua opera deve attenersi ai criteri indicatigli dal Parlamento? E qui di criteri non ve ne è proprio nessuno.

Davvero curioso sarebbe se valesse quel ragionamento ascoltato in Commissione e ripreso dal relatore per la maggioranza, secondo cui, ove non esiste criterio, questo è dato dalla legge anteriore! Allora, che cosa lo delegate a fare il Governo? Non può riformare nulla, perché deve attenersi alla legislazione di prima, cioè alla legge 30 dicembre 1923 e successive norme fasciste. Per far questo, non vi è bisogno di nessuna delega, basta lasciare le vecchie norme in vigore.

L'onorevole Bozzi prospetta poi un'altra tesi (io la capisco, onorevole Bozzi: *idola specus* e *idola fori*; quando meno lo si aspetta, in lei salta fuori il degno consigliere di Stato), secondo cui dalla giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato si trarranno i criteri di riforma.

È una tesi un po' azzardata. Tutti portiamo rispetto all'illuminata attività del Consiglio di Stato per quanto si riferisce alla interpretazione delle leggi in vigore, ma il dire che dalla vecchia legislazione e dall'interpretazione che di essa abbia dato il Consiglio di Stato abbiano a trarsi i lineamenti della riforma, ci corre parecchio. Davvero, onorevole Bozzi, questo è uno scherzo degli *idola fori*, che le ha fatto venir fuori parole da consigliere di Stato nell'esercizio delle funzioni di interprete delle leggi anziché di quelle di legislatore.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
TARGETTI

LUZZATTO. In verità, criteri qua non ci sono: ma abbiamo visto enunciare, nella relazione presentata dal Governo al Senato, che non occorrono poi innovazioni, modificazioni

soverchie. Questa enunciazione non può non preoccuparci. Voi chiedete una delega, una delega in bianco, perché criteri qua non ci sono. Voi chiedete una delega ampia, una delega per far ciò che a voi torna conto di fare malgrado che la Costituzione stabilisca a modo diverso a questo proposito, e ci dite che, per il resto, molto del vecchio ordinamento verrà lasciato, e ci dite infine che i vostri criteri ispiratori li andrete a trarre dalla vecchia legislazione. Questo è uno strano modo di tamponare le falle di questa vostra legge. Poiché questa legge non contiene né criteri direttivi, né principi, nella sua stessa formulazione la legge non è conforme alla Costituzione ed è incompatibile con le sue norme. Voi sapete che in questi termini della questione non c'è artificio dialettico di un oratore che debba sostenere tesi di opposizione; voi sapete che se ne è discusso pubblicamente e ampiamente anche dalla stampa. Voi sapete anche che questa vostra richiesta di delega è stata criticata anche dai vostri uomini; anche sul *Libero statale*, giornale della vostra organizzazione sindacale, il responsabile della categoria, Ghezzi, ha espresso nell'agosto scorso concetti non molto diversi da quelli che io sono venuto esprimendo. Così pure l'onorevole Vocino, che l'onorevole Lucifredi ha preso in mala parte, e che non è certamente uno dei nostri, si è espresso ugualmente nei confronti della vostra richiesta di delega.

Del resto, perché vi urge che sia approvata questa legge? Perché desiderate che emendamenti non siano presentati? Voi dite: « Potete presentare e fare approvare ordini del giorno ». Gli ordini del giorno dovrebbero essere delle direttive al Governo, ma sappiamo, per l'esperienza che abbiamo fatto, a che cosa servono gli ordini del giorno. Voi sostenete anche che le direttive e i criteri potreste trarli dagli ordini del giorno. Ora, l'articolo 76 della Costituzione non dice che il Parlamento nel concedere una delega legislativa debba approvare degli ordini del giorno per indicare i criteri cui deve attenersi il Governo. L'articolo 76 della Costituzione dice che questi criteri devono essere contenuti nella legge di delegazione. E poiché abbiamo fatto esperienza di deleghe, visto che non è la prima questa che ci si richiede, e poiché abbiamo anche fatto esperienza di commissioni consultive, che avete anche qui previste, posso dirvi che si è trattato di deleghe che non rispettano i termini, e di commissioni che non sempre sono state seguite in tutti i loro apprezzamenti, anche se unanimi....

TUPINI, *Ministro senza portafoglio*. Hanno un valore consultivo, per quanto rispettabilissimo. Ella sa che la commissione consultiva per il decentramento amministrativo...

LUZZATTO. *Excusatio non petita...*

TUPINI, *Ministro senza portafoglio*. ...procede con il massimo rispetto da parte del Governo.

LUZZATTO. Ma come è accaduto che vi sia stato un certo divario, fra quanto la commissione stessa aveva approvato all'unanimità meno un voto e un decreto che poi non è stato conforme a questa decisione quasi unanime? E si noti che la Commissione consultiva per il decentramento è composta di parlamentari — in maggioranza, appartenenti alla maggioranza — di rappresentanti di enti, di alti funzionari in rappresentanza dei ministeri, di magistrati in rappresentanza delle massime corti amministrative, ed è in stragrande maggioranza, quindi, di orientamento governativo. Eppure, che vi si stabilisca il consenso non basta.

TUPINI, *Ministro senza portafoglio*. Ma si tratta di una commissione consultiva!

LUZZATTO. Commissione consultiva! Certo, lo sappiamo che conto fate degli apprezzamenti presi anche ad unanimità da parte di queste commissioni! Quando in una di queste commissioni si è votato in un determinato senso all'unanimità, meno uno, è bastato il voto contrario del funzionario rappresentante il Ministero del tesoro, di quella che è una specie di repubblica nella repubblica, per avere nel decreto una norma contraria. L'amministrazione del tesoro sembra fare ormai da sé. È bastato che quel solo funzionario votasse contro il parere unanime degli altri perché poi il decreto non venisse, nonostante quella unanimità tranne uno. Non è un motivo di illegittimità, lo so bene: si tratta di una commissione consultiva; ma consentiteci di prenderne buona nota, perché se quando abbiamo l'unanimità meno uno voi ci serbate questa sorte, che affidamenti avremo quando dovremo sostenere punti di vista meno largamente condivisi ma che pur corrispondano a gran parte della popolazione?

Abbiamo fatto l'esperienza di queste cose. Vi è poi quella tipica formula di stile: entro un anno. Si vedrà poi quanti anni diventeranno! Abbiamo visto come la delega valga ad accelerare i vostri provvedimenti quando dite di aver fretta. Onorevole Tupini, ella non vorrà fare l'ingiuria al Parlamento di affermare che in un anno e mezzo non avrebbe potuto approvare quei due provvedimenti di decentramento...

TUPINI, *Ministro senza portafoglio*. Ella sa che il Parlamento non ha funzionato, perché vi sono state le elezioni.

LUZZATTO. Ma dal 7 giugno è passato un anno e mezzo. Ella non può dire che il Parlamento (che su questi punti è stato concorde nella commissione consultiva) in un anno e mezzo non avrebbe potuto approvare quei due decreti di decentramento che sono venuti a tutt'oggi. Il secondo decreto, l'unico che abbia una minima consistenza, ella sa — onorevole Tupini — con quanto travaglio, non di origine parlamentare, è stato emanato! Me lo insegna lei, che ne è stato il propugnatore ed il propulsore: sa quali ostacoli ha incontrato, non in Parlamento...

TUPINI, *Ministro senza portafoglio*. Li abbiamo superati.

LUZZATTO. In Parlamento li avrebbe superati più rapidamente ed un anno e mezzo sarebbe largamento bastato.

In questa materia ci troviamo veramente dinanzi ad un caso strano: voi ci dite e non ci dite, ci dite meno che potete. Ma poi ella stessa, onorevole Tupini, con la collaborazione dell'onorevole Lucifredi, ha dato di recente alle stampe tre volumi sulla riforma della pubblica amministrazione.

TUPINI, *Ministro senza portafoglio*. Per verità, li ho trovati.

LUZZATTO. L'onorevole Lucifredi vi ha concorso. Più di un anno fa — ripeto — avete dato alle stampe tre volumi sulla riforma della pubblica amministrazione in cui sono stampati dei progetti che vengono dalle vostre commissioni, progetti che dite di aver trasmessi ai ministeri due anni fa, alla fine del 1952. Ebbene, credete davvero che su quei progetti, se li avete trasmessi al Parlamento un anno e mezzo fa, con il lavoro che svolgono le Commissioni permanenti, ora non sareste più innanzi di quanto non siate con il sistema che avete invece preferito?

Vogliamo dire la verità? Voi volete la delega perché volete servirvene, perché volete dare all'esecutivo i poteri di organizzazione della pubblica amministrazione. Non intendo fare una valutazione politica né un apprezzamento delle vostre intenzioni: voi volete una cosa che la Costituzione vi impedisce di chiedere al Parlamento. Ve lo impediscono gli articoli 76, 97 e tutti gli altri da me citati; ma, al di là e al di sopra di tutto questo, è il sistema dell'ordinamento costituzionale della Repubblica italiana che impone il rigetto dei sistemi di devoluzione all'esecutivo di poteri di autorganizzazione e di

autoregolamentazione, che si traducono in esercizio eccedente ogni limite di legge, da parte del Governo, della propria posizione di supremazia verso i dipendenti.

Non secondo lo *ius imperii* va regolato il rapporto fra pubblica amministrazione e impiegato della pubblica amministrazione, ma secondo legge. Questo la Costituzione prescrive. E dicendo legge dice legislativo, dice non più potere esecutivo, perché l'esecutivo che legifera in questa materia è l'annullamento delle garanzie, è la giustizia nella pubblica amministrazione a seconda del vento che tira, è la prevalenza di un gruppo; non è il pubblico ufficio al servizio della nazione, fuori dei governi, che passano.

La democrazia è fondata proprio su questo: passano i governi e resta la nazione, resta lo Stato, resta la pubblica amministrazione. Questo è il principio democratico che sta a fondamento del nostro ordinamento costituzionale per questa materia. La pubblica amministrazione non è il governo. Passano i governi, restano i funzionari pubblici della pubblica amministrazione.

Non tentino, perciò, i governi di lavorare per sé anziché per il pubblico, di lavorare per l'oggi anziché per il domani. La Costituzione lo vieta. Voi, signori del Governo, volete tornare indietro. Non andate a sottillizzare sulla norma, non diteci che il divieto non è espresso. Il divieto è nell'ordinamento della nostra Costituzione, è nell'ordinamento della Repubblica nel suo complesso: di qui il nostro «no» allo strapotere dell'esecutivo, il «no» al governo che da sé voglia regolare i rapporti della pubblica amministrazione.

Perciò, onorevoli signori della maggioranza e del Governo, è fondamentale garanzia della democrazia nel nostro paese che si affermi l'incompatibilità di poteri quali voi volete attribuire novellamente all'esecutivo con il sistema nostro costituzionale. Affermare questa incompatibilità significa affermare i principi della legalità, della democrazia, del diritto come fondamento della pubblica amministrazione, come fondamento della vita dello Stato.

Noi riteniamo di rendere un alto servizio alla democrazia e al paese proponendovi, onorevoli colleghi, di dichiarare oggi, in questa aula, che su questo disegno di legge noi non possiamo neppure iniziare la discussione perché esso urta contro i principi democratici che la Costituzione ha sancito. (*Applausi a sinistra*).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1954

Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

« Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1953, n. 191; 9 aprile 1953, n. 334 e n. 335, e 22 aprile 1953, n. 336, emanati ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1952-53 » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (244):

Presenti e votanti	408
Maggioranza	205
Voti favorevoli	247
Voti contrari	161

(*La Camera approva.*)

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1952, n. 3600, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per il prelevamento di lire 17.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziari 1952-53 » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (245):

Presenti e votanti	408
Maggioranza	205
Voti favorevoli	242
Voti contrari	166

(*La Camera approva.*)

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 561, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per il prelevamento di lire 1.213.250.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1952-53 » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (543):

Presenti e votanti	408
Maggioranza	205
Voti favorevoli	233
Voti contrari	175

(*La Camera approva.*)

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1953, n. 923, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla conta-

bilità generale dello Stato, per il prelevamento di lire 290.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1953-54 » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (770):

Presenti e votanti	408
Maggioranza	205
Voti favorevoli	238
Voti contrari	170

(*La Camera approva.*)

« Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia tra l'Italia e la Giordania, concluso ad Amman il 24 aprile 1952 » (*Approvato dal Senato*) (503):

Presenti e votanti	408
Maggioranza	205
Voti favorevoli	240
Voti contrari	168

(*La Camera approva.*)

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione sullo statuto dell'Organizzazione del Trattato Nord-Atlantico, dei rappresentanti nazionali e del personale internazionale, firmata a Ottawa il 20 settembre 1951 » (*Approvato dal Senato*) (870):

Presenti e votanti	408
Maggioranza	205
Voti favorevoli	235
Voti contrari	173

(*La Camera approva.*)

« Modifica alle tasse sui contratti di Borsa » (*Approvato dal Senato*) (1084):

Presenti e votanti	408
Maggioranza	205
Voti favorevoli	365
Voti contrari	43

(*La Camera approva.*)

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi — Aimi — Albarello — Albizzati — Alessandrini — Alicata — Almirante — Amato — Amatucci — Amendola Giorgio — Amiconi — Andò — Andreotti — Anfuso — Angelini Armando — Angelino Paolo — Angelucci Mario — Angioy — Arcaini — Audisio. Baccelli — Badaloni Maria — Badini Confalonieri — Baglioni — Baltaro — Bardanzellu — Baresi — Barontini — Bartesaghi — Bartole — Basile Guido — Basso — Belotti — Beltrame — Berardi Antonio — Berlinguer — Berloffo — Bernardi Guido — Bernardinetti

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1954

— Berti — Bertinelli — Bertone — Bettinotti — Bettiol Francesco Giorgio — Bettiol Giuseppe — Bettoli Mario — Biaggi — Biagioni — Bianchi Chieco Maria — Bianco — Biasutti — Bigi — Bigiandi — Bima — Bolla — Bonomelli — Bonomi — Bontade Margherita — Borellini Gina — Borsellino — Bottonelli — Bovetti — Breganze — Brusasca — Bubbio — Bucciarelli Ducci — Buffone — Burato — Buttè — Buzzelli — Buzzi.

Caccuri — Cafiero — Caiati — Calandrone Giacomo — Calandrone Pacifico — Calasso — Calvi — Camangi — Campilli — Candelli — Capacchione — Capalozza — Cappa Paolo — Cappi — Capponi Bentivegna Carla — Cap-pugi — Caprara — Capua — Carcaterra — Castelli Avolio Giuseppe — Cavaliere Alberto — Cavallari Nerino — Cavallari Vincenzo — Cavallaro Nicola — Cavalli — Cavallotti — Cavazzini — Ceccherini — Ceravolo — Cerreti — Cervellati — Cervone — Chiaramello — Chiarini — Cianca — Cibotto — Cinciari Rodano Maria Lisa — Clocchiatti — Codacci Pisanelli — Coggiola — Colasanto — Colitto — Colleoni — Concas — Concetti — Conci Esilabetta — Corbi — Corona Giacomo — Cortese Guido — Cortese Pasquale — Cotellessa — Cottone — Cremaschi — Curcio — Curti.

Dal Canton Maria Pia — D'Ambrosio — Daniele — Dazzi — De Biagi — De Capua — De Caro — Del Bo — Del Fante — Della Seta — Delle Fave — Del Vecchio Guelfi Ada — Del Vescovo — De Maria — De Martino Francesco — De Marzi Fernando — De Meo — Diaz Laura — Di Bella — Diecidue — Di Giacomo — Di Leo — Di Mauro — Di Paolantonio — Di Prisco — Di Vittorio — Dosi — Dugoni.

Ebner — Elkan — Endrich.

Fabriani — Facchin — Failla — Falettra — Faletti — Fanelli — Fanfani — Faralli — Farini — Ferrara Domenico — Ferrari Francesco — Ferrari Riccardo — Ferrario Celestino — Ferreri Pietro — Ferri — Filosa — Fina — Fiorentino — Floreanini Gisella — Foa Vittorio — Foderaro — Fogliazza — Folchi — Fora Aldovino — Foresi — Francavilla — Franceschini Francesco — Franceschini Giorgio — Franzo — Fumagalli.

Gallico Spano Nadia — Garlato — Gaspari — Gatto — Gaudio — Gelmini — Gennai Tonietti Erisia — Geraci — Geremia — Germani — Giacone — Gianquinto — Giglia — Giolitti — Giraud — Gitti — Gonella — Gotelli Angela — Gozzi — Grasso Nicolosi Anna — Gray — Graziadei — Graziosi — Greco — Grezzi — Grifone — Grilli — Guadalupi — Guariento — Guerrieri Emanuele

— Guggenberg — Guglielminetti — Gui — Gullo.

Helfer.

Infantino — Iozzelli.

Jacometti — Jacoponi — Jervolino Angelo Raffaele.

Laconi — La Rocca — Larussa — Lenoci — Li Causi — Lizzadri — Lombardi Riccardo — Lombardi Ruggero — Longo — Longoni — Lopardi — Lozza — Lucifredi — Luzzatto.

Macrelli — Madia — Maglietta — Magnani — Malagugini — Malvestiti — Maniera — Mannironi — Marabini — Marangone Vittorio — Marchionni Zanchi Renata — Marconi — Marengi — Marilli — Marotta — Martinedi — Martino Edoardo — Martino Gaetano — Martoni — Marzano — Marzotto — Masini — Massola — Mastino del Rio — Matteotti Giancarlo — Matteotti Gian Matteo — Matteucci — Maxia — Mazza — Melloni — Merenda — Merizzi — Messinetti — Mezza Maria Vittoria — Miceli — Micheli — Montagnana — Montanari — Monte — Montelatici — Montini — Moro — Moscatelli — Mordaca — Musolino — Musotto.

Natoli Aldo — Negrari — Nenni Giuliana — Nicoletto — Noce Teresa — Novella.

Ortona.

Pacati — Pajetta Gian Carlo — Pasini — Pastore — Pavan — Pedini — Pella — Pelosi — Perdonà — Perlingieri — Petrilli — Petrucci — Pieraccini — Pignatelli — Pigni — Pino — Pirastu — Pitzalis — Polano — Polastrini Elettra — Priore.

Raffaelli — Rapelli — Reali — Repossi — Resta — Ricca — Riccio Stefano — Rigamonti — Riva — Roasio — Romanato — Ronza — Rosati — Rosini — Rossi Paolo — Rubeo — Rumor.

Sabatini — Sacchetti — Sala — Salizzoni — Sammartino — Sampietro Umberto — Sangalli — Sansone — Santi — Savio Emanuela — Scaglia Giovambattista — Scalfaro — Scalia Vito — Scappini — Scarascia — Scelba — Schiratti — Schirò — Sciorilli Borrelli — Scoca — Scotti Alessandro — Scotti Francesco — Secreto — Sedati — Segni — Selvaggi — Semeraro Santo — Silvestri — Simonini — Sodano — Sorgi — Spadola — Spampanato — Sparapani — Sponziello — Stella — Storchi — Stucchi — Sullo.

Tambroni — Targetti — Tarozzi — Titomanlio Vittoria — Togni — Tozzi Condivi — Trabucchi — Treves — Troisi — Truzzi — Turchi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Vedovato — Venegoni — Veronesi — Vicentini — Vigo

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1954

— Villa — Villabruna — Villani — Viola —
Vischia — Viviani Luciana.

Walter.

Zaccagnini — Zamponi — Zanibelli —
Zannerini — Zanon — Zerbi.

Sono in congedo:

Aldisio.

De Falco — Di Stefano Genova.

Farinet — Ferraris Emanuele.

La Malfa.

Menotti.

Pecoraro — Penazzato — Pignatone.

Sampietro Giovanni.

Tosi — Turnaturi.

Volpe.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Come è noto, a norma dell'articolo 89 del regolamento, di fronte a una questione pregiudiziale possono parlare due deputati, compreso il proponente, in favore, e due contro.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza.*
Chiedo di parlare contro la pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza.*
Onorevoli colleghi, non esito a dichiarare che la nostra parte, decidendo di prendere posizione contro la pregiudiziale testè illustrata e sostenuta dall'onorevole Luzzatto, è stata spinta da considerazioni, per lo meno iniziali, piuttosto di carattere politico che di carattere puramente costituzionale. Questa legge-delega è attesa da milioni di cittadini italiani, interessa milioni di cittadini italiani tra i più benemeriti. Noi non condividiamo (io l'ho scritto nella relazione e lo ripeterò a suo tempo) i motivi di urgenza così come il Governo li ha prospettati, ma condividiamo proprio con gli interessati, credo, una esigenza fondamentale: che questa legge sia veduta con chiarezza nella sua sostanza, senza cortine fumogene, da qualsiasi parte esse vengano sollevate.

E a noi sembra di poter rilevare che ci troviamo inizialmente di fronte proprio a due cortine fumogene contrapposte: la cortina fumogena delle sinistre — e l'avete vista or ora cominciare a sollevarsi attraverso le argomentazioni dell'onorevole Di Vittorio (in verità molto più concrete) e poi attraverso le elucubrazioni dell'onorevole Luzzatto — è di carattere formale e costituzionale, basata su argomenti i quali tendono piuttosto a sostenere e a prolungare una polemica che a giungere al fondo delle questioni. C'è poi la cortina fumogena del Governo, il quale da settimane, da

mesi, tenta di far credere agli statali che l'urgenza dell'approvazione di questa legge (che io non contesto) sia connessa col fatto che, approvandosi questa legge, la situazione prima di tutto economica degli statali ne verrebbe a trarre immediato giovamento. Il Governo sa che non è vera questa tesi, però la sostiene, la fa sostenere e la adombra quando si oppone alle impostazioni realistiche e sostanziali della opposizione. Io penso che ci si debba collocare su posizioni chiare e responsabili; ed è in tal senso che ritengo ci si debba opporre alla pregiudiziale costituzionale, a nostro avviso infondata, dell'estrema sinistra.

Onorevoli colleghi, è difficile rispondere — e lo farò molto brevemente — all'onorevole Luzzatto, il quale ha un'oratoria che purtroppo in questo momento è di attualità, perché è di carattere alluvionale. (*Commenti*). Per rispondere all'onorevole Luzzatto occorre andare a ricercare gli argomenti sostanziali in una specie di alluvione di divagazioni. E io ho fatto un po' di fatica, ma siccome per mia fortuna ho oggi potuto riascoltare esattamente quello che l'onorevole Luzzatto aveva detto sullo stesso argomento con le stesse parole in Commissione, attraverso due audizioni sono arrivato, credo, ad individuare il fondo delle questioni che egli ha trattato, e posso pertanto permettermi di rispondere molto rapidamente.

L'onorevole Luzzatto si è intrattenuto su argomentazioni di carattere storico: interessanti, dal suo punto di vista, rispettabilissime, dal punto di vista della sua parte; e probabilmente fondate, ma che nulla hanno a che vedere con una pregiudiziale di carattere costituzionale. Anche se fosse vero quello che l'onorevole Luzzatto ha lungamente sostenuto, vale a dire che con questa legge si torna indietro, si torna a sistemi e concezioni che l'onorevole Luzzatto ritiene dovessero essere per sempre superati, anche se l'onorevole Luzzatto fosse giunto a dimostrarlo in termini scientifici, egli non avrebbe affatto dimostrato con ciò la fondatezza di una pregiudiziale di carattere costituzionale, la quale sarebbe fondata solo se ed in quanto la Costituzione negasse al Governo la facoltà di presentare una legge come questa nei termini in cui essa è impostata. Senonché la Costituzione non nega affatto tale facoltà, perché l'articolo 76 è in tal senso chiarissimo; e, lo si voglia o no, esso fa parte della Costituzione, anche se l'onorevole Luzzatto, come piace fare spesso all'estrema sinistra e qualche volta anche al centro, lo considera un articolo eccezionale, col solito sistema di discriminare le norme

della magna Carta in belle e brutte, a seconda che facciano comodo o no.

Insomma, questa tanto democratica Costituzione prevede la facoltà di delega: il che vuol dire che la delega stessa non è poi un istituto tanto antidemocratico quale lo si vuol far passare. O per lo meno, poiché la delega è prevista nella Costituzione, se davvero si trattasse di un istituto non democratico, ciò significherebbe che anche la Costituzione non è poi tanto democratica quale la si decanta.

Onorevoli colleghi socialcomunisti, voi non potete stracchiare la Costituzione in un senso o nell'altro, a seconda che vi faccia comodo. La Costituzione è quella che è, e voi non potete pretendere di farle dire ciò che vi piace. L'avete fatta anche voi e la dovete prendere con le norme che essa contiene, almeno fino a quando non avrete provveduto a modificarla in base al suo articolo 138. Nel caso specifico, finché voi non avrete modificato l'articolo 76, esso resta in vigore nel suo testo attuale.

Nemmeno sono d'accordo con l'onorevole Luzzatto quando egli sostiene che, a norma di Costituzione, la delega sarebbe una eccezione. Secondo l'articolo 76, la delega è una facoltà limitata, ma non eccezionale. Il Governo, cioè, vi può ricorrere secondo determinati limiti e si tratta appunto di vedere se tali limiti sono o meno rispettati nella legge sottopostaci.

Anche a questo proposito vale il ragionamento che ho fatto poc'anzi. Non si può lacciare di eccezionale una norma per il solo fatto che essa non piace. Nella fattispecie, l'articolo 76 non ha nessuna parvenza di eccezionalità. Eccezionali sono, se mai, certe norme transitorie che sono state messe in un determinato cantuccio del testo costituzionale, anche se voi, appunto perché ciò vi faceva comodo, le avete considerate normalissime e regolarissime. Il che dimostra ancora una volta che in fondo tutto è opinabile, anche nella solenne materia delle norme costituzionali.

Senonché, onorevole Luzzatto, tutto ha un limite e non si può pretendere, al di là di una certa misura, di interpretare in maniera contraddittoria diverse norme della Costituzione, sempre avendo a base il proprio momentaneo interesse politico. Soprattutto ciò non è possibile di fronte ad una Commissione che ha occhi ed orecchie e anche, se ella consente, un po' di memoria.

Sempre secondo l'onorevole Luzzatto, non può estendersi la delega alla materia di

cui tratta questa legge. Una tesi siffatta ha bisogno di dimostrazione, ma l'onorevole Luzzatto di dimostrazioni non ne ha fornite per niente, anche se avesse potuto tentare di farlo. Egli ha citato, per esempio, un altro articolo, il 138. Era sulla strada buona, ma non ha avuto il coraggio di spingere fino in fondo la sua dimostrazione, perché, su tale cammino, egli avrebbe dovuto arrivare a sostenere che si tratta di una legge avente carattere costituzionale. Ma ciò egli non ha potuto sostenere, perché sapeva, da esperto legislatore, che si sarebbe trovato di fronte ad un assurdo, in quanto, se costituzionale è la materia di questa legge, se costituzionale è questa legge, costituzionali sarebbero state infinite altre leggi che questo Parlamento — molte volte anche con l'approvazione dell'estrema sinistra — ha ritenuto di poter varare con la procedura di leggi ordinarie.

Infatti, in materia di ordinamento della pubblica amministrazione abbiamo già legiferato; si può dire che la I Commissione, della quale ho l'onore di far parte, non si è in fin dei conti occupata mai di altro. Eppure, mai è stata sollevata alcuna eccezione di incostituzionalità, nemmeno per leggi fondamentali (per esempio, quella sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio). In quel caso non si trattava di discutere se quella legge fosse delegabile, ma di discutere se quella legge fosse da esaminare con la procedura dell'articolo 138. Perché l'onorevole Luzzatto non ha sollevato allora quella eccezione che solleva ora in merito a questa legge?

Pertanto, non è sostenibile ed è assurda una tesi simile. Se costituzionale è questa legge ai sensi della procedura dell'articolo 138, vi sfido a trovare una sola legge che incostituzionale non sia.

Perché, delle due l'una: o una legge è costituzionale, secondo questa larghissima interpretazione della costituzionalità, e allora deve essere esaminata secondo l'articolo 138, se no è legge anticostituzionale; ma se la costituzionalità di una legge significa conformità della legge a una norma costituzionale, tutte le leggi dovrebbero essere esaminate secondo la procedura dell'articolo 138 e sfuggirebbero a quella procedura soltanto le leggi che fossero in antitesi con la Costituzione, cioè anticostituzionali.

Non si può seriamente sostenere un argomento del genere e, infatti, l'onorevole Luzzatto ha sviolato, non è arrivato a questo punto. Ma così ha tolto a se stesso l'unico argomento serio di carattere costituzionale

che avrebbe potuto sostenere, perché gli altri molto seri non sono.

L'altro argomento da lui sostenuto a lungo con quella che in Commissione io ebbi a definire una sua gimcana costituzionalistica, è quello dell'oggetto, dei criteri e dei principî. Magnifici giuochi di equilibrio di parole! Ma in sostanza l'onorevole Luzzatto non si è accorto che il sostenere che in questa legge, così come è stata presentata dal Governo, non sono state rispettate le norme dell'articolo 76, cioè non esistono i criteri e i principî, è una tesi contraddittoria ed è contraddetta dall'atteggiamento della sua parte.

Infatti, basta leggere la relazione scritta dell'estrema sinistra per accorgersi che (obiettivamente, dal suo punto di vista) quella parte ritiene che taluni fra i criteri della legge delega siano da combattere. Basta leggere gli emendamenti che l'estrema sinistra ha presentato in Commissione e ha ripresentato in aula per convincersi che l'estrema sinistra è tanto convinta che vi siano dei criteri in questa legge, che presenta dei contro-criteri attraverso degli emendamenti, che propone la abrogazione di taluni criteri attraverso emendamenti soppressivi, che propone l'integrazione di taluni criteri attraverso emendamenti aggiuntivi, che propone la sostituzione di taluni criteri attraverso emendamenti sostitutivi.

E allora, che cosa vuole abrogare, integrare e sostituire l'estrema sinistra in questa legge, se vi sono gli oggetti ma non i criteri? (*Interruzione del deputato Di Vittorio*).

Impliciti o espliciti, mia parte o sua parte, o sono criteri o non sono. Ella stessa ha ammesso che vi sono criteri impliciti, che implicitamente vi sono. Io li ritengo anche espliciti. Ma se sono impliciti e tuttavia ciò la preoccupa, vuol dire che sono criteri concreti ed espliciti, cioè che possono raggiungere effetti positivi.

Se poi siano criteri della sua parte o della mia, in questo momento è indifferente, io sto sostenendo che sono criteri, e la tesi dell'onorevole Luzzatto (che dicendo così lei combatte) è pregiudiziale, non di merito. Ella può dire che quei tali criteri, essendo fascistici, sono da combattere; io direi che quei tali altri, essendo comunisti, sono da combattere. Ma l'onorevole Luzzatto ha parlato in linea pregiudiziale e non di merito. Se ella ammette che vi siano criteri fascistici, ammette che l'onorevole Luzzatto ha torto, e io la ringrazio di questo suo aiuto.

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*. Sono impliciti.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*.

Non credo che ella abbia paura dei fantasmi, delle cose implicite e delle norme che non vi sono. Se ella sta combattendo una battaglia, la sta combattendo contro delle norme che vi sono, contro dei criteri che vi sono; e io pure combatto la battaglia dal mio punto di vista, ma non la combatto contro i mulini a vento con delle pregiudiziali, la combatto, cerco di combatterla con argomenti sostanziali, non cerco di fermare la legge, cerco di migliorarla. Non mi interessa che gli statali pensino che io ho tentato di bloccare il Governo, mi interessa che gli statali siano convinti che io mi sono battuto, dal mio punto di vista, che voglio pensare coincida con quello di molti di loro, affinché la legge venga migliorata.

Ecco la differenza della nostra posizione. La posizione corretta nei confronti dei criteri contenuti nella legge, che io riconosco manchevoli ed insufficienti, è quella degli emendamenti e non quella delle pregiudiziali. Se ritenete — e avete ragione in linea di principio — che i criteri non siano soddisfacenti, presentate degli emendamenti. Ma gli emendamenti li avete presentati, e allora siete già entrati nel merito, avete già ammesso, sostenendo gli emendamenti, che i criteri vadano corretti. E allora come potete sostenere che i criteri non vi sono? E, se non vi sono, contro chi combattete? Mi pare difficile controargomentare.

L'unica pregiudiziale che l'onorevole Luzzatto avrebbe potuto validamente sostenere glie la regalo io (non l'ha sostenuta, se ne è volutamente dimenticato per motivi politici). È quella relativa all'articolo 81. Ed io vorrei che fosse sostenibile la pregiudiziale di cui all'articolo 81, vorrei cioè poter dire io: « Alto là, non si va avanti se non c'è la copertura », ma non posso dirlo neppure io, perché la copertura non è prevista, ma, purtroppo, non è prevista nemmeno la spesa.

L'unica pregiudiziale fondata sarebbe questa, ma il non poter presentare e sostenere questa pregiudiziale, onorevole Tupini, è una grave argomentazione nostra contro il Governo. Il fatto che io in questo momento non possa sostenere la pregiudiziale di cui all'articolo 81 e non l'abbia potuta sostenere l'estrema sinistra, è il più forte argomento contro di voi, perché — e l'onorevole Bozzi onestamente lo ha riconosciuto nella sua relazione scritta — l'impossibilità di presentare e sostenere una simile pregiudiziale dimostra in sé che non vi è in questa legge neppure l'ombra di spesa, non una lira, perché, se una lira si

prevedesse, la copertura dovrebbe essere prevista anche trattandosi di legge-delega, perché la legge non è perfetta se non risponde, delegata o non delegata, ai criteri della Costituzione. In questo credo che non mi possiate dire il contrario.

Questa è l'unica pregiudiziale che con tutto il cuore avrei potuto e voluto sostenere, perché avrei avuto la possibilità di riscontrare in questa legge elementi determinanti che non ho trovato e che nessuno vi può trovare, cioè la presenza di uno stanziamento impegnativo di fondi per migliorare la situazione economica degli statali. Direi che l'assenza di questa pregiudiziale è un elemento politico negativo contro il Governo, ma in sede costituzionale è invece un elemento positivo in favore dell'immediata discussione di questa legge.

TUPINI, *Ministro senza portafoglio*. Vi sono però gli acconti che suppliscono.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Che cosa significa? Mi vuole spiegare? Vi sono stati gli acconti e vi è una legge in cui si dice: questo è un acconto sui futuri miglioramenti. E quando noi e gli statali andiamo a vedere questa legge, tutto ci troviamo tranne che gli aumenti. Dunque ciò che ella mi dice per consolarmi è proprio ciò che mi preoccupa.

TUPINI, *Ministro senza portafoglio*. È una indicazione utile.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Ma gli statali non vivono di indicazioni. Indichiamo soltanto un cammino, cammino che continua ad essere un calvario, se continuiamo con le indicazioni.

Concludendo — e quindi mantenendo la promessa di essere estremamente breve — voglio dirle, onorevole ministro, rivolgendomi alla comprensione del Governo, che io mi auguro che la discussione di questa legge abbia degli sviluppi tali da portare a dei risultati. Con la stessa schiettezza e sincerità con la quale noi, superando ogni pregiudiziale di carattere politico, ci siamo opposti e ci stiamo opponendo alla pregiudiziale di carattere costituzionale, vorrei pregare il Governo di essere almeno altrettanto schietto e leale, cioè di non porre a sua volta una specie di pregiudiziale generale contro ogni possibilità di migliorare questa legge durante la discussione alla Camera.

Capisco la difficile posizione in cui ella si trova, onorevole Tupini, come rappresentante del Governo; però si renda conto che sarebbe veramente umiliante per noi, per la Camera, ma sconcertante per la categoria

interessata, se si dovesse avere la sensazione di una pregiudiziale governativa, non formale ma sostanziale, contro qualsiasi possibilità di apportare, attraverso l'approvazione di emendamenti, non di ordini del giorno, dei miglioramenti effettivi alla legge, la quale ci sembra, per motivi molto fondati, difetti di quelle garanzie che le categorie interessate richiedono.

Quindi respingiamo questa pregiudiziale, ma non ponetene un'altra, la quale sarebbe molto più grave e molto mal giudicata da coloro che guardano alla Camera dei deputati e a questa legge con la fiducia di veder migliorata la propria situazione. (*Applausi a destra*).

GULLO. Chiedo di parlare a favore della pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO. Signor Presidente, è in una condizione di disagio che io parlo intervenendo in questa discussione, condizione di disagio determinata da due fatti certamente eccezionali, ai quali accenno sommariamente per contenere il mio intervento nel più breve termine di tempo.

Primo fatto eccezionale: la categoria impiegatizia ritiene, se non nella sua totalità, per lo meno in molta parte di essa, che a questa legge sia legato inscindibilmente l'aspetto economico che in questo momento più la interessa, dato lo stato di bisogno in cui i funzionari vivono. Questo, indubbiamente, porta la conseguenza che tutta la legge, nel suo insieme, viene ad essere subordinata a questa esigenza; e ciò determina, naturalmente, un turbamento nella serenità della discussione di una legge così fondamentale e di tanta importanza nell'ordinamento dello Stato.

Il secondo fatto eccezionale è che si sa preventivamente che ogni proposta di emendamento e di modificazione della legge deve essere respinta per quella ragione di fretta di cui ha parlato l'onorevole Di Vittorio. Strano modo questo di affrontare una discussione così importante, così vitale per l'ordinamento costituzionale dello Stato! Strano modo, questo, di fissare una pregiudiziale di questo genere, la quale nega implicitamente, nonché ogni serietà di discussione, la discussione stessa. Perché, la discussione di una legge in un'assemblea parlamentare non si fa se non per questo: per correggere, per modificare, per rettificare, per formare in una parola la legge stessa: e formare una legge vuol dire appunto cogliere il risultato di una discussione che si svolge su un terreno polemico.

Ma quando, pregiudizialmente, si pone la premessa che nessuna modificazione si debba apportare al progetto, è evidente che la discussione, cui diamo inizio, non può identificarsi in un serio e fruttuoso dibattito.

Comunque non saranno certo questi due fatti eccezionali che potranno vietare o consigliare all'opposizione di non partecipare attivamente al dibattito, non fosse altro per fissare le rispettive responsabilità.

Noi sosteniamo pregiudizialmente che questa legge di delega sia incostituzionale. Accennerò brevemente gli argomenti che confortano questa affermazione.

Innanzitutto, è opportuno ribadire una considerazione di indubbia fondatezza, e cioè che la delega dell'esercizio della funzione legislativa al Governo da parte del Parlamento è un fatto certamente eccezionale, pur osservando, del resto, che, eccezionale o non che esso sia, indubbiamente non dovrebbe riguardare leggi fondamentali. Che la delega si possa dare a proposito di leggi che non incidono sulle basi costituzionali dello Stato è cosa che ognuno di noi può accogliere; ma che sia possibile la delega (mantenendosi, si capisce, nei termini della Costituzione) in tema di leggi fondamentali dello Stato, a me pare che questo sia vittoriosamente contestato non solo dalla lettera, ma dallo spirito della nostra Carta costituzionale.

E se non bastasse questo argomento che mi pare indubbio e si volesse ricorrere anche all'attestazione sempre autorevole della dottrina, io non avrei da fare altro se non rimettermi alle parole dell'onorevole Lucifredi, il quale, nel suo commento alla Costituzione, ha dedicato molte pagine all'argomento della delega al Governo della funzione legislativa, arrivando alla conclusione che non solo la delega è un fatto eccezionale, ma, a ribadire questa eccezionalità, scrive testualmente: « Risulta quanto mai ristretta venga ad essere, rispetto alla precedente prassi costituzionale, la sfera possibile delle leggi delegate ».

Ora non è dubbio che, essendo ristretta — come afferma l'onorevole Lucifredi, interpretando rettamente la Costituzione — la sfera possibile delle leggi delegate, in essa non possano prender posto le leggi fondamentali, le leggi-base dell'ordinamento costituzionale dello Stato. E indubbiamente una legge che regola la pubblica amministrazione, che disciplina lo stato giuridico dei funzionari statali, appartiene alla categoria delle leggi fondamentali.

Né possono valere le ambigue frasi che l'onorevole Bozzi adopera nella sua relazione

per diminuire l'importanza della legge. Infatti egli, all'inizio della sua relazione, scrive che il disegno di legge sottoposto al nostro esame non affronta il problema generale della pubblica amministrazione, per quanto subito dopo aggiunga che « è senza dubbio un aspetto notevole di tutto il problema, un primo passo che va valutato con soddisfazione sincera ».

Io non so come si possa dire che non si affronti un aspetto essenziale del problema allorquando si disciplina lo stato giuridico del personale dello Stato...

BOZZI, *Relatore per la maggioranza*. Non ho detto che non è essenziale, ho detto che non è tutto il problema...

GULLO. Ma indubbiamente è l'aspetto principale del problema, perché appunto dallo stato giuridico degli impiegati dipende senz'altro la possibilità di avere un'amministrazione che sia sganciata dagli arbitri del potere esecutivo. E che una legge che disciplini lo stato giuridico degli impiegati pubblici sia una legge fondamentale si ricava, oltre che — ripeto — dallo spirito e dalla lettera della nostra Costituzione, dal fatto stesso che una legge simile disciplina una parte senza dubbio di importanza estrema della vita costituzionale di qualsiasi Stato, nonché di uno Stato parlamentare. Mi piace ricordare, a questo proposito, quello che diceva Silvio Spaventa nel suo famoso discorso di Bergamo dedicato appunto a « La giustizia nell'amministrazione ». Egli vedeva il problema in questi precisi termini: « Il problema della giustizia e della legalità nell'amministrazione è il maggiore che si incontra nella vita dei governi parlamentari, massime oggi (egli parlava nel 1880) che l'amministrazione pubblica degli Stati moderni ha preso tali dimensioni e sviluppi da non potersi numerare i rapporti in cui i cittadini si trovano con essa ad ogni passo ». Così parlava nel 1880 Silvio Spaventa; immaginiamo queste parole quale più pregnante significato assumano nel 1954. Silvio Spaventa, postosi il problema, così lo risolveva: « La soluzione sta nel fare una essenziale distinzione fra Governo e amministrazione ». Questo è il problema che si proponeva Silvio Spaventa e questa è la soluzione che egli dava ad esso.

La questione si risolve in una sola maniera: distinguendo nettamente Governo ed amministrazione. Questa distinzione lo Spaventa definiva essenziale; senza di essa, cioè, non è possibile la giustizia nell'amministrazione. Domando se, di fronte a una affermazione così categorica di un conservatore, come Silvio

Spaventa, si possa non essere perplessi nel valutare la proposta che il Parlamento deleghi l'esercizio della funzione legislativa al Governo proprio a proposito della soluzione di un problema, che, secondo lo Spaventa, in tanto si può ottenere, in quanto si mantenga una essenziale distinzione tra amministrazione e Governo. Del resto, che questa sia una esigenza presente in tutti coloro che vogliono riformare in senso democratico l'amministrazione italiana, è riconosciuto dallo stesso relatore, il quale, elencando nel numero due della sua relazione tutte le lacune che si notano nella attuale pubblica amministrazione nel nostro paese, alla lettera h) afferma che « i maggiori difetti dell'attuale ordinamento statale vengono generalmente ravvisti nell'interferenza di partiti, di gruppi o di uomini nella vita amministrativa ».

Questa affermazione è curiosa in quanto l'onorevole Bozzi, nel momento in cui costata queste interferenze di partiti, di gruppi e di uomini nella vita amministrativa, non dice però « di Governo », parla di partiti, di gruppi e di uomini e non parla invece del pericolo più incombente per la giustizia nella pubblica amministrazione, cioè dell'arbitrio del potere esecutivo. Egli evidentemente, parlando di partiti, di gruppi, di uomini, non può voler escludere l'interferenza del potere esecutivo. Ma, ciò nonostante, egli approva la legge delega, non avendo presente che, oltre a queste considerazioni di ordine generale, vi sono delle considerazioni di ordine particolare molto più decisive e — direi — più categoriche per stabilire l'incostituzionalità della legge delega.

Esaminando questo aspetto della questione non si può non partire dalla norma contenuta nell'articolo 97 la quale, come tutte le norme di ogni legge, non può essere rettammente interpretata se non viene collocata storicamente nella successione di tutte le leggi che l'hanno preceduta, e nell'interesse di tutte le circostanze in cui essa ha potuto aver vita.

La norma costituzionale contenuta nell'articolo 97 stabilisce che la disciplina della pubblica amministrazione deve essere fatta per legge. Si ritorna — ha detto l'onorevole Lucifredi — a quella che era la disposizione della legge del 1908 la quale, innovando, stabilì anch'essa che la pubblica amministrazione fosse disciplinabile esclusivamente per legge. Non è vero — sosteneva in Commissione l'onorevole Lucifredi — che con la moderna Costituzione si sia fatto un passo avanti: in realtà si è recuperato quel passo che si era fatto nel 1908 e che si era perduto in

dipendenza della legislazione fascista. Ho risposto all'onorevole Lucifredi che questa sua considerazione mi pareva un po' semplicistica perché in realtà con la Costituzione un passo avanti si è fatto.

Se noi esaminiamo ed interpretiamo l'articolo 97, ricordandoci del momento storico in cui esso è sorto, osserviamo che questo articolo voleva avere un contenuto polemico, in quanto si poneva contro le leggi del 1923 e del 1926, che avevano tolto al Parlamento il potere di disciplinare la pubblica amministrazione. Quindi, nel momento in cui riaffermava la necessità che dovesse essere il potere legislativo a provvedere a tale disciplina, la Costituzione si poneva evidentemente su un terreno polemico, che dava un significato più preciso alla norma contenuta nello articolo 97. La legge del 1908 rappresentava il coronamento di una progressiva ascesa, concludendo un periodo durante il quale, attraverso vari tentativi, ci si era via via sempre più avvicinati alla meta di far dipendere lo stato giuridico dei funzionari dal potere legislativo e non più dall'esecutivo. Che cosa è invece l'affermazione dell'articolo 97 della Costituzione? Non è più e non è soltanto il coronamento di un processo normale, ma è l'energica riaffermazione di volere assicurare alla nazione una vera democrazia e la piena giustizia nella pubblica amministrazione, e insieme la risoluta condanna di tutto ciò che era accaduto durante il ventennio fascista.

Noi non possiamo porre in seconda linea il senso che acquista così la norma costituzionale, e disconoscere che essa ha un significato acutamente esclusivo quando afferma che la pubblica amministrazione deve essere disciplinata per legge.

La prima parte del primo comma dell'articolo 97 dice che « i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge ». Ora, non è senza una ragione che in questo articolo la Costituzione non dica soltanto « secondo legge » o « con legge », come fa in molti altri articoli, quando vuole richiamarsi ad una apposita legge da emanarsi per disciplinare una certa branca di attività. Voi potrete, onorevoli colleghi, affermare o negare tutto ciò che volete; ma nel momento in cui l'organizzazione dei pubblici uffici avverrà secondo decreti del Governo che avranno valore di legge, voi avrete una organizzazione secondo disposizioni di decreti aventi valore di legge, ma non avrete un'organizzazione secondo disposizioni di legge, come prescrive l'articolo 97.

Nell'articolo 97 — ripeto — la Costituzione usa un'espressione che non adopera in nessun altro articolo.

Ma io desidero sottoporre all'acume giuridico del relatore, del ministro e del sottosegretario un quesito, al quale spero essi daranno risposta. Che cosa vuole affermare la Costituzione in tutte le norme in cui fa richiamo ad una legge? Che cosa vuole escludere quando afferma che una determinata materia dev'essere regolata per legge? Questa domanda la rivolgo in modo particolare all'onorevole Lucifredi, che si occupa, anche come docente universitario, di questo specifico problema.

Quale è la potestà legislativa che ha il Governo? Il Governo ha una potestà legislativa propria? Che io sappia, in nessuna parte della Costituzione è prescritto che il Governo possa avere potestà legislativa propria. Il Governo ha solo due modi per esercitare la funzione legislativa: quando gli è delegata dal Parlamento, oppure quando casi straordinari di necessità e di urgenza lo costringono ad emanare un decreto, che dev'essere però immediatamente presentato per la ratifica alle Camere nei termini prescritti dalla Costituzione.

Ad eccezione di questi due casi, il potere esecutivo non può esercitare la funzione legislativa. Allora, quando la Costituzione dice che una determinata regolamentazione deve avvenire per legge, che cosa esclude?

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. È estremamente chiaro: esclude la possibilità che in quella materia si eserciti la potestà regolamentare del Governo.

GULLO. Non è possibile.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Crea la riserva di legge, per cui quella certa materia deve essere disciplinata o con legge formale o con atto equiparato a quest'ultima, come il decreto legislativo; e non può essere, viceversa, regolata attraverso un regolamento. Lo dicono tutti i giuristi italiani.

GULLO. Non è possibile. Il regolamento presuppone una disciplina. Del resto, a questa sua interpretazione resiste tutta la dottrina, e vorrei dire tutta la prassi costituzionale.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. All'opposto, onorevole Gullo!

GULLO. Non è concepibile. Tanto è vero questo, che se fosse esatto quello che ella dice, poiché soltanto per pochi argomenti la

Costituzione fa riferimento alla legge, ella viene nientemeno ad affermare, attraverso questo capzioso ragionamento, che i tre quarti delle attività statali possono essere disciplinati per regolamento: perché sono pochi i casi in cui la Costituzione dice che la regolamentazione deve essere fatta per legge.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Vi sono centinaia di casi in cui è stabilita la riserva di legge. Dove la riserva di legge non è stabilita, sussiste la potestà regolamentare.

GULLO. Quindi ella farebbe un codice mediante regolamento. Poiché qui non è detto che il codice civile deve essere fatto per legge, ella giunge alla conclusione che noi possiamo avere un codice civile per regolamento. Mi trovi nella Costituzione la norma che il codice civile debba essere fatto per legge: non c'è. Si arriverebbe a degli assurdi...

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Si consulti con Crisafulli.

GULLO. Se anche Crisafulli afferma ciò, sbaglia. Veda, onorevole Lucifredi, proprio con questa sua interruzione ella afferma quanto sia illegale ed incostituzionale il presente disegno di legge. Io dicevo: che cosa vuole escludere la Costituzione quando ordina che una data materia debba essere disciplinata per legge? Vuole escludere esclusivamente la delega, dato che è fuori causa il decreto legge, emesso per ragioni di urgenza, e che costituisce quindi un fatto eccezionale. Allorquando, pertanto, una norma costituzionale dice che è obbligatoria la legge, evidentemente esclude la possibilità della delegazione dell'esercizio della facoltà legislativa da parte delle Camere al Governo. Né — ripeto — la strana interruzione dell'onorevole Lucifredi può incrinare la giustizia di questa mia considerazione.

A proposito, poi, dell'articolo 72, del quale il relatore per la maggioranza ritiene di potersi liberare dicendo nella sua relazione che esso « non contempla delle limitazioni all'esercizio della potestà di delegazione, bensì soltanto all'uso della procedura decentrata di cui è menzione nel terzo comma », io potrei ritorcere all'onorevole Bozzi una osservazione che egli fa a proposito di un altro argomento portato dall'opposizione, e cioè che la sua obiezione prova troppo, perché l'articolo 72, ultimo capoverso, parla della procedura normale di esame e di approvazione delle leggi, intendendosi per procedura normale quella segnata nel paragrafo precedente e che è di

competenza esclusiva dell'Assemblea parlamentare.

Onorevole relatore, se fosse vero quanto ella dice, e cioè che l'ultimo capoverso riguarda soltanto la possibilità di demandare l'approvazione di una legge alla Commissione in sede legislativa, implicitamente si verrebbe ad affermare che anche l'approvazione dei bilanci, la ratifica dei trattati, ecc., potrebbero essere oggetti di delega al Governo.

BOZZI, *Relatore per la maggioranza*. No, perché c'è un articolo apposito. Legga tutta la relazione.

GULLO. D'accordo, onorevole Bozzi; ma l'ultima parte dell'articolo 72 offre a noi un argomento potente per riaffermare la incostituzionalità di questa legge delega. Esso stabilisce la procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera per i disegni di legge in materia costituzionale. Che io mi sappia, non esistono soltanto delle leggi ordinarie e costituzionali, ma anche leggi in materia costituzionale. E l'articolo 72 non può riferirsi alle leggi costituzionali vere e proprie o a quelle di revisione della Costituzione. Per le leggi che presentano questo carattere è prevista dall'articolo 138 una procedura del tutto particolare, con una duplice approvazione, con una maggioranza qualificata, ecc., il tutto inconciliabile con la possibilità di delegarne la facoltà al Governo. Di conseguenza, è escluso che, parlando di leggi in materia costituzionale, il costituente abbia voluto riferirsi a leggi costituzionali propriamente dette o a leggi di revisione della Costituzione. Che cosa dunque ha voluto dire il legislatore costituente? Esso non può che essersi riferito a quelle leggi che dalla Costituzione sono richieste per completare quell'ordinamento di cui la Carta ha dettato le norme essenziali e principali.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LEONE

GULLO. Non voglio rifare il cammino così brillantemente percorso dall'onorevole Luzzatto, ma ho ritenuto soltanto di aggiungere pochi argomenti che mi paiono pertinenti.

Quanto poi alla curiosa discussione circa i principi o i criteri, nella quale si è addentrato l'onorevole relatore per la maggioranza, mi basterà una breve e semplice considerazione. Dice l'onorevole Bozzi che gli oggetti di una legge sono quelli che ne formano la materia; cioè una pluralità di oggetti forma la materia.

Ma questo non vuol dire nulla contro la nostra tesi. Anzi, questa sua giusta osser-

vazione dice che la Costituzione ha voluto appunto escludere la materia, perché se è vero quello che ella dice che una pluralità di oggetti forma una materia, nel momento in cui il legislatore costituente parla solo di oggetti, ha voluto dire senz'altro che una materia nel suo insieme non può dar luogo ad una legge-delega, ma può dar luogo ad essa soltanto un particolare aspetto, ossia un particolare oggetto d'una determinata materia.

Naturalmente tutto questo spiega la giusta conclusione cui ella è arrivata, onorevole Lucifredi, nel suo studio, là dove afferma che è incredibilmente ristretta (leggerò le sue parole)...

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Mi farebbe cosa grata, perché io «incredibilmente ristretta» non l'ho mai detto.

GULLO. No, ella lo ha scritto.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Confermo in questa sede tutto ciò che ho scritto.

GULLO. Ella ha scritto precisamente così: «Risulta che quanto mai ristretta viene ad essere, rispetto alla precedente prassi costituzionale, la sfera possibile delle leggi delegate».

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. D'accordo; ma rispetto alle deleghe in bianco!

GULLO. E ciò perché ella afferma che solo particolari oggetti possono spiegare e giustificare l'eccezionale esercizio della funzione legislativa da parte del Governo.

Prescrive l'articolo 76 che «l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti». Col testo del disegno di legge alla mano, è facile dare la prova di come manchi in esso in maniera assoluta questo estremo richiesto dalla Costituzione. Cominciamo col n. 2° dell'articolo 2. Che cosa vorrà dire, infatti, onorevole Lucifredi «organizzazione dei gradi e delle qualifiche, con adozione del criterio che a ciascun grado o qualifica rispondano diverse funzioni e responsabilità»? Ma questo è lapalissiano: come si fa a concepire un ordinamento della pubblica amministrazione il quale prescindendo dalla organizzazione dei gradi e dalla determinazione delle rispettive funzioni e delle rispettive responsabilità?

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. È precisamente

quello di oggi, l'ordinamento del tempo in cui viviamo.

GULLO. No, onorevole Lucifredi. Ella può trovare — e siamo perfettamente d'accordo — che l'ordinamento odierno sia difettoso; ma non che manchi l'organizzazione dei gradi o delle qualifiche, con l'adozione del criterio, ecc.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Proprio questo, invece.

GULLO. Ella reca così un argomento al mio ragionamento, perché mi dice quali siano i difetti e quali le vie che dovrebbero essere adottate per correggerli, donde la necessità di tralasciare le affermazioni di lapalissiana evidenza e di cui si sarebbe potuto fare benissimo a meno, e di fissare invece i criteri da seguire per correggere l'organizzazione attuale che noi troviamo deficiente e non adatta.

Il n. 3 dell'articolo 2 parla della « costituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri d'un consiglio superiore della pubblica amministrazione al quale spetta il coordinamento delle attività aventi per oggetto il complesso delle questioni comuni a tutti i rami dell'amministrazione in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi e di ordinamento del personale ». Qui non c'è di determinato se non la creazione del consiglio superiore della pubblica amministrazione. Quanto al resto, siamo sempre ad affermazioni di lapalissiana evidenza.

Come si fa, infatti, ad avere una pubblica amministrazione in cui non vi sia traccia di un coordinamento delle attività aventi per oggetto il complesso delle questioni comuni a tutti i rami dell'amministrazione ?

Condanniamo pure la pubblica amministrazione come è ora organizzata in Italia, ma non posso credere che essa manchi addirittura in maniera assoluta di questi attributi !

Possiamo essere d'accordo che nel complesso questo ordinamento è difettoso, ma appunto ciò avrebbe dovuto suggerire la rigorosa determinazione di criteri e di principi; bisognava cioè stabilire quali dovessero essere gli strumenti e i mezzi per eliminare i vizi e i difetti che ora riscontriamo, e non far capo, in forma così vaga e generica, a una necessità che è di lapalissiana evidenza, che si sarebbe potuta benissimo tacere, dato che non è concepibile un'amministrazione senza questo coordinamento.

Il n. 4 parla dell'accesso agli impieghi nei gradi o nelle qualifiche iniziali delle pubbliche amministrazioni mediante concorso, che, fatta eccezione per il personale ausiliario, deve essere per esami.

Onorevole Lucifredi, può ella escludere che c'è un articolo tassativo della Costituzione il quale stabilisce appunto che « agli impieghi nella pubblica amministrazione si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge » ?

V'era, dunque, bisogno di questo numero 4 ? Che cosa v'è di determinato e di specifico in questo, dato che non si fa altro che parafrasare una norma costituzionale che stabilisce che si può accedere alle pubbliche amministrazioni soltanto attraverso concorso ?

Il numero 5 dice: « La determinazione del titolo di studio per l'accesso al grado o qualifica iniziale delle singole carriere e la fissazione dei casi in cui, con idonee modalità e garanzie, e sempre previo esame, può essere consentito agli impiegati il passaggio da carriera a carriera ».

Ma, che io sappia, anche nell'odierno ordinamento, per pervenire a un dato posto o ad un dato grado, c'è bisogno di un determinato titolo di studio; da ciò appunto la distinzione fra gruppo A, B e C che rispondono ai diversi titoli di studio.

Si può immaginare, quindi, nulla di più generico ? Bisognava piuttosto dire quale titolo di studio si richiede per i diversi gradi, non dire genericamente: la determinazione del titolo di studio. Questo c'è già e non è immaginabile che non vi sia. Quindi, sono tutte cose assolutamente superflue, e che tutto concretano meno che la determinazione di principi e di criteri.

E così dicasi per il n. 6, per il n. 7, ecc.

Ma, poiché si va avanti nientemeno che per 15 numeri, si dovrebbe logicamente pensare: ce n'è stato d'avanzo per determinare e precisare principi, criteri, ecc. Ma improvvisamente si va al n. 16 che è quello che meglio qualifica e caratterizza questo disegno di legge. Il n. 16 dice: « La regolamentazione di ogni altro aspetto dello stato giuridico e dell'ordinamento gerarchico degli impiegati civili ed in particolare dei comandi, delle aspettative, dei collocamenti a disposizione, delle incompatibilità, dei rapporti informativi, dei congedi e delle ferie, dei diritti della donna impiegata in istato di gravidanza o puerperio, della disciplina della cessazione del rapporto d'impiego ».

Se volessimo leggere un indice analitico di un libro dedicato alla pubblica amministrazione, troveremmo questi capi: cioè, stato giuridico, ordinamento gerarchico, aspettativa, collocamento a disposizione, ecc. E questo significa precisare ? Ma è ognuno di questi argomenti che richiedeva appunto una defini-

zione e una determinazione accurata e precisa; diversamente non si fa che rilasciare al Governo quella cambiale in bianco di cui parlava l'onorevole Di Vittorio, abbandonare tutto all'arbitrio incontrollato del potere esecutivo. Ma questo è ancora niente. Dopo aver concluso questa prima parte con lo « stato di gravidanza o puerperio » il n. 16 continua, parlando della regolamentazione demandata al Governo, « ed in genere dei diritti e dei doveri degli impiegati, con norme idonee a garantire » ecc. Le stesse vostre parole denunciano il vizio che è nella nostra costruzione. Voi dite: « ed in genere ». Ma come potete dirlo? La legge-delega è fatta appunto per specificare. Come usate queste parole « in genere » che rappresentano invece il contrario di quello che la Costituzione vuole? Allorquando dite: « in genere », voi confessate che quanto avete fatto non risponde in nulla — e specialmente nel punto essenziale — alle prescrizioni della Costituzione. E usate l'espressione « in genere » parlando proprio dei diritti e dei doveri degli impiegati, e delle norme idonee a garantire ai medesimi la massima tutela delle loro esigenze.

Si può immaginare nulla di più vago, di più generico, di più indeterminato, di più impreciso di quello che è contenuto in questo numero 16? Il quale, si noti, disciplina in questa maniera generica e vaga tutta la materia, tutto, niente escluso, perché va, ripeto, dallo stato giuridico all'ordinamento gerarchico, alle aspettative, ai collocamenti a disposizione, alle incompatibilità, ai rapporti informativi. Fermiamoci anzi sui rapporti informativi. Dire al Governo: « tu sarai arbitro di regolare come vuoi la materia dei rapporti informativi », significa non rispondere all'unica questione che si agita a proposito dei rapporti informativi — l'unica, non ce n'è altra — e cioè: se questi rapporti informativi devono essere segreti o devono essere invece resi noti al funzionario di cui si parla con i rapporti informativi stessi. Questa questione è grave, di importanza fondamentale; ad essa è legata, diremo così, in gran parte la premessa per la democratizzazione dell'organizzazione dei pubblici uffici. Ebbene, questa unica questione voi non l'affrontate. Voi dite: il Governo è arbitro di regolarsi come crede quanto ai rapporti informativi. Che cosa farà il Governo in seguito a questa legge-delega? Sarà arbitro di rendere più rigorose ancora le disposizioni attualmente esistenti quanto ai rapporti informativi? Saremo sempre lì: l'impiegato sarà sottoposto alla volontà del suo superiore e via via alla

volontà del potere esecutivo, il quale, attraverso i rapporti informativi, potrà senz'altro essere l'arbitro assoluto del destino dell'impiegato. Non pensiamo che gli impiegati debbano essere eroi, ed è fortuna che non lo siano, pensiamo che debbano essere soltanto dei buoni e onesti cittadini. Ma potete mai pensare che un padre di famiglia possa disinteressarsi di tutto ciò che riguarda il suo benessere materiale, il destino dei suoi figli, la sorte stessa della sua famiglia, per il bisogno di affermare la sua indipendenza, di essere cioè un eroe? Si può chieder cioè al milione di cittadini che insieme formano la pubblica amministrazione? È per questo che essi chiedono di avere la loro garanzia nella parola chiara ed esplicita della legge.

Di fronte a questa esigenza superiore non è concepibile che si lasci al Governo l'arbitrio di controllare come esso creda questa scottante materia dei rapporti informativi.

Concludendo: nessuna precisazione e determinazione di oggetti, di principi, di direttive; tutto è lasciato alla discrezione, all'arbitrio del potere esecutivo.

Non è che noi non facciamo un passo avanti: se approviamo ciò noi facciamo non un passo, ma parecchi passi indietro. Approvando questa legge-delega, con cui in definitiva si dà al Governo mano libera perché esso organizzi come meglio crede e meglio vuole la pubblica amministrazione nel nostro paese, noi faremo cosa contraria in maniera assoluta e categorica ai dettami della nostra Costituzione. Noi, nonché assicurare il nuovo ordinamento democratico che è nelle speranze, nelle aspirazioni del popolo italiano, non faremo altro che aggravare quella condizione di servile dipendenza che rende l'amministrazione dello Stato un settore della vita nazionale tutt'altro che intonato agli ideali di libertà e di democrazia che sono nell'animo della grande maggioranza del popolo italiano. (*Applausi a sinistra*).

AGRIMI. Chiedo di parlare contro la pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGRIMI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la infondatezza della eccezione di incostituzionalità sostenuta nell'ordine del giorno Luzzatto balza evidente, dalla semplice lettura degli articoli della Costituzione.

Tanto è vero che gli egregi avversari hanno dovuto ricorrere ad un sistema un po' strano: partire dai commenti alla Costituzione (commenti scelti in un certo modo e con un certo criterio), dai lavori preparatori alla Assemblea Costituente, dai lavori delle sot-

tocommissioni (che ebbero soltanto funzione di elaborazione di norme, le quali trovarono, poi, nell'Assemblea plenaria la sede per affinarsi e definitivamente trasformarsi in testi costituzionali); hanno dovuto, ripeto, partire da tutto ciò e non dagli articoli della Costituzione.

C'è voluta — bisogna riconoscerlo — l'abilità dialettica, piuttosto irrompente (come ha notato l'onorevole Almirante) dell'onorevole Luzzatto e la capacità particolare dell'onorevole Gullo per costruire (l'onorevole Luzzatto per quasi due ore e l'onorevole Gullo per notevole tempo) tutta una serie di argomentazioni, su punti di appoggio addirittura inconsistenti.

Senonché, se questo esercizio dialettico è una cosa apprezzabile e sotto certi aspetti ammirevole, quando si tratta di questioni filosofiche o di questioni poste su un piano soltanto teorico; se è un po' meno apprezzabile quando ci si trovi sul terreno giuridico; mi pare addirittura inopportuno quando siamo sul terreno pratico legislativo e soprattutto sul terreno legislativo particolare di questa legge-delega. Una legge per la quale il Parlamento è chiamato non ad esprimersi su questioni di dettaglio, indugiando in particolari che fanno perdere inevitabilmente il quadro di insieme, ma a tracciare dei robusti confini e a dare delle direttive lineari e chiare con ampiezza di visuale.

Non abuserò della cortesia dei colleghi, non abuserò nemmeno degli argomenti polemici che sono stati inseriti dagli oppositori in quella che doveva essere soltanto una discussione di carattere squisitamente giuridico-costituzionale e mi limiterò — secondo l'impegno che ho preso con me stesso — soltanto a riflettere per qualche momento sul testo degli articoli della Costituzione.

Le norme che a noi interessano in questo caso non sono molte, anzi, sono relativamente poche. Certo, se dovessimo accedere alla tesi dell'onorevole Gullo ed andare a rileggere tutti gli articoli nei quali la Costituzione fa riferimento a una legge successiva, ne troveremmo molti, perché la Costituzione fa riferimento a leggi successive per numerose materie (ad esempio, per il credito, per l'artigianato, per i problemi della montagna); ma non credo che ad alcun collega passi per un momento nella mente che in tutti questi casi si tratti di questioni costituzionali, tali da richiedere quelle cautele che essi vorrebbero oggi per l'attuazione dell'articolo 97 della Costituzione.

Né regge l'osservazione che l'onorevole Gullo ha fatto verso la fine del suo discorso, allorché ha detto che non si vede in quale altro modo si potrebbe dare attuazione alla norma della Costituzione, e ha replicato vivacemente all'onorevole Lucifredi, quando questi ha indicato, tra l'altro, le norme regolamentari. Infatti, a ben riflettere sull'articolo 97 della Costituzione, nulla vieterebbe (se non vi fosse quell'espresso inciso: « secondo disposizioni di legge ») che il buon andamento della pubblica amministrazione, la sua indipendenza ed imparzialità, le garanzie dei pubblici impiegati fossero disposti con decreti ministeriali, con norme regolamentari. In quel caso il Governo potrebbe dire di aver adempiuto al precetto costituzionale, emanando norme e circolari intese ad attuare quei principi; e ciò oggi non può fare solo perché l'articolo 97 richiede una disposizione di legge.

Ora, quella che noi esaminiamo in questo caso è, esattamente, una disposizione di legge. Non è questa la sede, né il momento, per ritornare su un argomento pacifico, e cioè che leggi sono non soltanto quelle approvate successivamente dai due rami del Parlamento in seduta plenaria o in seno alle Commissioni, ma, anche ed egualmente, quelle che il Governo fa tutte le volte che ne sia incaricato dal Parlamento, con le garanzie, coi limiti e nelle forme indicati nell'articolo 76 della Costituzione.

Né vale richiamarsi ai principi della famosa legge n. 100 del 1926, in quanto che quella era veramente una delega in bianco, una delega generale, data una volta per tutte; questa, invece, è una delega conferita a norma della Costituzione repubblicana, per un oggetto definito, per un tempo determinato (voi stessi avete riconosciuto che questo tempo può apparire, se mai, troppo ristretto) e secondo principi e criteri direttivi che abbondano nell'elencazione dell'articolo 2, il quale contiene ben 17 gruppi di principi e criteri, che debbono presiedere all'emanazione delle leggi delegate.

Se a questi, come è auspicabile, si aggiungeranno altri criteri, altre direttive che, in altra forma, il Parlamento potrà suggerire al Governo perché ne tenga conto e ad essi si ispiri nell'emanazione della legge, ancora di più sarà precisato l'ambito della successiva attività governativa.

Ha detto l'onorevole Gullo — e sarebbe molto grave se ciò fosse vero — che qui si discute contro un « muro », cioè contro la decisione preconcepita di non modificare nulla.

Anche qui si opera un'inversione logica, o, comunque, non si interpreta rettamente la volontà della maggioranza. La maggioranza ritiene che, in questo momento, allo stato delle cose, sentite quelle che sarebbero le modifiche da apportare, non vi sia necessità di apportare modifiche, perché i principi, i criteri integrativi, le direttive di massima, tenendo presente, soprattutto, l'interesse dei pubblici impiegati, che desiderano che questa discussione si concluda nel più breve tempo possibile, possono benissimo trovar luogo in ordini del giorno appositamente formulati. Ché, nel caso in cui la maggioranza si accorgesse che effettivamente queste direttive, questi orientamenti non possano essere sufficientemente indicati con un ordine del giorno, e che, con la formulazione di questi ordini del giorno, non si raggiunga un punto d'incontro tra la volontà del Parlamento e quella che è l'intenzione futura dello svolgimento dell'attività legislativa, ebbene si riesaminerebbe la situazione, alla luce dei nuovi eventi. È esatto, tuttavia, che allo stato attuale degli atti, considerati i diversi rilievi e le varie richieste, noi non riteniamo che sussistano elementi per cui debbano essere presentati emendamenti che costringano, poi, a far ritornare la legge al Senato...

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*. Ella conosce la sorte degli ordini del giorno votati dal Parlamento?

AGRIMI. Siamo d'accordo. Vorrei che l'istituto degli ordini del giorno fosse addirittura abolito dal regolamento della Camera. Tuttavia, non si può fare a meno di considerare diversamente gli ordini del giorno che vengono approvati in sede di discussione di una legge, già approvata in concreto fino al dettaglio, e gli ordini del giorno che vengono, per così dire, affiancati ad una legge di delega e costituiscono delle vere e proprie direttive, promananti dalla stessa maggioranza che conferisce la delega al Governo. Ripeto, un conto è quando ci si trova di fronte ad ordini del giorno approvati, allorché una legge viene definitivamente approvata fin nei minimi dettagli dal Parlamento; altro è, quando ci si trova in presenza di ordini del giorno che, il Parlamento, se avesse dovuto legiferare direttamente, avrebbe certo trasfuso in articoli o in emendamenti... (*Interruzione del deputato Pieraccini*).

E passo ora, brevemente, all'articolo 76, l'unico articolo, in definitiva, essenziale in questa discussione. I termini dell'articolo 76 sono stati certamente rispettati, non solo perché essi si riscontrano chiaramente nel

testo del disegno di legge, ma anche perché era interesse, evidentemente, del Governo, soprattutto in tale materia, presentare una legge completa, inattaccabile. Mi consta personalmente, perché l'ho seguita da vicino, l'opera diuturna, appassionata, direi quasi affettuosa (perché il giurista si interessa ad una legge come ad una cosa viva) che l'onorevole Lucifredi ha svolto per giungere al perfezionamento di questo disegno di legge, in modo da farne uno strumento giuridico veramente idoneo, una legge che rispettasse in pieno i principi costituzionali, sicché il potere giurisdizionale (anche se ancora non è stata istituita la Corte costituzionale) non dovesse essere investito della questione su ricorso anche di un singolo dipendente statale, pronunziarne l'inefficacia. Anche l'oggetto è definito. Sarà vasto, vastissimo (sono il primo a riconoscerlo), perché gli aspetti della pubblica amministrazione sono molteplici, vari, e vari sono le categorie, le esigenze, i problemi dei dipendenti statali. Ma tutto ciò non vuol dire che l'oggetto non sia definito. Ci possono essere benissimo (e ci sono) cose vaste, ma, ciò non pertanto, definite. E nel nostro caso, la definizione è chiara: si tratta dello stato giuridico ed economico dei dipendenti statali. Al di fuori di questo argomento, si eccederebbe dalla delega; ma, finché si è in questi limiti, si è nell'ambito della delega legislativa.

Inoltre il tempo è limitato, e forse fin troppo circoscritto; ma questo servirà di incentivo al Governo per affrettare i tempi della emanazione delle leggi delegate. Ben venga quindi il tempo limitato, se, in capo ad un anno, potremo conoscere e vedere applicate le norme che i decreti legislativi comporteranno.

Si è poi fatta — onorevoli colleghi — una distinzione tra principi e criteri direttivi. Si può scherzare, ed è opportuno farlo in un discorso così come quello dell'onorevole Luzzatto (il quale, d'altronde, si ascolta volentieri, e per la sua facilità dell'eloquio, e per il contenuto dello stesso), ma quando si parla, ironicamente, del termine « endiadi », adoperato nella sua pregevole relazione dall'onorevole Bozzi, non si dice nulla che incida seriamente nella materia.

L'unico rilievo che si può muovere alla formulazione dell'articolo 1 (come già ebbi l'onore di osservare in seno alla I Commissione) è appunto quello che si poteva benissimo evitare un distinto richiamo ai principi della Costituzione, per dire soltanto: « ...con l'osservanza dei principi e dei criteri stabiliti

nell'articolo seguente », articolo che contiene appunto una lunga elencazione di principi e di criteri. In tal modo non si sarebbe dato lo spunto a questa sottigliezza, apprezzabile, ripeto, dal punto di vista filosofico, ma addirittura incomprensibile sotto il profilo del diritto, in cui pesano non solo la logica e la teoria, ma anche la prassi e la elaborazione dottrinarie e giurisprudenziali. Il che spiega come io comprenda la differenza che esiste, in diritto, tra il « modo » e la « condizione » (dato che, al riguardo, esiste tutta un'elaborazione dottrinarie e giurisprudenziale), ma non comprenda, per lo meno con la stessa facilità, la differenza giuridica tra principi e criteri. Differenza, quest'ultima, intorno alla quale sul piano filosofico si potrebbero scrivere invece, interi volumi. Non voglio, tuttavia, essere attratto dalle stesse tentazioni di cui è stato vittima l'onorevole Luzzatto quando ad argomento ha aggiunto argomento, e prosegua rapidamente.

Altro rilievo è stato fatto con riferimento all'articolo 81 della Costituzione, ma non lo temiamo. È stato detto: la legge delega non dice esplicitamente che si debba spendere nulla, e tuttavia non si può negare che nella legge delega sono implicite e facilmente individuabili le condizioni di concreto miglioramento del trattamento economico degli impiegati statali. Infatti, quando, tra l'altro, si regolano i gradi e, con un principio nuovo, si stabilisce che attraverso gli scatti si potrà percepire uno stipendio più alto di quello iniziale del grado superiore, si sanziona un miglioramento delle condizioni degli impiegati statali. Con le leggi delegate, che emanerà successivamente, il Governo indicherà i mezzi di copertura, ed ove ne occorressero dei nuovi, nulla vieterebbe al Parlamento di approvare nuovi provvedimenti finanziari per apprestare altri mezzi di copertura per le leggi delegate che verranno emanate.

Desidero aggiungere, in proposito, una altra osservazione. Nel bilancio del tesoro esiste un capitolo molto notevole, fornito, se non erro, di alcune centinaia di miliardi, destinato, appunto, a coprire le spese delle leggi in elaborazione al momento dell'approvazione del bilancio. Ora, poiché la legge delega era già stata presentata al Parlamento quando veniva approvato il bilancio del tesoro, da quel capitolo (che si potrà, se necessario, incrementare) si trarranno i fondi occorrenti per finanziare le leggi delegate intese a migliorare il trattamento economico dei dipendenti statali. Anche sotto questo profilo quindi, nulla si può eccepire alla costituzionalità di questa

legge, soggetta, comunque, anch'essa, al vaglio del Capo dello Stato, tutore della Costituzione anche in questa materia.

Si è parlato, infine, di opportunità. Mi dispiace che l'onorevole Gullo non sia presente, perché io desidero ripetere in contrasto con una sua tesi un concetto che mi sembra debba essere accolto da tutti i colleghi. L'onorevole Gullo ha affermato che la nostra Costituzione vieta la delega legislativa per le leggi fondamentali. Questo è un criterio nuovo, come è nuovo — mi permetta l'onorevole Gullo — di parlare di leggi in materia costituzionale come di un *tertium genus*, una specie nuova, non afferrabile né individuabile, ma adattabile a seconda delle circostanze.

Anzitutto, mi pare — senza, io spero, con ciò rischiare di essere lapidato, come uno che voglia intaccare i supremi principi della Costituzione — che non vi sarebbe niente di strano se si notasse che fra l'articolo 138 (che si riferisce alle leggi costituzionali) e l'articolo 72 (là dove si parla di leggi in materia costituzionale) vi è una differenza di forma che, con un più accurato lavoro di rifinitura, si sarebbe a suo tempo potuto eliminare.

Discutiamo, perciò, secondo il linguaggio corrente, che è poi il linguaggio giuridico, perché il diritto non ha lo scopo di asservire la realtà, ma di servire la realtà della vita sociale: su questo piano di estrema semplicità, a me pare di potere affermare che le leggi in materia costituzionale sono le leggi costituzionali, come le leggi in materia finanziaria si chiamano leggi finanziarie e quelle in materia fiscale si chiamano leggi fiscali. Non mi sembra, quindi, che si debba spaccare il capello in quattro per trovare, necessariamente, una distinzione — che per me non esiste — fra le leggi costituzionali e quelle in materia costituzionale.

La delega — si è detto — è una procedura eccezionale. Siamo d'accordo; non è la regola, ma costituisce l'eccezione. Quando è che si concede la delega? È vietato — dice l'onorevole Gullo — concederla per le leggi fondamentali. Lo contesto. Non è vietato concederla, se non in casi limitatissimi e tassativamente indicati. La delega in definitiva si concede quando è opportuno concederla, quando cioè vi siano delle leggi che, per la loro complessità, possono essere più agevolmente formulate dall'esecutivo. Sono noti gli inconvenienti ai quali si potrebbe andare incontro qualora lo *status* impiegatizio dovesse essere regolato in seguito ad una di-

scussione in questa Assemblea. È facile immaginarsi le situazioni diverse che si potrebbero determinare; la molteplicità delle sedute, gli orari, i giorni in cui si tiene seduta, potrebbero essere altrettanti fattori estranei, eppure influenti. È facile pensare, ad esempio, che giunti all'articolo — poniamo — 200, partendo da una visuale particolare (e non per questo ingiusta) o da un punto di vista speciale (e non per questo illegale) l'Assemblea potrebbe approvare un certo emendamento, salvo ad accorgersi la mattina dopo di aver votato una norma che per ragioni di equilibrio e di organicità della materia, turba la sostanza di molti articoli votati prima, e ne rende necessaria la revisione.

È, quindi, opportuno regolare la materia con leggi delegate, proprio perché in genere testi di tal natura sono meglio redatti con una elaborazione minuta ed accurata, non soggetta alle fluttuazioni di una assemblea parlamentare.

Ritengo così, in maniera molto modesta ed affrettata, di aver svolto le considerazioni che mi ripromettevo contro la pregiudiziale. Non si deve avere affatto paura che attraverso questa legge gli impiegati siano danneggiati, oppure temere che il provvedimento violi precetti costituzionali. Nella relazione dell'onorevole Di Vittorio ho letto che bisogna assicurare l'imparzialità dell'amministrazione — come dice l'articolo 97 — nei confronti di tutti i cittadini. Questo è un principio giusto, che risponde a tutta l'impostazione della nostra Costituzione repubblicana. (*Interruzione del deputato Di Vittorio*).

Però, se da questo concetto passiamo ad altre, non infrequenti, considerazioni, mi pare che si corra il pericolo di slittare su un terreno pericoloso. Imparzialità della pubblica amministrazione, nel senso che ella, onorevole Di Vittorio, ha indicato nella relazione, è esatto. Ma, mi pare che si vada diffondendo un principio un poco strano: uno strano concetto della imparzialità della pubblica amministrazione nei confronti dei dipendenti. Io dico, senza tema di essere smentito, che se questa imparzialità dovesse significare indifferenza o freddezza o distacco (come purtroppo talvolta accade), sarebbe una cosa nefasta, e dico senz'altro che gli organi superiori della pubblica amministrazione devono essere parziali, cioè dalla parte dei migliori, nel senso della tutela e dell'incoraggiamento degli impiegati più disciplinati, volenterosi ed attivi.

E un altro concetto vorrei infine esprimere. Dice la Costituzione che la pubblica ammi-

nistrazione è al servizio esclusivo della nazione. Ma di quale servizio si tratta? Il servizio che la pubblica amministrazione deve rendere al paese è quello di essere lo strumento intelligente ed attivo, affinché le leggi votate dal Parlamento e le direttive fissate dal Governo, nei limiti dei suoi poteri, vengano, il più sollecitamente e precisamente possibile, trasformate in vantaggi per i cittadini che ne sono i destinatari. Talvolta, purtroppo, avviene che — proprio perché gli organi pubblici non sono obiettivamente idonei — questa funzione di attuazione non avvenga con la speditezza che sarebbe necessaria. Ed è per questo sommamente ingiusto che il popolo, alla scadenza del mandato parlamentare, debba giudicare dell'operato di una maggioranza che, per difetto di trasmissione dell'organo che si chiama pubblica amministrazione, non è riuscita a far percepire e a fare apprezzare dalla popolazione i frutti di quelle iniziative che ha creduto, secondo il suo programma, di attuare.

Io spero, quindi, che anche in questo senso l'articolo 98 della Costituzione troverà nella legge delegata la sua piena attuazione, mercè la predisposizione degli strumenti, che consentono alla pubblica amministrazione di essere efficacemente al servizio effettivo ed esclusivo della nazione.

Voglio, in conclusione, rendermi interprete della osservazione di un egregio collega, che si era affacciato in aula all'inizio della seduta, mentre l'onorevole Di Vittorio, a nome dell'intera opposizione di sinistra, svolgeva la sua proposta di sospensiva e vi è poi ritornato quando l'onorevole Luzzatto stava sostenendo la incostituzionalità della legge delega. Al collega è venuta spontanea questa osservazione: secondo l'estrema sinistra, dunque, nel caso che si fossero concordati taluni emendamenti, la legge sarebbe stata costituzionalmente ineccepibile; non essendo intervenuto l'accordo, la legge stessa è diventata cinque minuti dopo incostituzionale! (*Proteste a sinistra*). Lasciamo andare, dunque, onorevoli colleghi, queste vostre pregiudiziali che sono state chiamate, giustamente, cortine fumogene. Andiamo alla sostanza della legge, esaminiamola con spirito scevro da ogni preconcetto. Sappiamo che è fatta in vantaggio dei dipendenti statali. La maggioranza si accinge ad esaminarla, appunto, col proposito di tutelarla, nel miglior modo, l'interesse degli statali, perché presto essi possano godere dei benefici che la legge loro concede, benefici non soltanto, e neppure prevalentemente, di carattere eco-

nomico, ma di carriera, di tutela della loro dignità e in generale del buon ordinamento delle amministrazioni.

Se potremo giungere alla approvazione con sollecitudine, tutti gli statali saranno grati, non a questa o a quella parte politica, ma all'intero Parlamento che avrà saputo corrispondere alla loro ansiosa e fiduciosa attesa. (*Applausi al centro*).

BOZZI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOZZI, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo innanzi tutto manifestare una certa delusione, perché, forse presumendo troppo della mia persona, io pensavo che la mia relazione scritta potesse essere sufficiente a sgombrare il terreno dalle preoccupazioni di carattere costituzionale che erano state avanzate e ampiamente discusse in Commissione; abbiamo, invece, sentito ripeterle qui, una per una, dall'onorevole Luzzatto che, per più di un'ora e mezzo, ha dato prova ulteriore della sua tenacia e della sua abilità dialettica.

Francamente, è molto difficile rispondere, perché tanto nel discorso dell'onorevole Luzzatto quanto in quello dell'onorevole Gullo v'è stata una notevole commistione, e vorrei dire anche una contaminazione, di aspetti diversi; nei due interventi, infatti, alle osservazioni costituzionali in senso rigoroso se ne sono unite spesso altre di opportunità: il tutto dominato dalla polemica politica e dalla sfiducia profonda che i due oratori hanno verso questo Governo. Ancora più difficile poi è rispondere all'onorevole Gullo; egli è un fine conoscitore delle leggi e un abile parlamentare, ma tuttavia ho rilevato in lui, *absit iniuria verbis*, vaste zone di ombra in ordine alla conoscenza della pubblica amministrazione italiana.

È ovvio che, se non si conosce esattamente lo stato attuale della pubblica amministrazione, se non si sa che oggi vi è la polverizzazione della competenza, se non si sa che oggi nella pubblica amministrazione regna l'anonimato, per cui ogni responsabilità dovrebbe risalire addirittura al ministro, non si può avvertire quanto sia innovatore quel principio del disegno di legge, che ella, onorevole Gullo, ha considerato irrilevante, secondo il quale a ogni grado corrisponde una funzione e a ogni funzione una responsabilità. Questa ignoranza rende difficile il dialogo.

Si è, dunque, eccitata una pregiudiziale d'incostituzionalità; cioè si è chiamata la Ca-

mera a giudicare se questo disegno di legge, con il quale si autorizza il Governo a emanare norme aventi valore di leggi formali, sia conforme o no alla Costituzione. Il problema è questo: andando domani dinanzi alla Corte costituzionale, che ancora non esiste, o andando oggi dinanzi al giudice ordinario o amministrativo a norma, se non erro, della settima disposizione transitoria della Costituzione, il giudice potrebbe ravvisare in questa legge di delegazione o nei decreti legislativi che ne seguiranno una deviazione dalla Costituzione, tale che possa colpire l'una e gli altri d'illegittimità?

Questo è l'unico profilo di cui noi ci dobbiamo occupare. L'onorevole Luzzatto ha invocato l'ordinamento costituzionale in generale per dedurre l'incompatibilità con esso di questa legge. Io qui desidero dire molto chiaramente che se nella mia relazione ho creduto di premettere due paragrafi, nel primo dei quali si fa rapidamente, per così dire, la diagnosi dei mali della pubblica amministrazione in Italia, e nel secondo si fa una schematica delimitazione della struttura che alla pubblica amministrazione e all'apparato burocratico la Costituzione stessa intende dare, è perché io credo fermamente nella necessità che a quei mali si debba porre riparo e a questa delimitazione costituzionale si debba fare ossequio. Sono convinto che questo disegno di legge corrisponda nella lettera e nello spirito al precetto costituzionale; ed è perciò che ho assunto l'incarico di farne il relatore.

Che cosa si dice, in sostanza, dai sostenitori della pregiudiziale d'incostituzionalità? Si dice che v'è una serie di articoli, il 95, il 97 e altri, i quali impongono che la materia dei pubblici uffici e anche lo stato giuridico dei pubblici dipendenti siano disciplinati per legge. Se ne deduce un principio di carattere generale: ogni qual volta la Costituzione pone una riserva di legge, non v'è possibilità di delegazione legislativa.

Veda, onorevole Gullo, questa è una tesi. Le dirò di più: è esattamente la proposta che io feci in sede di seconda sottocommissione all'Assemblea Costituente. Se ella ha la bontà di rileggere i lavori preparatori, vedrà che il costituente Bozzi propose un emendamento proprio in questo senso, che cioè la delegazione fosse vietata ogni qual volta la Costituzione ponesse una riserva di legge. Se non che, tanto in sede di sottocommissione quanto in sede di Assemblea plenaria, questo criterio non venne adottato; né vennero adottati altri emendamenti restrittivi, altre proposte limi-

tative formulate, ad esempio, dall'onorevole Terracini, allora presidente della seconda sottocommissione; prevalse l'idea che dovesse essere il Parlamento, nella sua sensibilità politica, a stabilire quali materie potessero essere delegate e quali no.

Sarebbe stato un recare offesa al Parlamento — si disse — se la Costituzione l'avesse imbrigliato in quello che è l'esercizio d'una sua potestà sovrana.

Si comprende, onorevole Luzzatto, che le leggi costituzionali non sono delegabili; ma qui si tratta di delegazione in materia di leggi ordinarie. Quello delle leggi costituzionali è tutto un altro capitolo, e nessuno ha mai pensato alla possibilità di delegazione in questo settore.

Si può allora affermare che la Costituzione consente la delegazione al Governo dell'esercizio della funzione legislativa che abbia per oggetto la produzione di norme giuridiche sostanziali. Essa non pone limiti; questi possono essere dettati, di volta in volta, soltanto dal Parlamento sovrano.

L'articolo 72 è malamente invocato, giacché anche se si volesse aderire — e qui potrei anche propendere con l'onorevole Gullo a ritenere l'esistenza d'un *tertium genus* di norme, che si qualificerebbero per la natura della materia più che per la fonte di creazione, e cioè le leggi « in materia costituzionale » — con ciò i termini del problema non verrebbero spostati in suo favore, onorevole Gullo, perché l'ultimo comma dell'articolo 72 rappresenta un'eccezione, non già alla possibilità di delegazione, ma soltanto al comma precedente, ossia non vuole che per questo tipo di leggi in materia costituzionale si applichi quella che la dottrina ha chiamato la procedura decentrata, la procedura dinanzi alle Commissioni in sede legiferante. Questo e non altro è il significato dell'ultimo comma dell'articolo 72 della Costituzione.

L'onorevole Gullo ha domandato: ma allora, che valore ha il richiamo che di frequente la Costituzione fa alla legge? La risposta l'ha data in parte l'onorevole Lucifredi; questo è l'istituto della riserva della legge. Ma bisogna aggiungere una cosa: che è una riserva di legge garantita dalla Costituzione. Il che significa che il Costituente ha voluto impedire che il potere esecutivo in determinate materie potesse agire mediante lo strumento del regolamento. Non è esatto che il regolamento sia soltanto quello di esecuzione, che presuppone una legge: vi possono essere regolamenti di organizzazione, regolamenti indipendenti, che prescindono da

una legge specifica. A questi tipi si riferiva appunto la legge n. 100 del 1926 sull'organizzazione dei pubblici uffici.

Questo è il significato del richiamo che la Costituzione fa alla legge. V'è una materia riservata alla potestà regolamentare e v'è una materia riservata alla potestà legislativa. Quindi, una divisione fondamentale. Il costituente ha voluto stabilire che, per certi casi in cui potesse essere dubbia, come appunto nella materia che c'interessa, la discriminazione della competenza fra legislativo ed esecutivo, dovesse essere riconosciuta e garantita costituzionalmente la competenza del legislativo.

Articolo 76: qui non ho ancora afferrato (per mia deficienza, e me ne perdoni l'onorevole Luzzatto) la sostanza della distinzione fra principi e criteri. Ho detto nella relazione, un po' celiando, che è così sottile ed evanescente che lo stesso onorevole collega che l'ha proposta non l'ha saputa precisare. La Costituzione è, sì, onorevole Luzzatto, un documento giuridico, ma un documento giuridico fatto da uomini politici, i quali non sempre adoperano la terminologia dei tecnici del diritto. V'è sempre un'ispirazione politica. Criteri e principi: è un modo diverso per dire lo stesso concetto fondamentale: e cioè si tratta di quelle norme direttive o, se non piace questa espressione, di quei binari di cui ha parlato l'onorevole Lucifredi, al quale ho rubato questa espressione. Sono le direttive che il legislatore dà all'esecutivo nell'atto in cui lo autorizza a legiferare.

Andando al fondo del problema, mi pare che in tutto l'atteggiamento dell'opposizione vi sia una non esatta conoscenza dell'istituto della delega legislativa; anzi, una sfiducia verso questo istituto: si dice che esso è una abdicazione dei poteri del Parlamento, una rinuncia definitiva, un caso eccezionale.

Ma, se riscontriamo tutti i lavori dell'Assemblea Costituente (io mi sono preoccupato di riguardarli), quella formula negativa sulla quale con tanta sottigliezza ha lavorato l'onorevole Luzzatto — « non può essere autorizzato se non » — esprime una sola preoccupazione, politica e giuridica insieme: quella di vietare la delega dei pieni poteri.

Quella formula fu adottata per evitare la delegazione dei pieni poteri; ma entro i limiti fissati dall'articolo 76 e con le modalità in questo precisate, la delega è una delle forme di esercizio della funzione legislativa del Parlamento. Si capisce che non è un istituto normale in un sistema democratico che si fonda

sul Parlamento, ma non è, per esempio, tanto eccezionale quanto lo è il decreto-legge.

Non si può essere *pro* o *contra* l'istituto della delega per un giudizio estratto, o peggio per un preconetto; la questione è di vedere se sia opportuno o no ricorrervi. Ma con ciò si esce dai limiti della costituzionalità e si entra nel merito. La questione è di farne buon uso, di indicare quei famosi criteri direttivi o principi direttivi in modo ben delimitato, che costituisca un vincolo preciso per l'esecutivo.

Ora, gli oggetti e i criteri e principi direttivi vi sono o non vi sono? Ci potremmo a lungo attardare a discutere sui 16 o 17 numeri dell'articolo 2. Ma si capisce, onorevole Luzzatto, che una legge non è uno schema scolastico. Io ammiro l'onorevole Lucifredi, il quale ha dimenticato a un certo momento di essere professore per fare il legislatore pratico.

Che cosa si vuole, onorevole Luzzatto? Che si indichino in un articolo gli oggetti; in un altro i principi; in un altro ancora gli evanescenti criteri? Ma in una formulazione legislativa gli oggetti possono ben essere indicati accanto ai criteri. L'interessante è che vi siano gli uni e gli altri. Si dice: gli oggetti sono all'articolo 2 e non sono all'articolo 1. Siano all'articolo 2 e non all'articolo 1, non importa; l'interessante è che vi siano. Ora, l'affermare che non vi siano oggetti francamente io direi che è una affermazione audace, se non temeraria.

Per i criteri e i principi direttivi debbo ripetere ciò che dissi in Commissione: che taluni di essi sono più vasti e penetranti, altri sono meno vasti e meno penetranti ed anche, se volete, meno precisi. Ma il problema che noi in questa sede di esame di costituzionalità ci dobbiamo porre è un altro: esistono essi o non esistono? Noi possiamo immaginare tanti principi direttivi per questo o quell'aspetto dello stato giuridico od economico, ma qui dobbiamo vedere se il disegno di legge contenga quel tanto che è indispensabile per assicurare la presenza di un limite al potere legiferante del Governo; non possiamo negare la costituzionalità della delega sol perché il nostro desiderio di vedere inserito un certo principio non è stato appagato: questo è, ovviamente, un problema di merito.

Ora, se anche in qualcheduno dei numeri dell'articolo 2 notiamo una indicazione meno ampia di quella che si riscontra in altri numeri, dobbiamo tuttavia riconoscere che i principi direttivi sono sempre presenti e sufficienti. Anche per ciò che concerne il famoso n. 16, non è fondata l'accusa di carenza assoluta di principi e criteri direttivi;

questi in parte sono contenuti nello stesso n. 16: perché non sono formule vaghe o di stile le ultime espressioni che vi si leggono, ma sono direttive ben precise e impegnative, di carattere etico e giuridico. Ma poi, per questa zona di materia, i criteri si desumono dai principi generali che informano il disegno di delegazione e si desumono dalla Costituzione. Notate, infine, che questa legge-delega non cade nel vuoto; qui non v'è un terreno completamente vergine; qui v'è già una legislazione, v'è una elaborazione giurisprudenziale che è una elaborazione per tanti aspetti progressiva. Questa legge-delega — dicevo — incide su una situazione disciplinata da tempo.

Ho fatto riferimento, nella relazione scritta, alla giurisprudenza del Consiglio di Stato. Credo di non errare se vi dico che i ricorsi accolti dal Consiglio di Stato sono più di quelli respinti. Ciò purtroppo significa che v'è un'amministrazione che funziona male; ma significa anche che v'è un organo che sa tutelare il cittadino di fronte alla pubblica amministrazione; significa, infine, che la giurisprudenza amministrativa è all'altezza dei tempi nuovi. Sarebbe interessante esaminare la statistica dei ricorsi accolti e di quelli respinti; e sarebbe altresì interessante vedere a quanti di questi accoglimenti il Governo abbia dato esecuzione. Ma questo è un altro aspetto, che qui non entra.

V'è dunque una materia che è già regolata. Si capisce allora perché, di fronte a situazioni di questo genere, l'indicazione dei principi e criteri possa essere qualche volta meno precisa: perché si fa riferimento alla legislazione esistente, che può essere riveduta, modificata, ma non profondamente innovata.

A me sembra, onorevoli colleghi, che questo disegno di legge sia perfettamente costituzionale. Io sono convinto che gli impiegati ne trarranno vantaggio, morale e materiale, perché esso affronta e risolve unitamente i due aspetti principali: il profilo economico e lo stato giuridico.

Fino ad ora il difetto fondamentale (è una critica che si muove ai governi passati) è stato nell'aver dissociato questi due aspetti e nell'aver proceduto per tappe, non in una visione organica del problema. Noi dobbiamo finalmente uscire — e gli impiegati, intelligentemente, devono comprendere questa necessità — dal provvisorio, dal frammentario, dal « domani vedremo », dal « domani cercheremo di far meglio »; dobbiamo dare un assetto non voglio dire permanente, perché non v'è nulla di permanente nelle cose della vita, ma

d'una certa stabilità: garantire i diritti, gl'interessi legittimi dei pubblici dipendenti, in un quadro in cui si tuteli anche l'interesse dell'amministrazione, che è l'interesse di tutta la collettività.

Personalmente sono convinto che noi, attraverso questo strumento, daremo attuazione alla Costituzione e, realizzando i due principî fondamentali, che sono giuridici, politici ed etici allo stesso tempo, della imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione, garantiremo la legalità nella cosa pubblica e rafforzeremo la fiducia del cittadino verso lo Stato. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

TUPINI, *Ministro senza portafoglio*. Mi rimetto a quanto esposto dall'onorevole Bozzi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Luzzatto:

« La Camera, ritenendo che il disegno di legge recante delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato non sia compatibile con l'ordinamento costituzionale della Repubblica, passa all'ordine del giorno ».

(*Non è approvato*).

Rinvio a domani l'inizio della discussione generale.

Sull'alluvione nella provincia di Salerno.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Martedì 26 ebbi l'onore e il dolore di informare le due Camere, all'inizio delle loro sedute, sulla tragica alluvione di Salerno e sulle misure che immediatamente il Governo aveva disposto. Martedì sera il Senato chiese che l'indomani, e cioè ieri mattina, il Governo gli comunicasse altre notizie, e ciò fu fatto. Stamane ho appreso che la Camera ha chiesto ieri sera che oggi il Governo comunicasse altre notizie, e vengo a darle.

Comincio con il narrare, in ordine cronologico, che nelle primissime ore di martedì, e precisamente alle 3 di notte, il comando dei vigili del fuoco di Caserta telefonò alla direzione generale antincendi in Roma per essere autorizzato a mandare a Salerno due anfibi chiesti da quel comando per fronteggiare le conseguenze di un nubifragio ecce-

zionalmente violento che si era abbattuto in quella zona. Fu immediatamente autorizzato l'invio degli anfibi. Solo alle 4 si riuscì a comunicare brevemente e debolmente con il comando di Salerno, dal quale si apprese che il nubifragio aveva provocato il crollo di edifici, sicché vi erano morti e feriti.

Alle 4,15 il direttore generale dei servizi antincendi era al Viminale e impartiva disposizioni all'ispettorato tecnico nonché al corpo di Salerno, per la mobilitazione di tutto il suo personale, ai corpi di Napoli, Avellino e Benevento, perché concentrassero a Salerno uomini, autocarri attrezzati per i crolli, barche, materiale di sgombero, e al corpo di Roma per l'invio di un anfibio e di due autocarri attrezzati. Dispose anche che si recasse a Salerno l'ispettore della circoscrizione di Napoli.

Alle 6,40 il comando di Napoli comunicò che le squadre inviate avevano trovato interrotta la strada Napoli-Salerno presso Cava dei Tirreni e interrotta la strada Avellino-Salerno presso Fratta, sicché le squadre procedevano a piedi verso Salerno. Alle 8,30, riprese le comunicazioni telefoniche con Salerno, che pure erano rimaste intanto interrotte, si apprendeva che alcuni reparti di Napoli erano giunti a Salerno e che occorrevano rinforzi di uomini con materiale di sgombero nonché ufficiali ingegneri anche per accertare le condizioni di stabilità di molti fabbricati danneggiati dal nubifragio. Venne disposto l'invio di altri uomini e da Roma fu mandato a Salerno anche l'ispettore tecnico ingegnere Moscato perché sovrintendesse alle operazioni: queste, già nella mattinata del 26, erano dirette da sei ufficiali ingegneri, i cui dipendenti avevano tutte le attrezzature occorrenti per sgomberare macerie, puntellamenti, demolizioni, trasporto feriti, ecc. Uomini e mezzi venivano, naturalmente, ripartiti tra Salerno e le altre località colpite, come Alessio, Molina, Marina di Vietri, Maiori, Minori e Tramonti. Intanto la direzione generale dell'assistenza pubblica mandava da Roma a Salerno, mediante automezzi, materiali svariati, nonché un alto funzionario incaricato di coordinare, d'intesa col prefetto di Salerno, le attività assistenziali e di segnalare via via le varie necessità al Ministero. Erano intervenuti intanto nel salernitano, e operavano, uomini e mezzi inviati dall'esercito, dalla marina, dalla guardia di finanza, dai lavori pubblici, dall'A.C.I.S. Nella stessa giornata del 26 venivano ristabiliti, via mare o via terra, i collegamenti con tutti i vari comuni colpiti dal disastro.

A Salerno si fermava intanto il sottosegretario onorevole senatore Bosco, che proveniva da Battipaglia. Vi si recavano poi, come già dissi, i sottosegretari Russo e Colombo. Vi andava il ministro Romita, il sottosegretario onorevole Maria Jervolino e, ieri, il Presidente del Consiglio. Intanto nella notte del 26 venivano mandate a Salerno ancora due squadre di vigili del fuoco da Roma, due da Caserta, tre da Napoli, con le loro attrezzature; e venivano mandati mezzi radio per assicurare ogni collegamento e mezzi di illuminazione per il lavoro notturno. I vigili del fuoco hanno svolto, e svolgono tuttora, nelle varie località colpite le operazioni di soccorso, recupero e sgombero in tutti i casi particolarmente urgenti e difficili, lasciando successivamente il posto al personale delle altre organizzazioni per gli ordinari lavori di ripristino. Segnalo all'attenzione della Camera due vigili che, pur avendo avuto distrutte le loro case e avendo perdute tutte le loro cose, hanno continuato a compiere indefessamente il loro lavoro. (*Generali applausi*).

L'assistenza pubblica ha intanto provveduto e provvede, quasi ininterrottamente, a rifornire Salerno mediante autocarri e per ferrovia dei materiali più svariati per i sinistrati: così — per esempio — vestiti, scarpe, calze, cappotti, capi di biancheria, lenzuola, tralicci da materasso, coperte, letti.

Al prefetto di Salerno vennero telegraficamente concessi fondi, nella misura massima consentita dalla legge sulla contabilità generale dello Stato, sui capitoli cui si poteva attingere d'urgenza dati i caratteri del caso, e cioè sui capitoli dei fondi E. C. A. e per l'assistenza in natura. Grazie a queste provvidenze, già ieri sera a tutti i senza tetto era stata assicurata la refezione calda e tutti ieri sera dormivano tra le lenzuola nei locali in cui sono stati momentaneamente accolti. Si sta intanto disponendo per migliorare le loro sistemazioni provvisorie. Si è disposto il trasferimento mediante torpedoni di 200 bambini che erano in una colonia a Maiori.

La marina ha rifornito di acqua le località costiere che ne erano rimaste prive.

Nell'ospedale civile di Salerno e in cliniche private decine di medici sono stati a disposizione dei feriti.

In ogni comune un funzionario incaricato dal prefetto sorveglia le attività di emergenza. E gli uomini di governo che si sono recati nel salernitano hanno personalmente visitato le località colpite per rendersi direttamente conto delle loro necessità, mentre qua

a Roma ci siamo tenuti costantemente in contatto con loro per disporre tutto quanto potesse essere utile.

Sono certo di non esagerare se affermo che l'azione di pronto soccorso è stata rapidissima e imponente.

Per l'ulteriore azione dello Stato il Governo ritiene — come ebbe ieri a dichiarare il Presidente del Consiglio — che vadano seguiti i criteri già adottati per il Polesine nel 1951. Secondo questi propositi del Governo, lo Stato dovrà assumere a proprio carico la ricostruzione di tutte le opere pubbliche distrutte o danneggiate, siano esse di proprietà dello Stato, dei comuni o degli enti pubblici. Si dovranno riparare le case che sono rimaste più o meno leggermente lesionate utilizzando l'opera degli stessi proprietari danneggiati; con la maggiore celerità possibile andranno costruite nuove case; dovranno essere liquidati indennizzi ai piccoli proprietari ed ai coltivatori diretti con procedura eccezionale urgentissima. Questo piano organico di provvedimenti servirà ad assicurare lavoro a coloro che in questa occasione sono rimasti senza occupazione.

L'entità dei danni che la furia dell'alluvione ha apportato è in corso di accertamento e per ora non si è in grado di fornire precisazioni. Circa il numero delle vittime (di cui stamane hanno avuto luogo a Salerno i solenni funerali), le notizie inviate dal prefetto fino a pochi momenti fa confermano che le salme reperite sono 198, mentre i dispersi risulterebbero una quarantina o poco più.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha informato la Presidenza che desidera rispondere subito alle seguenti interrogazioni, dirette al ministro dell'interno, delle quali il Governo riconosce l'urgenza:

Tonetti, Berlinguer, Luzzatto, « per conoscere quali motivi abbiano ispirato lo sfratto della camera del lavoro di Venezia col preavviso di soli 5 giorni e la forma nella quale fu eseguito con cariche selvagge contro la popolazione, che in nessun modo determinava col suo contegno l'impiego della forza pubblica; e per conoscere infine quali provvedimenti abbia adottato o intenda adottare a carico dei responsabili delle violenze perpetrate contro pacifici cittadini »;

Rosini, « per sapere quali provvedimenti intenda prendere a carico di quel funzionario

della pubblica sicurezza che il giorno 8 ottobre 1954, alle ore 10, quale dirigente di un folto gruppo di armati schierati all'inizio del ponte che congiunge Venezia alla terraferma, ha interdetto all'interrogante, pur qualificatosi come deputato, l'accesso nella città di Venezia. Va precisato: a) che il transito sul ponte che porta a Venezia appariva libero a tutte le automobili, almeno a tutte quelle che immediatamente precedevano e seguivano quella dell'interrogante, la quale unica fu fermata e invitata a invertire la marcia; sicché il divieto non rientrava in un provvedimento d'ordine generale (che comunque non avrebbe giustificato la limitazione della libertà di movimento d'un parlamentare), ma si palesava come un sopruso volutamente diretto contro chi era conosciuto come deputato comunista; b) che il suddetto funzionario, richiesto d'una spiegazione dell'incredibile divieto, si rifiutò di dare spiegazioni di sorta; ed essendogli stato fatto osservare che il suo provvedimento concretava un fatto illecito, non solo rispose che lo manteneva ugualmente e che l'avrebbe fatto rispettare con la forza, ma addirittura ordinò ai suoi dipendenti di arrestare l'interrogante (ordine che peraltro non fu eseguito); c) che per essere stato compiuto alla presenza di numerose persone, e per la stupefacente virulenza di modi e volgarità di atteggiamento del predetto funzionario, il fatto riveste il carattere, oltre che di reato, d'un deliberato oltraggio alla dignità e al prestigio di un membro del Parlamento »;

Gianquinto, « sul violento comportamento delle forze di polizia in Venezia, nel giorno 8 ottobre 1954, in occasione dello sfratto forzoso di quella camera confederale del lavoro »;

Targetti, « sulle circostanze nelle quali l'8 corrente a Venezia l'onorevole Lucio Luzzatto riportò lesioni dichiarate guaribili in 20 giorni ad opera di appartenenti alle forze di polizia che nell'atto di esercitare tale violenza avrebbero detto « non ci importa nulla ch'ella sia deputato »; e per conoscere quali provvedimenti il ministro abbia ritenuto necessario prendere a tutela della funzione parlamentare gravemente e intenzionalmente offesa ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il 2 corrente l'intendenza di finanza di Venezia notificava ai dirigenti delle federazioni locali del partito comunista italiano e del partito socialista italiano, della camera del lavoro e di altre organizzazioni lo sfratto — da eseguirsi entro cinque giorni — dalle loro

sedi, da essi rispettivamente occupate in Campo San Polo e Ca' Matteotti, destinate (con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri) la prima a sede di comando della guardia di finanza e la seconda a sede dell'ufficio imposte generali sull'entrata e conservatoria dei registri immobiliari.

Contro tale provvedimento il 4 corrente un collegio di avvocati produceva all'autorità giudiziaria due distinti ricorsi, diretti ad ottenere la revoca o quanto meno la sospensione degli sfratti. Dei due ricorsi, soltanto quello relativo alla sede dei partiti comunista e socialista veniva accolto dal pretore, che emetteva decreto di sospensione, mentre l'altro, cioè quello della camera del lavoro e di altre organizzazioni, veniva respinto.

Il provvedimento di sfratto della camera del lavoro, pel quale il magistrato aveva respinto il ricorso, aumentava il fermento tra i dirigenti degli organi sindacali e dei partiti interessati, i quali, attraverso una accesa campagna di stampa, avevano già creato una situazione alquanto tesa e non esente da possibili complicazioni nei riflessi dell'ordine pubblico. L'azione da loro intrapresa veniva così continuata con crescente intensità, si da trascendere anche in illegalità, quali il lancio e la diffusione di stampe e manifesti, stampati alla macchia, in locali pubblici e l'imbrattamento di mura cittadine con scritte di ingiurie e minacce al Governo. La proclamazione dello sciopero generale...

PAJETTA GIULIANO. Lo sciopero è una grave illegalità?

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*... tra i lavoratori dell'industria e dei servizi pubblici per l'8 corrente veniva, infine, a complicare seriamente lo stato delle cose.

Era, comunque, noto che con lo sciopero si mirava, oltretutto, a far affluire in città il maggior numero possibile di dimostranti per impedire l'esecuzione dello sfratto. Che tale fosse l'intendimento degli esponenti e dei dirigenti dei partiti e delle organizzazioni interessate appariva chiaro sia dai discorsi pronunciati, sia dagli articoli di stampa, sia dagli ordini del giorno di protesta presentati. Infatti, dappertutto si parlava apertamente di « difesa con tutte le forze » delle sedi sindacali e si definiva il provvedimento di sfratto come un « sopruso », un « atto arbitrario e illegale », un « provvedimento infame, antidemocratico e provocatorio », un « attentato alle libertà democratiche », ecc.

Ma il tentativo di fare affluire a Venezia masse notevoli di dimostranti falliva in seguito alle misure di ordine e di sicurezza preordinate,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1954

misure mercè le quali le masse del settore industriale poterono essere isolate dalla città. Tuttavia circa un migliaio di dimostranti locali, con alla testa vari parlamentari e quasi tutti gli esponenti dei partiti e delle organizzazioni sindacali di estrema sinistra, si raccolgono la mattina dell'8 corrente davanti alla camera del lavoro. L'azione di tale massa — come apparve subito dal suo deciso atteggiamento, dalle invettive lanciate e da uno striscione che, appeso all'esterno della camera del lavoro, affermava che essa sarebbe stata difesa — era rivolta a tentare di impedire lo sfratto o ritardarlo quanto più possibile nell'attesa dell'arrivo delle maestranze da Marghera, che, nel frattempo, erano state respinte, invece, dalla forza pubblica: (*Interruzioni a sinistra*).

Riprova di tale intenzione si ebbe in seguito quando, per accedere alla camera del lavoro, si dovettero forzare, successivamente, ben quattro porte tutte sbarrate, e soprattutto quando — alla lunga e paziente opera di persuasione del vicequestore che sovrintendeva ai servizi e dei funzionari che si trovavano sul posto, i quali invitavano i dimostranti a sgomberare — parlamentari, dirigenti e gregari rispondevano duramente, senza spostarsi, ed opponevano una tattica defatigatoria.

Esauriti tutti i mezzi di persuasione per far pacificamente sgomberare la folla e per permettere quindi al funzionario dell'intendenza di finanza di dare inizio alle operazioni di sfratto, e considerato che, per il tempo così trascorso, incombeva il pericolo che potessero sopraggiungere altre masse di dimostranti con grave pregiudizio per la situazione già notevolmente tesa, veniva ordinato, dopo i rituali avvertimenti e i prescritti squilli di tromba, lo scioglimento con la forza.

È bene, qui, fare un passo addietro e precisare che, prima dell'inizio di quest'azione, i funzionari di pubblica sicurezza operanti — mentre con le forze di polizia si trovavano in campo Santi Apostoli in prossimità dell'inizio della Strada Nuova, e quindi a circa 100 metri dalla calle del Duca, ove aveva sede la camera del lavoro — venivano avvicinati da un gruppo di 6 o 7 persone, fra le quali si trovavano gli onorevoli avvocati Gianquinto Giovanni Battista, Luzzatto Lucio e Tonetti Giovanni.

L'onorevole Gianquinto, rivoltosi al vicequestore dottor Rossetti, faceva presente che in qualità di legali della camera del lavoro intendevano assistere alle operazioni di sfratto. Il vicequestore rispondeva che non aveva

nulla in contrario, purché la richiesta venisse accolta dal funzionario dell'intendenza di finanza incaricato dell'esecuzione dello sfratto; ma, nel contempo, rivolgeva ai parlamentari viva e reiterata raccomandazione di allontanarsi dalla massa delle persone che occupavano la Strada Nuova e di portarsi in un luogo appartato o comunque fuori del campo di azione delle forze di polizia (*Interruzioni a sinistra*), per non essere coinvolti in eventuali tafferugli che si sarebbero potuti verificare se i dimostranti avessero insistito nel loro atteggiamento.

Né il vicequestore né altro funzionario dissero mai all'onorevole Luzzatto di sostare nella calle del Duca,...

LUZZATTO. Questo è falso! (*Proteste al centro*).

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. ...fatto che sarebbe stato un non senso, dato che la calle in parola costituiva proprio il centro della zona occupata dai dimostranti in quanto dalla Strada Nuova dà accesso alla sede della camera del lavoro.

I parlamentari viceversa si frammischiavano ai dimostranti e con questi molto lentamente retrocedevano fino ad una decina di metri dall'imbocco della calle del Duca, ove la massa si arrestava e assumeva un deciso atteggiamento di resistenza all'azione di sgombero della Strada Nuova.

È da ritenersi che il comportamento dei dimostranti sia stato in gran parte determinato da una vera e propria azione di persuasione esercitata dai parlamentari, tanto è vero che ad un certo punto l'onorevole Luzzatto, rivolto al commissario aggiunto dottor Maltese, che era alla testa delle forze di polizia e che gli faceva presente che, se la folla avesse continuato nella sua azione ostacolatrice, si sarebbe dovuto scioglierla con la forza, rispondeva: « Suonate pure le vostre trombe: è questo che noi vogliamo ». (*Vivaci commenti a sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non mi costringano a suonare la mia campana! (*Si ride*).

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Resosi evidente, come si è detto, che la paziente opera persuasiva dei funzionari, protrattasi per circa tre quarti d'ora, risultava vana, il predetto commissario aggiunto, presi ordini dal vicequestore, dava le prescritte intimazioni, come già ho detto, facendole precedere, come pure ho detto, da squilli di tromba, e quindi procedeva allo scioglimento con la forza.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1954

L'azione di scioglimento dava luogo a tafferugli di breve durata, nel corso dei quali rimanevano colpiti e contusi un funzionario, un tenente, un sottufficiale e due guardie di pubblica sicurezza.

PAJETTA GIULIANO. Prima i poliziotti e poi i parlamentari! (*Commenti*).

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Riportavano pure lievi contusioni sei dimostranti, fra cui una donna, che veniva medicata per ematoma da caduta e crisi nervosa.

Anche due parlamentari, e precisamente l'onorevole Gianquinto e l'onorevole Luzzatto, coinvolti ovviamente nella mischia, com'era prevedibile, riportavano lesioni.

Per quanto riguarda l'onorevole Luzzatto si devono fare le seguenti precisazioni. Mentre la massa dei dimostranti, sotto l'azione delle forze di polizia, ripiegava verso campo Santa Sofia, il parlamentare ed altre cinque o sei persone, invece di allontanarsi, tentavano di portarsi nell'interno della calle del Duca, e naturalmente venivano subito inseguiti da alcune guardie di pubblica sicurezza che stavano di rincalzo al reparto di testa.

Lo stesso vicequestore, che controllava da presso l'operazione, riconosciuto fra i predetti l'onorevole Luzzatto, immediatamente interveniva e, nonostante il trambusto, lo sottraeva dalla mischia.

L'onorevole Luzzatto, per altro, non mostrava di apprezzare il gesto del funzionario; anzi pronunciava parole di risentimento e rinnovava la richiesta di presenziare alle operazioni di sfratto, asserendo di averne tutto il diritto date le sue qualità di deputato e di avvocato.

Il vicequestore invitava il parlamentare a calmarsi e a non inveire; quindi gli faceva osservare che nulla aveva da opporre alla sua presenza alle operazioni di sfratto, se consentita dal funzionario dell'intendenza di finanza.

Nel frattempo sopraggiungevano in calle del Duca, ormai sgomberata dai dimostranti, anche gli onorevoli Gianquinto e Tonetti, che, previo assenso del funzionario dell'intendenza di finanza, presenziavano alle operazioni di sfratto.

Poiché la porta della Camera del lavoro appariva fortemente sbarrata ed alle finestre sovrastanti sostavano affacciati alcuni sindacalisti, che alle ripetute richieste di aprire rispondevano negativamente, venivano inviati i parlamentari predetti a fare opera di persuasione per consentire l'accesso ai locali, ma senza esito alcuno.

Da quanto sopra esposto appare evidente che (ed è superfluo dirlo) nessuna intenzionale aggressione fu rivolta alle persone dei parlamentari, ma che anzi si cercò in ogni modo di salvarli. Se vennero colpiti durante i tafferugli, ciò si deve unicamente al fatto che non si allontanarono dal posto, nonostante i ripetuti avvertimenti loro rivolti dai funzionari di pubblica sicurezza, e nemmeno dopo i prescritti segnali ed intimazioni che avevano preceduto lo scioglimento forzoso.

Va anche notato che, subito dopo lo scioglimento, i deputati predetti assistevano per circa due ore ancora alle operazioni di sfratto condotte dal funzionario dell'intendenza di finanza.

Per quanto poi attiene all'interrogazione dell'onorevole Rosini, che lamenta il divieto di accesso a Venezia intimatogli da un funzionario di polizia in detto giorno, si fa presente che, essendosi reso necessario, per le circostanze sopra riferite, lo sbarramento delle forze di polizia sul ponte Libertà, veniva, alle ore 10, effettivamente fermata un'automobile sulla quale trovavansi alcuni attivisti provenienti da fuori provincia unitamente all'onorevole Rosini, al quale il funzionario di pubblica sicurezza rendeva noto che avrebbe potuto proseguire da solo per Venezia. Ma l'onorevole esprimeva la sua viva protesta e, poiché intendeva proseguire coi suoi compagni, il divieto di transito venne mantenuto fino al termine delle operazioni di sfratto.

Concludendo, negli episodi verificatisi è assolutamente da escludere che vi sia stata da parte delle forze di polizia alcuna intenzione di offendere il prestigio e la dignità di membri del Parlamento. (*Applausi al centro — Proteste a sinistra*).

PRESIDENTE. L'onorevole Tonetti ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

TONETTI. Gli sfratti delle organizzazioni sindacali e politiche dei lavoratori dagli edifici di proprietà dello Stato ordinati dal Governo sono tanto più odiosi in quanto, successivi alla nota intervista dell'ambasciatrice americana, traggono origine da istigazione straniera; e il termine di cinque giorni intimato dal Governo per lo sgombero degli edifici dimostra il carattere meschinamente vessatorio e provocatorio del provvedimento.

Venerdì 8 corrente i lavoratori di Venezia si erano ammassati nei pressi della camera del lavoro, non già per impedirne lo sfratto, come falsamente detto nel rapporto teste udito, perché le autorità locali erano state

informate che non vi sarebbe stata alcuna opposizione, ma soltanto per protestare con la loro presenza contro i soprusi del Governo, che ledono il diritto morale, conquistato dai lavoratori con la guerra di liberazione, di far dimorare le organizzazioni operaie negli edifici già sedi del fascismo, il quale li aveva defraudati delle case del popolo. Non un gesto di minaccia fu fatto, non una parola di oltraggio fu pronunciata dai lavoratori ivi riuniti.

Senza ragione, senza pretesto alcuno, reparti dell'esercito di poliziotti in assetto di guerra, grottescamente concentrati a Venezia, due volte bastonarono e lavoratori e deputati e vecchi e donne e cittadini estranei alla manifestazione.

È tanto falso il rapporto da affermare perfino che io stavo in calle del Duca o nel campo Santi Apostoli, quando ero nei pressi di Santa Sofia. E mille e mille persone possono testimoniare che io non sono stato un solo istante in calle del Duca. Anche in questo dettaglio il rapporto è falso.

Il disgustoso episodio dimostra ancora una volta i metodi della polizia, indegni di un popolo civile, e dimostra altresì che la polizia non serve a fare rispettare la legge da tutti i cittadini indistintamente ed egualmente, ma è adoperata per sfogare i rancori e gli odi politici del Governo, con discredito delle pubbliche istituzioni. Confutare la risposta del ministro, consueta e prevista ogni qual volta si denunciano misfatti della polizia, o recriminare sarebbe ingenuo ed inutile. Verso una polizia degradata a milizia di partito, urbiacata di odio antiproletario (*Commenti al centro*), verso questa polizia noi manifestiamo il nostro sdegno; verso il ministro, che si vanta di esserne l'artefice, che fa scempio delle libertà civili, che è responsabile, anzi, per meglio dire, è il mandante delle violenze poliziesche, noi manifestiamo il meritato disprezzo. (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. L'onorevole Rosini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

ROSINI. Io provo più compassione che disprezzo per quei colleghi che, essendo investiti — e ritengo per loro precipui meriti — della funzione di sottosegretari di Stato, sono costretti a venire avanti alla nostra Assemblea a leggere pedissequamente ciò che un brigadiere o un commissario di pubblica sicurezza ha loro sottoposto. Io, al posto del senatore Bisori, non mi sarei prestato a questa funzione.

Polemizzare con il rapporto dei carabinieri è cosa che non si addice alla dignità

di un parlamentare. Ciò che il sottosegretario di Stato per l'interno ha affermato in ordine alla mia interrogazione è totalmente e completamente falso. E, poiché il Presidente Gronchi, alla fine di una recente seduta, rispondendo ad una sollecitazione dell'onorevole Targetti, aveva avvertito che non sarebbe stata data immediata risposta alle nostre interrogazioni perché il Governo, e precisamente il sottosegretario Russo, avrebbe fatto una sua inchiesta *in loco*, debbo ritenere che il sottosegretario Russo — o il sottosegretario Bisori, non so — siano o poco diligenti oppure poco amanti della verità.

I casi sono due: o voi questa inchiesta non l'avete fatta, oppure avete mentito sapendo di mentire. Io penso che questa inchiesta non l'abbiate fatta perché volevate mentire. Di fronte alla spudoratezza di certe affermazioni (*Commenti al centro*) — dato che il regolamento mi concede solo cinque minuti, sono scusabile se non scelgo le parole con le pinze — non mi ritengo tenuto a non riferire ciò che l'onorevole Russo, ora assente, mi ha detto qualche giorno fa per telefono. Avendogli io indicato il nome di un ex parlamentare, residente a Venezia, che si sarebbe recato da lui per riferirgli i fatti quali egli li aveva visti, l'onorevole Russo mi ha risposto che egli si sarebbe informato presso chi avesse creduto meglio e che, se il testimone avesse voluto parlare con lui, che pure era a Venezia, avrebbe dovuto farsi annunciare a Roma al suo ufficio. Questa è una prova del fatto che voi non avete voluto informazioni perché volevate mentire con maggiore facilità.

Sta di fatto che sul ponte della Libertà, alle ore 10 dell'8 ottobre, non vi era nessun blocco: passavano tutte le automobili, senza nessun controllo. V'era un forte spiegamento di truppe. Erano stati fermati pedoni, ciclisti, motociclisti e perfino filobus, ma le automobili passavano senza nessun controllo e senza nemmeno diminuire la velocità, forse presupponendosi che a bordo di esse vi fossero soltanto uomini d'ordine.

La mia automobile, che da due ore era a Porto Marghera, era seguita da una macchina della polizia. Cosa lecitissima: se vogliono seguirmi, mi seguano. È per questo che la mia automobile è stata fermata e mi si è detto che non doveva entrare in Venezia ma doveva invertire la marcia. Non mi è stato detto di proseguire da solo, a parte il fatto che non potevo andare fino a Venezia a piedi.

Il tono, il modo minaccioso e volgare del commissario di pubblica sicurezza (che, a

quanto mi è stato detto, con troppa longanimità i partigiani hanno risparmiato quando lo hanno catturato mentre era al servizio dei repubblicani) è arrivato al punto di ordinare il mio arresto, e, se non sono stato arrestato, è perchè ho reagito. (*Commento del deputato Laconi — Proteste del Sottosegretario Bisori*).

PRESIDENTE. Onorevole Laconi, la richiamo all'ordine e, se vuole che passi ad altre misure, sono prontissimo a farlo, perchè ella conosce come me il regolamento!

ROSINI. Non mi dolgo di un trattamento fatto personalmente a me. In effetti, son potuto andare a Venezia prendendo il treno da Mestre, e assistere alla seconda selvaggia carica della « celere », svoltasi non come l'onorevole sottosegretario l'ha descritta.

Ma mi pare che il fatto che mi riguarda abbia una importanza veramente notevole perchè credo sia la prima volta che un deputato viene sequestrato dalle forze dell'ordine senza nessuna giustificazione. Infatti, se veramente un blocco vi fosse stato sul ponte della Libertà, per cui nessuno fosse potuto entrare in Venezia, si sarebbe potuto discutere se il blocco potesse essere esteso ad un parlamentare. Ma questo divieto mi è stato posto non perchè non mi fossi qualificato, ma perchè mi ero qualificato. È una esperienza che indurrà molti di noi a non qualificarsi, essendo preferibile subire le stesse volgarità e violenze che la polizia riserva ai comuni cittadini piuttosto che quelle, particolarmente raffinate, dirette contro i deputati dell'opposizione.

Questo fatto è significativo se si inquadra in tutto un atteggiamento del Governo. Possiamo dire che oggi la polizia è una milizia volontaria al privato servizio del ministro dell'interno. (*Commenti al centro*). Onorevoli colleghi della maggioranza, forse spetterà a un giorno a noi difendere anche la vostra libertà e la vostra dignità. (*Commenti al centro*).

Nello stesso giorno (non ne voglio parlare nei particolari perchè ne parlerà l'onorevole Targetti) un deputato è stato aggredito a freddo mentre si trovava ad almeno dieci metri dalla folla, la quale per altro non tumultuava affatto, ma semplicemente cantava « bandiera rossa ».

Si impiegano le forze di polizia per aggredire e sequestrare i parlamentari! La classe operaia italiana è abbastanza forte da saper difendere i suoi rappresentanti contro gli scherani del ministro dell'interno. Ma io mi rivolgo alla Presidenza della Camera perchè, quando questi fatti colpiscono non tanto i singoli deputati quanto la libertà dell'eser-

cizio della funzione parlamentare, è — a mio avviso — la Presidenza della Camera che deve provvedere ed intervenire. (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. L'onorevole Gianquinto ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

GIANQUINTO. Per cercare di giustificare il comportamento violento ed aggressivo della polizia il Governo è costretto ad alterare profondamente la verità dei fatti. L'onorevole sottosegretario ha riferito il rapporto della questura. Io ho vissuto quegli avvenimenti e posso attestare alla Camera che a Venezia fu veramente grande l'indignazione della cittadinanza quando si seppe che la mattina del 2 ottobre era stato intimato lo sfratto entro cinque giorni alle sedi del partito comunista e del partito socialista di Campo San Polo e di Ca' Matteotti, destinate alla camera del lavoro.

Si noti che per Campo San Polo è in atto un contratto che scade il 31 dicembre 1954, per il quale noi abbiamo pagato anticipatamente il fitto per l'intero anno. Questo contratto contiene una clausola per la quale l'amministrazione finanziaria dello Stato, pur riservandosi il diritto di rescinderlo anticipatamente, è sottoposta all'obbligo del preavviso di un mese.

Ebbene, ci si è imposto di lasciare quei locali entro cinque giorni. Entro cinque giorni altresì sfratto intimato alla camera del lavoro! Noi abbiamo dichiarato sin dagli inizi al prefetto (l'ho dichiarato io personalmente) che avremmo fatto ricorso all'autorità giudiziaria e che, qualunque fosse stata la decisione, noi non avremmo opposto alcuna resistenza al rilascio della sede nel caso in cui il giudizio del magistrato ci fosse stato contrario. Il pretore di Venezia sospese lo sfratto per quanto concerne il palazzo di San Polo, mentre respinse il nostro ricorso per Ca' Matteotti. Abbiamo riconfermato al prefetto che avremmo organizzato una protesta, ma che nessuno di noi pensava all'organizzazione della resistenza attiva. Abbiamo detto: non vogliamo che si spari, non vogliamo che si creino incidenti violenti per questo; faremo la protesta ed una resistenza meramente passiva.

E così si arrivò alla mattina del giorno 8 o del giorno 9. Eravamo sul posto sin dalle prime ore della mattina; le forze di polizia arrivarono verso le 9,10. L'ora dello sfratto era fissata per le 9: alle 9,10 sono arrivati questi reparti in assetto di combattimento (credo una compagnia)! Questi reparti si sono schierati in fondo al campo Santi

Apostoli, dove ero io con il collega onorevole Cavazzini. Anche in quel momento ho conferito col vicequestore dottor Dossetti. Ho detto: riconfermo qui che non faremo alcuna resistenza attiva, non occorrono quindi squilli di tromba, non occorrono sciarpe, lasciate che manifestiamo la nostra indignazione. Perché, onorevoli colleghi, è inaudito che in cinque giorni si imponga di abbandonare un edificio in cui hanno sede la camera del lavoro, trenta sindacati provinciali di Venezia, l'« Udi », l'« Anpi », l'associazione degli inquilini, dei senza tetto, dei pensionati!

Così, in cinque giorni, siamo dovuti andar via. Abbiamo chiesto una adeguata proroga per trovare una soluzione, perché riteniamo sia nostro diritto chiedere che lo Stato garantisca l'esistenza di organizzazioni politiche o sindacali così importanti. Chiedevamo una proroga di due mesi, di un mese, il tempo necessario per trovare una sistemazione sia pure di fortuna.

Ci avete risposto « no »! Da ciò la nostra indignazione, giusta, legittima, che è stata condivisa dalla cittadinanza di Venezia al di sopra di ogni partito. L'atto di prepotenza e di sopruso che avete esercitato nei nostri confronti è stato avvertito da tutta la città di Venezia. Anche il sindaco si era mosso per chiedere una proroga, per impedire che ci mettessero sulla strada. Tutti erano schierati con noi; soltanto il Governo ha detto « no », suscitando ancora di più l'indignazione e la condanna della cittadinanza intera per questo atto di sopraffazione e di inaudita violenza consumato nei nostri confronti.

Ma ritorniamo al fattaccio. Io dissi che noi avremmo cooperato affinché la via XXVIII Aprile fosse sgombra. Così, per l'intervento del collega Cavazzini e mio, in quel settore i lavoratori e i cittadini democratici presenti lentamente stavano sgomberando la strada. Ad un certo momento è venuto anche il collega Luzzatto, che ha svolto pure opera di persuasione. Eravamo arrivati all'altezza della camera del lavoro, e non era passato molto tempo (infatti, la polizia era giunta sul posto alle 9,10 e la carica avvenne prima delle 9,30) quando la carica venne effettuata. Non è vero che questa carica sia stata preavvertita da squilli di tromba; io non li ho intesi, e sono stato il primo, insieme col collega Cavazzini, ad essere picchiato dalla « celere ». Due terzi della strada erano già sgombri quando la carica è avvenuta e la popolazione lentamente continuava a ritirarsi. Non è vero che noi si fosse detto che intendevamo difendere la camera del lavoro. E vi era la

prova obiettiva che quanto avevamo detto rispondeva a verità. La camera del lavoro di Venezia aveva due ingressi: uno che dava sulla via XXVIII Aprile, l'altro che dava sul Canal Grande. Ebbene, se avessimo pensato ad una resistenza attiva, se avessimo pensato ad organizzare un'azione per impedire che la polizia penetrasse nella camera del lavoro, avremmo pensato a difendere l'ingresso del Canal Grande.

Invece, sul Canal Grande non vi era nessuna barca nostra, nessun uomo di nostra parte. Sul balcone della camera del lavoro (e l'onorevole Walter era lì dentro) vi era uno striscione con la scritta: « Difendiamo la camera del lavoro »; vi era la bandiera della Confederazione generale italiana del lavoro, vi era il tricolore, vi erano i lavoratori e le lavoratrici vestiti a nuovo, con le coccarde sul petto, affacciati ai balconi, in una difesa morale della loro sede.

È vero: le forze di polizia hanno dovuto abbattere il portone; ma la chiusura del portone e il suo sbarramento dall'interno non volevano essere una resistenza attiva. Non abbiamo voluto aprire la porta per non compiere un atto di acquiescenza ad un atto che riteniamo ingiusto e illegittimo, ad una prepotenza, a un fatto che mi permetto di definire anche mafioso.

Per questo non abbiamo voluto aprire. Abbiamo detto: siete qui, aprite voi, eseguite lo sfratto; noi non ci prestiamo, perché non intendiamo avallare con la nostra azione una prepotenza, un atto di mafia.

Quando le forze di polizia sono entrate nella camera del lavoro, hanno trovato i dirigenti seduti ai loro tavoli. Era uno spettacolo che destava insieme commozione e orgoglio: vecchi dirigenti della camera del lavoro, uomini che hanno speso tutta la loro vita al servizio della classe operaia, incanutiti, si erano vestiti a festa e, ai loro tavoli, attendevano gli agenti. (*Applausi a sinistra*). E questi vecchi uomini, questi vecchi dirigenti, nonostante fossero rotti a tutte le persecuzioni e a tutte le lotte, erano sbiancati in volto e dalla commozione quasi tremavano. Abbandonavano una casa gloriosa nella quale, insieme coi dirigenti democristiani, avevano ricostituito, dopo il fascismo, la libera organizzazione sindacale unitaria. E mi piace qui vedere l'amico Cavallari: egli potrà testimoniare come, nel lontano maggio 1945, in quella sede sia stata ricostituita la grande organizzazione unitaria libera dei lavoratori italiani.

Questo è il delitto che avete compiuto e per il quale avete avuto contro di voi l'indi-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1954

gnazione popolare. (*Interruzione del deputato Laconi*).

E non le parlo, onorevole sottosegretario, del comportamento della polizia. A me, alle volte (parlo con tutta franchezza), quei giovani fanno financo pena, perché sono le vittime dell'odio che voi istigate nella polizia contro di noi.

Non vi era una polizia: vi era un'organizzazione di armati che aveva un nemico da battere. Se la popolazione spontaneamente sgomberava la strada, perché la polizia l'ha caricata? Perché tanto accanimento contro questi inermi cittadini? Sono stati perfino feriti degli agenti in borghese. È stato ferito, ad esempio, anche un agente che presta servizio presso il casellario penale del tribunale di Venezia, come risulta da alcune sue dichiarazioni fatte il giorno dopo in tribunale. Un vecchio è caduto, e malgrado fosse in terra è stato ugualmente raggiunto e bastonato. Si dice perfino che una suora sia stata colpita dagli agenti. Dunque vi era un vero e proprio nemico da disperdere, e le forze di polizia esprimevano questo odio in tutte le forme.

Anch'io, come del resto il collega Cavazzini (e credo che questo che mi è capitato, come è stata la prima volta, così credo non sarà l'ultima), le prime bastonate le ho ricevute sulle spalle. Mi sono voltato e ho detto: « Guardate, sono un deputato ». Si trattava di due agenti. Ebbene, per la verità, mentre uno appena mi sono qualificato ha arrestato la sua azione, l'altro ha detto: « Non ce ne importa niente »; e ha seguito a picchiarmi inseguendomi per due o trecento metri finché è riuscito a spaccarmi gli occhiali (*Commenti al centro*).... Non faccio una tragedia del mio caso, ma queste sono state le violenze usate contro di noi, contro i cittadini, senza alcuna necessità. È vero anche che alcuni funzionari di polizia sono rimasti contusi, ma è evidente che la reazione della popolazione è stata una conseguenza del comportamento violento, aggressivo e, ripeto, non necessario, della polizia.

Concludo con il dirvi, signori del Governo, che voi siete i primi responsabili del discredito che si riversa da parecchio tempo sulla polizia. Siete voi che portate questa responsabilità. Dovete cambiare metodo, dovete cambiare sistema. Dovete finirla con gli sfratti delle nostre organizzazioni dalle camere del lavoro di tutta Italia. Il comportamento del Governo a Venezia, in questa occasione, è stato condannato da tutti e tale è stata l'indignazione della popolazione veneziana che in dieci giorni sono stati raccolti

i primi 20 milioni di lire (*Applausi a sinistra*), che serviranno per dare a Venezia, ai partiti democratici di Venezia, quella che forse sarà la più bella casa del popolo nella più bella via del mondo borghese dell'Europa. Questa è la nostra ambizione, questa è la nostra mèta, questa è la risposta che i lavoratori di Venezia e della provincia di Venezia danno al Governo, alle sue violenze, ai suoi soprusi! (*Vivi applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. L'onorevole Targetti ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

TARGETTI. Io presentai una interrogazione che aveva quale unico argomento il deplorabile incidente accaduto al collega Luzzatto. Credo che si debba essere d'accordo nel qualificare deplorabile e spiacevolissimo un incidente nel quale uno di noi, a qualunque settore appartenga, è stato vittima di violenza. Per questo non mi è risuonato bene quell'applauso con cui una parte della Camera...

DUGONI. Una piccola parte.

TARGETTI. ... ha salutato la fine delle dichiarazioni del sottosegretario per l'interno che avevano per oggetto questi fatti dolorosi.

Io debbo dichiararmi del tutto insoddisfatto della risposta del Governo, e la mia insoddisfazione è accompagnata anche da una certa delusione: non voglio dire una grande delusione, perché altrimenti mi accuserei di aver nutrito eccessive speranze, dato che per esperienza sappiamo come vanno a finire queste nostre interrogazioni. Il Governo si informa dalla pubblica sicurezza, e sarebbe esagerato pretendere che fosse proprio la pubblica sicurezza a dire che ha fatto male. Ma questa volta qualche speranza mi era nata per l'eccezionalità del caso. Dobbiamo rallegrarci che non accada né tutti i giorni, né tutte le settimane e neppure tutti i mesi che un deputato sia vittima di violenze da parte della forza pubblica. Tanto è vero che il Presidente Gronchi nella seduta del 18 ottobre dichiarò: « Il Governo sarebbe stato pronto a rispondere anche nella seduta odierna, ma ho tuttavia ritenuto di segnalare al Presidente del Consiglio l'opportunità che, essendo implicato direttamente e personalmente negli incidenti stessi un deputato, rimasto purtroppo ferito, al fine di un più diretto accertamento dei fatti in occasione del viaggio a Venezia del sottosegretario Russo, la risposta fosse differita fino al rientro del sottosegretario stesso ». Fu dunque l'onorevole Presidente che suggerì l'opportunità, riconosciuta dal ministro dell'interno, che prima di rispondere venissero fatte nuove indagini.

Ecco perché — datemi pure dell'ingenuo — io concepì qualche speranza, che mi sembrava fondata, che questa volta eccezionalmente il Governo, nel rispondere, non si sarebbe attenuto soltanto alle informazioni della pubblica sicurezza, ma avrebbe accertato i fatti anche per altre vie. Per me ha costituito una delusione apprendere che il collega Russo è stato a Venezia, ha interrogato alcuni membri della polizia, ma non si è dato affatto pensiero di interrogare alcun altro, nemmeno uno dei tre colleghi che erano rimasti vittime di questi incidenti.

L'onorevole Russo non ha raccolto nessun'altra testimonianza. (*Commenti a sinistra*). Insomma, è stata quasi un'irrisione alle promesse, sia pure indirettamente fatte. Il Governo riconosce l'opportunità di fare delle indagini particolari. Si dice che si presenta l'occasione che il sottosegretario Russo va a Venezia per altre cose. Farà anche questa indagine. E poi ci risulta che l'onorevole Russo non ha interrogato altri — chiamiamo le cose col loro nome — che gli imputati. Potevano essere eventualmente anche innocenti, ma erano certamente imputati. Ma quale giudizio ci si deve fare di un giudice che emani la sua sentenza, in questo caso che emetta i suoi apprezzamenti, avendo interrogato soltanto quelli che sono incolpati di aver commesso un'azione delittuosa?

Ecco perché io credo di aver ragione nel dire che la nostra insoddisfazione è accompagnata anche da un senso di delusione, vorrei dire un senso anche un po' amaro di delusione.

Quello che è accaduto — non aggiungerò una parola a quello che hanno detto gli egregi colleghi Tonetti e Rosini, né tanto meno a quello che ha detto il collega Gianquinto; dico tanto meno perché questo amatissimo sindaco della città di Venezia in tante occasioni, a giudizio anche degli avversari, ha dato molte prove di serenità, di misura, di controllo di se stesso e degli altri — voi avete sentito dai colleghi che mi hanno preceduto.

La violenza al compagno e collega Lucio Luzzatto è deplorabile non per le sue conseguenze (non è una tragedia, me lo lasci dire il collega, anche se ha avuto rotte le falangi di due dita e la guarigione tarda a venire, data la natura della lesione) ma per se stessa. I colleghi Luzzatto e Gianquinto sono stati colpiti da quella violenza che purtroppo in tanti casi colpisce anche degli indifferenti. Io non voglio ripetere quello che mi son permesso di dire — inutilmente, purtroppo, inutilmente — varie volte nei passati anni nella discussione del bilancio dell'interno, cioè che

è lo spirito che anima questa milizia, è lo spirito che è stato infuso in questi giovanotti che porta a così deplorabili conseguenze.

Voi lo sapete, colleghi, perché anche voi vi sarete trovati qualche volta presenti agli interventi della « celere ». Non voglio fare paragoni offensivi per nessuno, ma voi sapete che quando un cane, anche un piccolo cane, un po' mordace lo tenete sempre a catena, il giorno che lo sciogliete morde chiunque. Ripeto, non voglio fare paragoni, ma si ha l'impressione che questi poveri giovanotti istruiti unicamente per rimettere a posto questo o quell'altro, per manovrare nel modo più efficace lo sfollagente, il manganello, non desistono alla tentazione di farsi onore nel senso e nel modo che è stato loro indicato. Figuriamoci che cosa fanno quando vi siano dei superiori che li spingono su questa strada.

Ma ancora più grave è quello che è stato detto nei riguardi della funzione parlamentare. Non dico a lei, onorevole sottosegretario Bisori, perché mi potrebbe ricordare che « ambasciatore non porta pena », giacché al suo posto doveva esservi l'onorevole Russo: questi avrebbe potuto portare la pena, non lei che ha dovuto riferire la risposta del collega.

DUGONI. Al suo posto ci voleva l'onorevole Scelba.

TARGETTI. Nella mia interrogazione ho riportato una frase rivolta all'onorevole Luzzatto. In coscienza voi non potete non convenire che il collega Luzzatto non avrebbe potuto inventarla. Del resto, perché avrebbe dovuto farlo? Avete anche avuto la conferma che frasi del genere furono rivolte ugualmente al collega Gianquinto, frasi con le quali si misconosceva la funzione parlamentare in forma offensiva. Dico questo non tanto per i semplici agenti, umile gente, povera gente che non ha l'obbligo di sapere quello che non le è stato insegnato. Ma in questo caso sarebbe stato un vicequestore che avrebbe detto all'onorevole Luzzatto: « Qui non è mica in Parlamento, qui non esercita mica la funzione di deputato! ». Onorevole Presidente, ella, che è tanto esperto di diritto, mi dica un po' se questa non è una bella prova di ignoranza! Un vicequestore che crede che la funzione parlamentare si eserciti soltanto a Montecitorio e che non ricorda neppure che questa funzione si esercita persino quando la Camera è sciolta!

L'ignoranza spesso è innocua, ma, quando è armata di poteri discrezionali, allora diventa pericolosa. Funzionari di questo tipo rappresentano dei pericoli in quanto possono

provocare domani anche episodi molto più gravi.

In questo stato di cose, quando cioè si sa che questa frase deve essere stata pronunciata, l'onorevole Russo non si è dato neppure pensiero di appurare questo dato di fatto; tanto è vero, onorevole Bisori, che nella sua relazione non si smentisce la frase rivolta sia all'onorevole Luzzatto sia all'onorevole Gianquinto. Per me questa è la parte più grave dell'episodio. Le altre parti sono comuni a tanti altri episodi simili, che si ripetono troppo spesso, di eccessi di violenza, mai deplorati dal Governo. Ma perché non preoccuparsi di questo particolare lato della questione, che è il più politico e il più importante? Perché non darsi pensiero neppure delle circostanze nelle quali i fatti sono avvenuti? Non voglio dire quello che si potrà dire quando in sede di interpellanza o di mozione si discuterà della questione degli sfratti che si eseguono violando la legge. Ma quando l'onorevole Gianquinto vi riferisce che il pretore di Venezia aveva accolto un ricorso, bisogna dedurne che si era in uno stato di arbitrarietà, da parte del Governo. Circostanza questa che doveva essere, con le altre, tenuta presente dall'onorevole Russo. Egli non lo ha fatto; peggio, non ha voluto dire neppure una parola in proposito.

Noi non chiediamo punizioni. Quel povero funzionario si punisce da sé poiché per la sua ignoranza dimostra di non essere in grado di esercitare quelle delicate funzioni. Ma, onorevole Bisori, non stava mica male se, anche volendo salvare, come si suol fare o dire, il prestigio di questi funzionari, si fosse salvato al tempo stesso il prestigio non tanto dei deputati singoli quanto della funzione parlamentare. Guai ad ammettere, a tollerare che un funzionario possa non riconoscere la funzione parlamentare o non avere la più lontana idea di quello che ha il diritto ed il dovere di fare chi ne è investito.

Una parola, onorevole sottosegretario Bisori, bisognava dirla in questo senso, e ciò avrebbe servito anche come azione educatrice della nostra polizia. Ma proprio noi dobbiamo incitarvi a tenere alto il prestigio delle forze dell'ordine, di quelle forze che svolgono una delle funzioni più importanti nella vita dello Stato? Ma credete davvero di fare poco danno allo Stato disinteressandovi del prestigio della pubblica sicurezza? E che voi non fate nulla in questo senso, anzi, che voi agite in modo da permettere gli eccessi e le violazioni da parte della polizia dei più elementari diritti, è evidente a tutti. Forse noi

saremo ingenui continuando a battere su questo tasto, ma lasciatecela questa ingenuità, perché, se dovessimo perdere questa speranza, vi sarebbe davvero da essere presi da un senso di sgomento.

Onorevoli colleghi della maggioranza ed onorevoli signori del Governo, qui non si tratta di pensarla in un modo o in un altro: si tratta di non lasciarci prendere tanto dalla faziosità da perdere di vista la realtà delle cose e da non accorgerci di ciò che è nell'interesse di tutti. (*Vivi applausi a sinistra*).

LUZZATTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO. Quando l'onorevole sottosegretario Bisori leggeva le carte che gli erano state passate (so bene che egli non c'entra, ma io debbo rivolgermi a lui, che rappresenta il Governo in questo momento)...

PRESIDENTE. Onorevole Luzzatto, è stata la insistenza degli interroganti a costringere l'onorevole Bisori a rispondere alle interrogazioni, non essendosi voluto attendere il ritorno dell'onorevole Russo.

LUZZATTO. È proprio quello che dico per togliere ogni significato personale verso l'onorevole Bisori a quello che devo dire, mentre comunque io debbo rivolgermi al sottosegretario qui presente. Quando, dunque, l'onorevole Bisori ha letto le sue carte, io ho interrotto più di una volta la sua esposizione. Ho ritenuto di doverlo fare per rilevare che era falso ciò che egli stava leggendo. Infatti il rapporto che qui è stato letto falsa la realtà dei fatti, ed è per me direttamente offensivo; esso contrasta con un esposto da me trasmesso all'onorevole Presidente, dietro sua richiesta, dopo la segnalazione che io gli avevo fatto dell'episodio occorsomi. Il Presidente aveva trasmesso tale mio esposto al sottosegretario Russo.

Orbene, altri avrà un'altra sensibilità; io ho la mia, signor Presidente. Il fatto che qui si legga, senza avermi sentito, e si dia, senza avere raccolto testimonianze, una versione opposta al vero, di comodo per qualcuno, offensiva per me, è come darmi del mentitore. Io non intendo tollerarlo.

Il fatto, che ella avrà notato, di qualche risata volgare a qualche tratto della lettura del rapporto del sottosegretario, ne ha sottolineato il carattere offensivo. Non posso tollerare tale offesa, signor Presidente, e del proprio onore ognuno è giudice ed ognuno è tutore.

Poiché dunque il rapporto qui letto dal rappresentante del Governo taccia me di mentitore, mi valgo dell'articolo 74 del

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1954

regolamento, che dà ad un deputato offeso nella sua dignità in Parlamento il diritto di chiedere una Commissione d'indagine. Non la chiedo contro di voi, non contro il vostro vicequestore, onorevole rappresentante del Governo, né contro quell'agente a cui non importava niente della mia qualità di deputato e che si è reso colpevole di vilipendio delle istituzioni democratiche. Egli ha offeso voi tutti, onorevoli colleghi, non colpendo me, ma colpendo la tessera di deputato che io gli mostravo; perché la mano rotta è mia e può non importarvene, e non è cosa di molta importanza, ma la tessera della Camera è anche vostra, e di noi tutti. Chiedo la Commissione d'indagine a norma dell'articolo 74, perché sia accertato se io ho mentito inviando il mio esposto al Presidente. Chiedo l'accertamento di ciò che ho scritto; chiedo che si dimostri che io mentitore non sono. Qualcun altro, forse, in questo caso, ha mentito.

Ripeto dunque la richiesta formale all'onorevole Presidente, a norma dell'articolo 74 del nostro regolamento, di una Commissione di indagine a mio carico. (*Applausi a sinistra*).

Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e della interpellanza pervenute alla Presidenza.

LONGONI, *Segretario*, legge:

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se è intendimento del Ministero dare disposizione ai Provveditorati, onde anche le scolaresche partecipino alle manifestazioni patriottiche del prossimo 4 novembre, manifestazioni che acquistano un significato particolare con il ritorno di Trieste all'Italia.

« Ritengono infatti che la scuola debba essere presente ove si celebrino i valori civici e patriottici di cui essa è prima ispiratrice.

(1354)

« CHIARINI, PEDINI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere il motivo per cui sulla strada statale n. 11, nel tratto tra la città di Brescia e la località Tre Ponti, la sede del tram che è stata recentemente abolita delle rotaie, non venga totalmente adibita al normale traffico.

« Il tratto di strada in questione porta il significativo nome di « strada della morte »

per la frequenza veramente impressionante delle tragedie stradali che in quel tratto si verificano.

« I para-carri posti attualmente nella striscia già occupata dalle rotaie frustrano il beneficio che si sarebbe potuto avere per il difficile traffico con la detta soppressione del tram.

(1355) « CHIARINI, MONTINI, ROSELLI, PEDINI, GITTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per avere notizie sulle condizioni sanitarie degli alluvionati calabresi, ricoverati nel Centro di raccolta dell'ex camera agrumaria di Messina, in seguito alla epidemia di tifo scoppiata nel suddetto centro, dove si annoverano oggi oltre 50 ammalati e due morti fra i ricoverati stessi; sulle cause di tale epidemia, sull'accertamento delle responsabilità e sui provvedimenti finora adottati.

(1356)

« MUSOLINO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se sia informato del fatto che nel corso di una manifestazione studentesca svoltasi il 26 ottobre 1954 ad Imola in occasione dell'ingresso delle truppe italiane a Trieste, le autorità di pubblica sicurezza di quella città abbiano tratto in arresto due studenti rei, secondo l'autorità stessa, di aver recato due cartelli con le diciture: « Salutiamo il ritorno di Trieste, ma non abbandoniamo i fratelli strappati alla Patria », l'altro: « Viva l'esercito italiano: via le truppe d'occupazione »; e per sapere se l'articolo 113 del testo unico di pubblica sicurezza, in base al quale gli arresti suddetti sono stati effettuati, debba essere interpretato nel senso che ogni scritta recata da cortei popolari di qualunque parte politica alla stregua di una ormai antica tradizione, debba essere sottoposta a censura preventiva o se invece non sia in pieno contrasto con l'articolo 21 della Costituzione della Repubblica.

(1357)

« NENNI GIULIANA, MARABINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se è a sua conoscenza che, a malgrado l'assicurazione data all'interrogante nella risposta ad una precedente interrogazione, il signor Chilà resta ad espletare di fatto le funzioni di collocatore di Terreti (Reggio Calabria).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1954

« Difatti venne nominato collocatore il signor Costantino Antonio fu Demetrio, residente in Straorino, impiegato della S.E.C. presso la sottostazione di Condera, e pertanto impossibilitato ad espletare il mandato di collocatore, che continua ad essere espletato dall'ex collocatore signor Chilà, sostituito nominalmente per gravi irregolarità riscontrate nel suo operato, cognato del Costantino e per questo l'ufficio continua a rimanere nella casa di abitazione del predetto Chilà.

« Se non ritenga d'intervenire energicamente presso l'ufficio regionale del lavoro perché cessi di insistere in un sistema antidemocratico e odiosamente fazioso..

« Se non ritenga di imporre la effettiva esecuzione del provvedimento di sostituzione del Chilà da collocatore di Terreti.

(1358) « MINASI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere, consapevole dei primi provvedimenti adottati in conseguenza del nubifragio che si è abbattuto su alcune località della provincia di Salerno, gli ulteriori provvedimenti predisposti.

(1359) « TESAURO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per conoscere qual è la situazione delle zone colpite dal recente disastro in Salerno e provincia e quali provvedimenti siano stati adottati per assicurare i più urgenti soccorsi alle popolazioni.

(1360) « CACCIATORE, DE MARTINO FRANCESCO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione, diretta nuova guerra, riguardante l'ex militare Franzoni Gino di Ottavio, posizione 1285499. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

(8820) « DI PRISCO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione, diretta nuova guerra, riguardante l'ex militare Fiorini Luciano di Carlo, posizione 1438638. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

(8821) « DI PRISCO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione, di-

retta nuova guerra, riguardante l'ex militare Gaborin Vittorio fu Giuseppe, posizione 1175460. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

(8822) « DI PRISCO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione, diretta nuova guerra, riguardante l'ex militare Lorenzoni Angelo fu Benedetto, posizione 376238. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

(8823) « DI PRISCO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione, diretta nuova guerra, riguardante l'ex militare Mizzon Mario Silvio, posizione 1390207. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

(8824) « DI PRISCO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione, diretta nuova guerra, riguardante l'ex militare Oliosì Giuseppe di Vittorio, posizione 1386452. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

(8825) « DI PRISCO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione, diretta nuova guerra, riguardante l'ex militare Padovani Luigi di Giuseppe, posizione 1233082. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

(8826) « DI PRISCO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione, diretta nuova guerra, riguardante l'ex militare Panzarini Alcide di Ettore, posizione 1346240. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

(8827) « DI PRISCO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione, diretta nuova guerra, riguardante l'ex militare Albiero Cesare fu Annibale, residente in San Martino Buonalbergo (Verona), posizione 1443962. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

(8828) « DI PRISCO ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1954

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione, diretta nuova guerra, riguardante l'ex militare Alban Giovanni, residente in Isola Rizza (Verona), posizione 1374112. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8829)

« DI PRISCO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione, diretta nuova guerra, riguardante l'ex militare Bogoni Ermenegildo, residente in San Martino Buonalbergo (Verona), posizione 1360313. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8830)

« DI PRISCO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione, diretta nuova guerra, riguardante l'ex militare Berantelli Carlo Luigi fu Giovanni, posizione 1275060. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8831)

« DI PRISCO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione, diretta nuova guerra, riguardante l'ex militare Brognara Mario di Giuseppe, posizione 552648. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8832)

« DI PRISCO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione, diretta nuova guerra, riguardante l'ex militare Brognara Nello, posizione 312540. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8833)

« DI PRISCO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione, diretta nuova guerra, riguardante l'ex militare Penso Mario Pietro fu Giovanni, posizione 1391582. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8834)

« DI PRISCO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione, di-

retta nuova guerra, riguardante l'ex militare Piccoli Emilio di Enrico, posizione 1326148. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8835)

« DI PRISCO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione, diretta nuova guerra, riguardante l'ex militare Tommasi Pacifico di Attilio, posizione 1375936. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8836)

« DI PRISCO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione, diretta nuova guerra, riguardante l'ex militare Turco Bruno di Francesco, posizione 1282622. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8837)

« DI PRISCO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione, diretta nuova guerra, riguardante l'ex militare Vicentini Luigi di Marco, posizione 1002745. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8838)

« DI PRISCO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione, diretta nuova guerra, riguardante l'ex militare Campagnari Carlo di Giuseppe, posizione 1369807. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8839)

« DI PRISCO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione, diretta nuova guerra, riguardante l'ex militare Dusi Mariano di Benigno, posizione 1366070. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8840)

« DI PRISCO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione, diretta nuova guerra, riguardante l'ex militare Dal Pozzo Ugo di Giuseppe, posizione 1363230. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8841)

« DI PRISCO ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1954

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione, diretta nuova guerra, riguardante l'ex militare Brigo Fulvio fu Antonio, posizione 1298504. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8842)

« DI PRISCO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione, diretta nuova guerra, riguardante l'ex militare Bogoni Napoleone di Ottavio, posizione 325802. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8843)

« DI PRISCO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione, diretta nuova guerra, riguardante l'ex militare Bonuzzi Quinto di Luigi, posizione 1293876. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8844)

« DI PRISCO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere se sia nei propositi del Governo di affrettare la presentazione al Parlamento del disegno di legge concernente la riforma delle Casse di previdenza degli impiegati e salariati degli enti locali.

« È noto che la commissione nominata a tale scopo nell'aprile 1952 ha condotto a termine i suoi lavori, ragione per cui è opportuno non ritardare più oltre il suddetto provvedimento, che è atteso da tanto tempo e con viva ansia dalle categorie interessate.

« È infatti evidente la necessità di rendere efficiente il funzionamento degli Istituti di previdenza; di snellire il procedimento per la liquidazione delle pensioni e, soprattutto, di assicurare al più presto agli impiegati e salariati degli enti locali trattamenti di quiescenza che — a parità degli anni di servizio — non siano inferiori a quelli che lo Stato corrisponde ai propri dipendenti.

« Tra l'altro i contributi che le suddette Casse percepiscono dagli enti locali e dagli iscritti sono talmente elevati che ogni ulteriore indugio nell'adeguamento delle pensioni non sarebbe, anche sotto tale aspetto, giustificato. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8845)

« LARUSSA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non ravvisi la opportunità di impartire

disposizioni perché sia consentito ai maestri laureati ed abilitati di ottenere la nomina a supplente nelle scuole secondarie senza dover rinunciare al posto di ruolo nelle scuole elementari.

« Una tale possibilità, a quanto sembra, appare già legislativamente prevista e disciplinata (articolo 97 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e articolo 16 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1954) e risulterebbe, inoltre, riconosciuta dal Supremo Consesso di giustizia amministrativa (VI sezione del Consiglio di Stato, decisione 17 aprile 1950, n. 108). La possibilità stessa, infine, è stata ammessa per il passato e fino al 1950.

« Si confida, pertanto, che l'onorevole ministro voglia prendere in benevolo esame la questione, tenendo presente l'esigenza di offrire un meritato riconoscimento ai maestri che abbiano conseguito una laurea ed abbiano superato gli esami di abilitazione e considerando, infine, l'opportunità di utilizzare nella maniera migliore per l'insegnamento i docenti che abbiano dato adeguate prove di cultura, preparazione e di attaccamento alle fortune della scuola. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8846)

« PRIORE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se sia a sua conoscenza il provvedimento, testé preso dal direttore regionale del lavoro di Reggio Calabria, in seguito alla destituzione del collocatore comunale di Terreti per accertate irregolarità — oggetto dell'interrogazione n. 6955 — col quale provvedimento è stato nominato nuovo collocatore il cognato del destituito, allo scopo evidente di eludere l'ordine ministeriale nella sostanza e di continuare a proteggere e favorire, indirettamente, chi si era reso responsabile di azioni illecite.

« La indignazione generale, suscitata nella popolazione per tale inaspettato provvedimento, è già stata segnalata alla prefettura dal locale Comando dei carabinieri.

« Per opportuno chiarimento si fa rilevare che il nuovo collocatore Costantino Antonino fu Demetrio è già collocatore in un altro centro ed è impiegato dipendente dalla Società elettrica delle Calabrie; mansioni doppie queste incompatibili con la nuova nomina, che rivela, particolarmente, l'intenzione del funzionario di favorire il destituito.

« Se, in conseguenza di quanto sopra, non ritenga necessario adottare provvedimenti

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1954

adeguati nei confronti del suddetto direttore, che ha dimostrato, col suo atto, spirito di faziosità e assenza di criterio morale e disciplinare nell'adempimento dei suoi doveri di ufficio. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8847)

« MUSOLINO ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale e l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per sapere se — in accoglimento dei voti espressi dalle popolazioni interessate e dagli organi sanitari locali e provinciali — ritengano dover prendere gli opportuni provvedimenti per la istituzione di una sezione territoriale I.N.A.M. in San Marco in Lamis (Foggia), attesa la necessità di decongestionare l'affollatissima sezione di San Severo, di rimediare alla grave insufficienza assistenziale e deficienza organizzativa dell'I.N.A.M. in provincia di Foggia e di procurare alle categorie lavoratrici della forza di molte decine di migliaia delle zone montagnose della Capitanata, e particolarmente del Gargano, le possibilità di avvalersi con facilità e profitto dei servizi assistenziali dell'I.N.A.M. (*La interrogante chiede la risposta scritta*).

(8848)

« BIANCHI CHIECO MARIA ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere per quali ragioni non è stato ancora effettuato il pagamento integrale della indennità di servizio serale e notturno — statuita, a far tempo dal 1° luglio 1949, dalla legge 19 maggio 1954, n. 276 — ad alcune categorie — che sono in legittima aspettativa — del personale civile di ruolo delle amministrazioni militari. (*La interrogante chiede la risposta scritta*).

(8849)

« BIANCHI CHIECO MARIA ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare il ministro della difesa, per sapere se e quando intenda prendere i provvedimenti — invocati ripetutamente da enti economici, industriali, turistici, politici e amministrativi del Settrione e delle cinque provincie pugliesi — per la istituzione di una linea aerea civile, nazionale e permanente, tra Milano e Bari, con scalo a Roma, in considerazione della necessità sociale e nazionale, largamente e imperiosamente sentita, di rapidi collegamenti tra le Puglie e il nord d'Italia, che hanno ormai esteso e consolidato in ogni campo le loro relazioni, specie economiche e industriali, al

punto da stabilire tra loro una sostanziale e indistruttibile interdipendenza. (*La interrogante chiede la risposta scritta*).

(8850)

« BIANCHI CHIECO MARIA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'interno, se è a conoscenza del manifesto abuso di potere commesso dal questore di Catania, il quale, pur avendo autorizzato una festa per il giornale *Avanti!* nel comune di Scordia per domenica 24 ottobre 1954, la subordinava ad esose limitazioni di ora e di luogo sotto il pretesto della coincidenza con una manifestazione religiosa; mentre in effetti trattavasi di una manifestazione politica del partito di maggioranza; con l'aggravante che mentre la domanda per lo svolgimento della festa e del comizio pro *Avanti!* reca la data di lunedì 18 ottobre 1954, la domanda per l'altra manifestazione, fatta con evidente scopo di disturbo, reca la data del giorno successivo.

« Gli interroganti chiedono altresì di conoscere se il questore di Catania abbia asserito il vero dichiarando ai dirigenti della federazione catanese del partito socialista italiano, che esistono " chiare istruzioni da parte del ministro dell'interno " per limitare il più che sia possibile le manifestazioni pro stampa democratica, non essendo possibile " che si crei un'Italia festaiola in permanenza ". (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(8851)

« ANDÒ, GAUDIOSO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere lo stato della pratica relativa alla conversione in scuola statale della scuola sussidiata esistente nella contrada Santa Maria dell'agro del comune di Bagnoli del Trigno (Campobasso). (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8852)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in Forlì del Sannio (Campobasso) dell'edificio scolastico, per cui è stato chiesto il contributo alla relativa spesa, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8853)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1954

stato della pratica relativa alle riparazioni da apportare al palazzo comunale di Forlì del Sannio (Campobasso), danneggiato dagli eventi bellici. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8854) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere se e quando potrà essere dotata di telefono la frazione Vandra del comune di Forlì del Sannio (Campobasso). (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8855) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se non ritenga opportuno concedere un congruo sussidio all'asilo infantile di Forlì del Sannio (Campobasso), perché possa continuare a svolgere la fervida feconda opera di bene svolta sin oggi. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8856) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere le sue determinazioni in merito alla richiesta del comune di Sant'Agapito (Campobasso) di istituzione ivi di un cantiere-scuola di lavoro per la costruzione della strada dal centro al cimitero e la sistemazione di vie campestri. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8857) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se, durante l'esercizio finanziario in corso, intenda autorizzare la costruzione di alloggi a riscatto per lavoratori (I.N.A.-Casa) nel comune di Rovito e Carpanzano (Cosenza), dove tale esigenza è molto sentita dalla popolazione locale. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8858) « BUFFONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere se, allo scopo di soddisfare le giuste esigenze delle popolazioni locali, intende autorizzare al più presto la concessione dell'autolinea Motta Santa Lucia-Pedivigliano-Cosenza. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8859) « BUFFONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere quali provvedimenti saranno adottati onde permettere la costruzione di un edificio postale, più rispondente alle attuali decuplicate necessità a Gaeta.

« L'interrogante fa presente che quello attuale è formato da un piccolissimo locale privato che arreca alla popolazione e tutti gli altri Enti privati e pubblici enorme disagio in quanto la capienza del predetto locale è limitato ad appena sette-otto persone. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8860) « CERVONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica relativa ai lavori di demolizione di edifici gravemente lesionati e di sgombero delle macerie nel comune di Castelforte (Latina). (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8861) « SILVESTRI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica per la costruzione delle fognature nel centro urbano di Pontecorvo (Frosinone) e della zona di Santa Oliva. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8862) « SILVESTRI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica per la riparazione e la bitumazione della strada bivio provinciale-Patrica, nel comune di Patrica (Frosinone); tale strada, danneggiata dalla guerra, è tuttora in condizioni di assoluta impraticabilità ed è priva per lungo tratto di ogni opera di protezione, così da costituire un pericolo serio per quanti sono costretti a transitarvi. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8863) « SILVESTRI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere le ragioni per le quali, contrariamente a quanto disposto dalla circolare ministeriale n. 7935/78, Divisione seconda, del 16 settembre 1954, tendente a vietare nuove assegnazioni provvisorie e comandi e a ridurre quelli già esistenti, è stato disposto con recente decreto ministeriale l'assegnazione provvisoria di alcuni insegnanti elementari in provincia di Chieti; per sapere, altresì, se il ministro è a

conoscenza del fatto che i beneficiari di dette assegnazioni militano tutti in un determinato settore politico oppure danno ad esso un appoggio da tutti conosciuto. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8864)

« SCIORILLI BORRELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della pubblica istruzione e delle finanze, per conoscere se non ritengano di dover sollecitamente disporre la restituzione alla sua naturale funzione dell'edificio scolastico di Sora (Frosinone) concesso temporaneamente, con deliberazione comunale 14 febbraio 1953, alla scuola allievi della Guardia di finanza.

« Si ricorda che detta costruzione fu realizzata per accogliere le scuole medie di ogni ordine esistenti e funzionanti in quel comune e che la attuale situazione, che non consente di disporne, crea gravi difficoltà al buon funzionamento delle scuole, sistemate in edifici privati, spesso privi di sicurezza e di attrezzature igieniche. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8865)

« SILVESTRI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione di guerra intestata alla signora Petrucci Giovanna fu Stefano da San Giovanni Incarico (Frosinone) già sottoposta da circa un anno a visita medica. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8866)

« SILVESTRI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria e del commercio, per sapere se non intenda intervenire per risolvere il gravissimo disagio in cui versano gli artigiani della provincia di Frosinone per i quali non si riesce ancora a rendere operanti le provvidenze relative alla concessione dei prestiti, a causa della incredibile lentezza del corso delle pratiche presso gli istituti di credito; se non intenda altresì sollevare la loro critica situazione richiamando gli uffici competenti ad una meno gravosa imposizione fiscale, specie nei casi, che non sono pochi, in cui l'artigiano veda ridursi il lavoro al punto di non poter sostenere con il proprio modestissimo reddito il peso costituito dal carico familiare. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8867)

« SILVESTRI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e il ministro dell'industria e del commercio, per conoscere quali provvedimenti il Governo intenda adottare con assoluto e imprescindibile carattere d'urgenza per evitare, una volta per sempre, il pericoloso e continuo infiltrarsi di rifiuti industriali nelle acque di molti fiumi e torrenti della zona di Tortona e limitrofe, con danno evidente alla salute delle popolazioni e al paesaggio dell'intera regione.

« In merito, l'interrogante precisa che, nonostante i molteplici richiami sotto ogni forma presentati, a nulla il Governo ha fino ad oggi provveduto; né a far rispettare le leggi vigenti, né a predisporre ed attuare i moderni accorgimenti tecnici per evitare tali infiltrazioni; stato di cose attualmente peggiorato come comprova l'incendio verificatosi il 25 ottobre 1954 per la combustione sull'acqua per oltre mezzo chilometro del torrente Scrivia di prodotti sfuggiti dalla saracinesca di una raffineria, con l'impressionante colonna di fiamme, alta oltre un centinaio di metri, incendio causato — come le prime indagini hanno provato — da una semplice sigaretta accesa gettata sul torrente medesimo. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8868)

« CHIARAMELLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere i risultati dell'ispezione effettuata da un funzionario della prefettura di Sassari sul funzionamento dell'amministrazione comunale di Torralba (Sassari). (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8869)

« PITZALIS ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno, delle finanze e del tesoro, per sapere se risponde a verità la notizia secondo la quale è allo studio un disegno di legge per la demanializzazione di alcune stazioni termali dell'Italia settentrionale, nonché delle terme di Agnano, Ischia, Casamicciola e Castellammare di Stabia. Ciò premesso e con riferimento ad altra interrogazione già presentata in proposito dall'interrogante — 4747 — si chiede il motivo per cui analogo provvedimento, più volte sollecitato da chi di dovere, non può essere adottato nei riguardi delle terme Luigiane di Guardia Piemontese (Cosenza), che maggiormente risentono della necessità dell'intervento statale. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8870)

« BUFFONE ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1954

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per conoscere l'opera svolta in Calabria dalle sezioni provinciali di istituti zooprofilattici e se non ravvisa l'opportunità di disporre per la concessione di sufficienti contributi agli istituti zooprofilattici più bisognosi, onde attivare la loro opera ed aumentare il numero delle sezioni provinciali, specie nel Mezzogiorno, in vista dell'evoluzione agricola per opera degli enti di riforma. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8871)

« BUFFONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere se non intenda provvedere alla più rapida costituzione delle commissioni provinciali per i danni di guerra il cui mancato funzionamento arreca grave e ingiustificabile pregiudizio per i molti interessati. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8872)

« SILVESTRI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere il suo pensiero circa la urgente necessità di accordare sul tratto ferroviario Cassino-Napoli la applicazione della tariffa locale, già in uso sul tratto Cassino-Roma; detto beneficio unanimemente invocato da impiegati, professionisti, studenti, commercianti ed operai, permetterebbe a molti di usufruire del trasporto ferroviario, attualmente troppo dispendioso, e provocherebbe, come già per il traffico verso la capitale, un aumento notevolissimo degli utenti con certo vantaggio anche per l'amministrazione delle ferrovie dello Stato. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8873)

« SILVESTRI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere il motivo per il quale non è stato ancora concesso il finanziamento alla ditta Manitex società per azioni per la costruzione di uno stabilimento tessili nel comune di Frosinone per il quale il comune interessato ha già concessa l'area.

« L'interrogante fa presente che il mancato inizio dei lavori ha prodotto nell'intera cittadina un vivo malcontento, essendo la zona del Frusinate completamente sprovvista di altre attività industriali capaci di assorbire la

sempre crescente disoccupazione. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8874)

« FANELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere il motivo per cui non è stato rilasciato il passaporto per l'U.R.S.S. al giovane figlio dell'onorevole Walter, Giorgio Walter di anni 24, studente universitario, senza obblighi di leva, il quale ha vinto il primo premio in un concorso indetto dalla rivista *Realtà Sovietica*, premio consistente in un viaggio gratuito, della durata di 25 giorni, nell'Unione Sovietica. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8875)

« GULLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, in relazione ai fatti gravi, e persino delittuosi e tragici — dei quali non dubita che il ministro sia a conoscenza — verificatisi in varie città di Italia, da Milano a Catania e Palermo, contro professori commissari di esame di Stato, per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per tutelare la dignità e la incolumità dei professori, specialmente nel delicato e responsabile ufficio di esaminatori, quali sanzioni di ordine disciplinare — senza pregiudizio delle azioni penali spettanti alla magistratura — intenda prendere o sollecitare dalle autorità scolastiche locali, e se non creda opportuno disporre una inchiesta per appurare i fatti e le loro cause, e i motivi dell'inspiegabile disinteresse (ove sia acclarato) di talune autorità locali di fronte ai fatti gravissimi. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8876)

« CORTESE PASQUALE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere quali deliberazioni ha preso finora in merito all'ordine del giorno presentato dall'interrogante e accettato dal ministro d'allora nella discussione e approvazione del bilancio dei lavori pubblici 1952-53, concernente la costruzione della strada Casteldelci-Alfero, province di Pesaro e Forlì. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8877)

« REALI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria e del commercio, per sapere quali deliberazioni ha preso finora in merito all'ordine del giorno presentato nella discussione e approvazione del bilancio del-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1954

l'industria e del commercio, concernente lo sfruttamento dei giacimenti petroliferi di Salvagnano, comune di San Piero in Bagno. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8878)

« REALI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione dell'ex militare Predolini Francesco fu Pietro, classe 1914, posizione 1340982. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8879)

« NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione dell'ex militare Torri Giuseppe fu Giovanni, posizione 1264256. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8880)

« NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione dell'ex militare Franzoni Paolo di Luigi, classe 1915, posizione 272377. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8881)

« NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione dell'ex militare Folli Pasquale fu Giovanni, classe 1920, posizione 1280141. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8882)

« NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione dell'ex militare Bresciani Agostino di Giovanni, classe 1911, posizione 1245650. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8883)

« NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione dell'ex militare Baresi Marino di Umberto, classe 1914, posizione 1350970. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8884)

« NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione dell'ex militare Lizzari Agostino di Carlo, posizione 1275540. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8885)

« NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica dell'ex militare Faustini Angelo di Fausto Giuseppe, posizione 332481. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8886)

« NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica dell'ex militare Pezzotti Giovanni di Pietro, posizione 161461. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8887)

« NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica dell'ex militare Maina Giuseppe di Ercole, classe 1920, posizione 1194408. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8888)

« NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione inoltrata dall'ex militare Romano Bortolo fu Faustino, posizione 1208552. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8889)

« NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione inoltrata dall'ex militare Benedetti Agostino fu Giuseppe, classe 1903, posizione 224353. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8890)

« NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione inoltrata dall'ex militare

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1954

Rizzardi Lorenzo di Amilcare, posizione 257427. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8891) « NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione inoltrata dall'ex militare Savoldini Giovanni Battista di Giuseppe, posizione 1412775. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8892) « NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione inoltrata dall'ex militare Ricci Angelo fu Giovanni Battista, classe 1920, posizione 257556. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8893) « NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione inoltrata dall'ex militare Liberali Paolo fu Egidio, posizione 1112222. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8894) « NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione dell'ex militare Polini Giovanni di Aristide, classe 1923, posizione 1255820. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8895) « NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione dell'ex militare Zani Romolo fu Antonio, classe 1919, posizione 1347309. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8896) « NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione dell'ex militare Zipponi Angelo fu Andrea, classe 1914, posizione 1361169. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8897) « NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione dell'ex militare Bonalda Luigi di Tommaso, classe 1915, posizione 211061. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8898) « NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione dell'ex militare Gnocchi Angelo di Pietro, posizione 1117528. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8899) « NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione dell'ex militare Fratrus Giacomo fu Antonio, classe 1909, posizione 1408543. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8900) « NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione dell'ex militare Fagaboli Giovanni fu Faustino, posizione 1191914. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8901) « NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere a quale punto trovasi la pratica di pensione di Lugli Ildebranda fu Lucio Livio, classe 1906, e, qualora sia completa dei documenti di rito, quando la stessa potrà essere definita. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8902) « GELMINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere a quale punto trovasi la pratica di pensione di Lugli Ildebranda fu Alfredo, classe 1914, e, qualora sia completa dei documenti di rito, quando la stessa potrà essere definita. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8903) « GELMINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere a quale punto trovasi la pratica di pensione di Vecchi Otello di Alfredo, classe 1921, e, qualora sia com-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1954

pleta dei documenti di rito, quando la stessa potrà essere definita. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8904)

« GELMINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere a quale punto trovasi la pratica di pensione di Marchesi Pio di Vittorio, classe 1922, e, qualora sia completa dei documenti di rito, quando la stessa potrà essere definita. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8905)

« GELMINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere a quale punto trovasi la pratica di pensione di Montanari Leonello fu Aurelio, classe 1912, e, qualora sia completa dei documenti di rito, quando la stessa potrà essere definita. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8906)

« GELMINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se i mutui che l'attuale amministrazione comunale di Fasano (provincia di Brindisi) va contraendo per l'esecuzione di opere pubbliche e per l'importo di centinaia di milioni corrispondano a sani criteri finanziari ed amministrativi, e se risulti essere vero che le condizioni di bilancio di quel comune non consentono l'assunzione di impegni così gravi. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8907)

« DANIELE ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere le ragioni per cui è stata sospesa l'erogazione dei premi per l'incremento delle costruzioni edilizie a singole famiglie.

« Si fa presente che numerose famiglie di lavoratori di Potenza Picena (Macerata), bisognose di un alloggio ed incoraggiate dalle disposizioni ministeriali, hanno iniziato modeste costruzioni impegnando tutto ciò che era in loro possesso ed ora si trovano nella impossibilità di portarle a termine.

« Considerato la ancora esistente crisi di alloggi e gli impegni del Ministero verso questi cittadini si chiede il ripristino della erogazione dei fondi in questione. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(8908) « BEI CIUFOLI ADELE, MASSOLA, MANNIERA, CAPALOTTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non ritenga opportuno, in via del tutto eccezionale, emanare un apposito provvedimento legislativo per restituire agli assegnatari dei comuni di Rionero, Barile, Rapolla e Meifi (Potenza) i terreni a suo tempo concessi per la ricostruzione di case distrutte dal terremoto del Vulture nell'anno 1930 e successivamente tornati di proprietà comunale essendo invano trascorsi i termini per la ricostruzione stessa, stabiliti dalla legge speciale.

« Si tenga presente, in proposito, che i casi di cui sopra sono limitatissimi e che la mancata esecuzione dei lavori è da ricercarsi nella estrema indigenza della popolazione locale alla quale, la confisca del modesto terreno, ha tolto la speranza di poter, un giorno, riavere la propria casa. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8909)

« SPADAZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non ritenga opportuno — quale doveroso ed umano riconoscimento del sacrificio dei nostri ex combattenti della guerra 1915-18 — presentare un disegno di legge tendente a permettere la loro inclusione fra i beneficiari delle provvidenze dell'assicurazione facoltativa, considerando gli anni di servizio prestati in guerra come anni contributivi dell'assicurazione stessa.

« Ciò in considerazione del grave stato di disagio in cui versano — essendo anche in età avanzata — gli ex combattenti di cui sopra e tenendo conto del fatto che, all'epoca del primo conflitto mondiale, non era sviluppato il concetto altamente sociale dell'assicurazione, specialmente nel Meridione d'Italia, ove le difficoltà ambientali e la precarietà dei rapporti di lavoro non hanno permesso — talvolta — nemmeno l'inizio della prassi assicurativa. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8910)

« SPADAZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro Campilli, presidente del Comitato nazionale per la produttività, per conoscere se non ritiene opportuno ed efficace per il progresso economico, industriale e sociale del Meridione, operare intensamente in Calabria, dove maggiormente si avverte la necessità di guida e di stimolo nel campo industriale e sociale. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8911)

« BUFFONE ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1954

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere se non ritenga opportuno proporre provvedimenti legislativi — eventualmente a modifica dell'articolo 88 del testo unico sul reclutamento dell'esercito — al fine di non considerare esistente in famiglia il coniuge che è separato legalmente o di fatto e inoltre non è in grado di provvedere o, comunque, non provvede al mantenimento della famiglia. Si sottolinea, in particolare, il frequente caso del figlio unico naturale che non può beneficiare di alcun provvedimento di esenzione dal servizio in quanto la madre, sposatasi con uomo diverso dal padre del militare — successivamente alla morte del padre stesso — vive separata dal marito da anni; onde — in effetti — non può considerarsi né nubile, né vedova. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8912)

« FRANCESCHINI GIORGIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro per lo spettacolo, per conoscere se in relazione alla mancanza di tempo per ottenere la discussione e l'approvazione nei due rami del Parlamento della nuova legge sulla cinematografia, ed al fine di evitare dannose perplessità nel settore dell'industria cinematografica, non intenda provvedere alla urgente presentazione di una proposta di proroga pura e semplice della vigente legge sul cinema a valere sino all'entrata in vigore della nuova legge; e per conoscere se non intenda includere nella proposta di proroga, che si sollecita, l'affermazione che tutti i film iniziati prima dell'entrata in vigore della nuova legge ubbidiranno alle provvidenze ed ai vincoli della legge attualmente vigente. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8913)

« MIEVILLE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere se non ritenga opportuno precisare all'Azienda autonoma autofilotramviaria di Napoli che i quantitativi numerici del personale esecutivo, come i loro turni di servizio, devono determinarsi sulla base di otto ore di lavoro compresi 40 minuti di prestazioni accessorie per smontare e rimontare.

« È da tener presente che in una riunione intersindacale, fra rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, tenuta nel 1945 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presente un funzionario delegato dalla Direzione generale

della motorizzazione civile, si concordò di attenersi ai suddetti criteri ritenendo superata la legge n. 722 del 1936.

« In più l'azienda sopra menzionata regola i turni di lavoro effettivo sulla base di 7 ore e 20 minuti.

« Una ulteriore sanzione si chiede per determinare esattamente la situazione e per evitare agitazioni giustificate da questi precedenti e dalla faticosa intensità delle prestazioni dei guidatori e dei fattorini costretti ad operare su strade congestionate e su vetture sovraffollate. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8914)

« COLASANTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere se non ritenga opportuno istituire un treno leggero da Verona verso Trento e tale che possa servire a trasportare i numerosi studenti che ogni mattina raggiungono le sedi di studio di Rovereto e Trento. In mancanza d'uno treno speciale, lo scopo potrebbe anche essere raggiunto con una fermata ad Ala del direttissimo del Brennero n. 64. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8915)

« VERONESI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere se è in grado di dare affidamenti circa la prossima esecuzione della legge 5 dicembre 1941, n. 1497 — mai abrogata — con la quale " per celebrare l'eroismo dell'alpino italiano e tramandare nei secoli le gesta gloriose " è stata " autorizzata l'erezione sul Doss Trento, a cura e spese dello Stato, di una costruzione monumentale da denominarsi Acropoli alpina " (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8916)

« HELFER ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se sia a sua conoscenza il fatto che nella concessione dei contributi per l'acquisto di grano da seme selezionato gli Ispettorati agrari di molte provincie (quale ad esempio quella di Livorno) impongono agli acquirenti come unico fornitore il Consorzio agrario e ciò anche al fine di consentire a funzionari dei Consorzi stessi la trattenuta di lire cinquecento per ogni acquirente per il « tesseramento di ufficio » nella Confederazione coltivatori diretti, e se così stando le cose non

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1954

intenda intervenire con adeguate disposizioni e sanzioni. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(8917)

« MICELI, DIAZ LAURA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per conoscere le ragioni che giustificano la corresponsione dell'assegno perequativo anziché dell'indennità di funzione a quei funzionari di cancelleria che sono stati assunti come avventizi di seconda categoria a norma del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 727, che li equiparava espressamente ai cancellieri di gruppo B; per effetto di questa equiparazione spetterebbe a quegli impiegati, immessi infatti nei ruoli speciali transitori come impiegati di gruppo B ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, l'indennità di funzione a norma dell'articolo 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8918)

« ROSINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere quando il Governo preveda di emanare il regolamento previsto dall'articolo 8 della legge 8 aprile 1952, n. 212, il cui schema è stato inviato circa un anno fa al Consiglio di Stato per il prescritto parere. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8919)

« ROSINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se e quando intende rendere giustizia ai collocatori comunali per metterli in condizione di sempre meglio disimpegnare le loro delicate funzioni. A parere dell'interrogante si potrebbe migliorare la situazione economica degli interessati in attesa dell'auspicabile sistemazione giuridica. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8920)

« COLASANTO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per sapere se è a conoscenza che la questura di Taranto ha negato l'autorizzazione ad un comizio richiesto per sabato 23 ottobre 1954 a Massafra dove avrebbe parlato un parlamentare del Partito socialista italiano. La questura respingendo la richiesta ha scritto testualmente: « Per Massafra dopo il 7 novembre ».

« Sembra che l'autorizzazione sia stata negata, perché in tale comune in detto periodo vi è una missione di padri passionisti.

« Gli interroganti ritengono che tale comportamento della questura di Taranto sia contrario alla lettera ed allo spirito della Costituzione ed alle stesse leggi in vigore e che non vi sono ragioni per le quali il questore possa proibire comizi a periodo fisso e limitare la libertà di parola a partiti, a dirigenti politici ed a parlamentari.

« Per conoscere, infine, quali provvedimenti intenda adottare per evitare che nell'avvenire abbiano a ripetersi simili abusi dell'autorità di pubblica sicurezza. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(8921)

« BOGONI, GUADALUPI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale, per sapere se sono a conoscenza e quali urgenti provvedimenti intendono prendere affinché il nuovo stradale Piana degli Albanesi-Diga-Scalilli-Corleone che da 4 anni è in costruzione senza che i lavori abbiano un ritmo regolare, provocando enorme danno alla grande massa dei contadini che dovendo andare nelle campagne dei dintorni di Scalilli-Diga debbono percorrere in più da 10 a 40 chilometri. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8922)

« SALA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere se è a conoscenza delle insistenti voci che circolano a La Spezia, in merito alla vendita a trattativa privata del cinema Astoria (sito nel comune di Lerici) di proprietà dell'E.N.A.L., per la somma di 20 milioni, mentre il suo valore reale si aggira ad oltre 80 milioni; e se non ritenga opportuno il suo intervento al fine di evitare scorrette e illecite speculazioni. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8923)

« BARONTINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere se sia a conoscenza che la istituzione di una nuova rivendita ordinaria di generi di monopolio nel comune di Adro (Brescia) abbia dato luogo a vive lagnanze da parte degli abitanti e della locale Associazione mutilati e invalidi di guerra in quanto che la località nella quale deve essere ubicato il nuovo esercizio è costituita da un tronco di strada dove pochi sono i fabbricati che abbiano un locale idoneo,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1954

quasi a far pensare che tale località sia stata scelta deliberatamente per favorire determinate persone; e per sapere se non ritenga opportuno far effettuare una inchiesta e un sopralluogo tendenti ad accertare la non idoneità della località stabilita nell'avviso di concorso. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8924)

« NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere se non ritenga opportuno istituire una nuova rivendita ordinaria di generi di monopolio nel comune di Cene (Bergamo), nel quale attualmente, nonostante i suoi oltre tre mila abitanti, la costruzione di un nuovo quartiere popolare e la larga dispersione della popolazione, esiste una sola rivendita di generi di monopolio. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8925)

« NICOLETTO ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare i ministri del bilancio e dell'industria e commercio, sugli orientamenti e sulle direttive del Governo in materia di idrocarburi con particolare riguardo ai permessi di ricerca e di coltivazione e all'indirizzo produttivo della Azienda di Stato.

(189)

« FOA, DUGONI, FARALLI, LOMBARDI RICCARDO, SANTI, TONETTI, GAUDIOSO, MUSOTTO, RONZA, FIORENTINO ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai mini-

stri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure l'interpellanza sarà iscritta all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

La seduta termina alle 22,25.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 16:

1. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato. (*Approvato dal Senato*) (1068). — *Relatori:* Bozzi, per la maggioranza; Di Vittorio e Santi; Almirante, di minoranza.

2. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

VIOLA ed altri: Estensione di benefici di natura combattentistica a favore del personale dipendente dagli Istituti e dagli Enti di diritto pubblico soggetti a vigilanza o a controllo dello Stato. (29). — *Relatore:* Tozzi Condivi.

IL DIRETTORE *g.* DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. VITTORIO FALZONE
Vicedirettore

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI